STORIA
DEGLI STUDI
DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
IN
ITALIA

DELL' AVVOCATO
AUGUSTO PIERANTONI
PROFESSORE STRAORD. DI DIRITTO INTERNAZIONALE
E COSTITUZIONALE
NELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

MODENA
COI TIPI DI CARLO VINCENZI
1869

PREFAZIONE

Noi Italiani avevamo smarrita la coscienza di noi medesimi, e se ora come nazione abbiamo ricuperato l' avito posto nel consorzio delle genti ed assicurato un grado di potenza politica, abbiamo tuttora il grave cómpito di accoppiare a questa unità politica l' altra civile della sapienza nazionale. Per tal modo consapevoli delle nostre forze secondando la tempra dell' ingegno e la virtù dell' animo potremo riprendere gli antichi costumi perduti e la naturale vocazione allo studio ed al lavoro.

L' acquisto della patria indipendenza non deve essere guardato come il fine massimo e la meta del nostro politico rinnovamento, ma come il mezzo connaturale

e proprio di emancipare l' ingegno natio dalla soprastante potenza straniera in ogni ordine di umana attività; quindi gli animi generosi che signoreggiano nella patria non debbono soltanto attendere alle lotte politiche ed alle combinazioni diplomatiche dalle quali sperano di riscattare ancora le altre zolle di terra italica violate da genti straniere, ma dar opera gagliarda a ritemprare al fuoco dell' antico genio italiano la mente ed il valore delle nuove generazioni. È ben doloroso che i pochi magnanimi sorti nei nostri politici travolgimenti dalla turba servile delle cessate male signorie abbiano abbandonato gli Atenei ed i silenzî dello studio per cedere al torrente dei tempi e vivere del tutto nei maneggi politici, nulla o poco dell' opera loro lasciando al restauro della patria sapienza e de' civili e scientifici istituti.

Questo abbandono della scienza da parte di coloro, che noi eravamo usi a stimare rettori e maestri ha prodotto malevoli effetti nelle menti dei nostri giovani che sperdono tuttora l'ingegno nei passatempi accresciuti in nome di libertà da vili speculatori; i quali giovani ostentano ed usano il linguaggio de' prodi e si vantano salvatori della patria meritevoli di averla a governo, soltanto perchè in brevi e poco combattute guerre d'indipendenza fecero senza macchia il dovere di soldati.

L'ignoranza faconda, la scienza presa a gabbo, gli studî male ordinati, la misera grettezza degl'insegnamenti nazionali sono pravità quotidianamente disvelate e contro le quali poco giovano le nuove leggi e i correttivi dell'amministrazione se la maggior parte di coloro che fanno professione di scienze e di lettere non ritorni con longanime applicazione agli studî

che ebbe in onore. Di questo divorzio dei nostri migliori dagli abiti del severo studio ne abbiamo avuto prova non ultima e convincentissima dal fatto che sono per narrare.

Tre anni indietro la stampa italiana grandemente lodava il pensiero del Ministro francese Durouy, il quale fece appello *all' Umanità delle nazioni*, a dirla con frase dell' immortale Vico, affinchè ogni popolo, di genio, di lingua, di costumi, di attitudini fecondo e differente dagli altri, recasse alla grande esposizione universale di Parigi non soltanto tutto ciò che avesse prodotto di utile, di grande e di spontaneo nell' arte, nella industria e nei commerci, ma ancora tutto ciò che fosse testimonianza de' nazionali progressi nelle scienze e nelle lettere.

Non è a dire quanto codesto disegno promettesse di buoni effetti. Vedere in

brevi pagine e con un solo simultaneo metodo un prospetto della condizione degli studî presso tutti i popoli civili, scambiarsi le indagini scientifiche fatte a seconda le nazionali vocazioni, sarebbe stato modo di meglio assicurare l' avvenire di quella unità spirituale, unica e sola possibile del genere umano. Questo gran concetto utile per ogni popolo, a noi gente d' Italia avrebbe recato maggior prò, poichè nel metterci a confronto delle altre nazioni, avrebbe ad un tempo rivelato meglio l' una provincia all' altra.

Divisi sinora fra molti Stati, ricchi di un' indole nazionale assai varia nella sua disposizione etnografica, guasti da bieche tirannie, che incepparono lo scambio degli studî con inaccessibili barriere doganali e con triste censure, gli scrittori italiani vissero dissociati come la loro patria e mancarono non soltanto della unità

di principî, ma di una conformità d' indole, di una fratellanza intellettuale e di una medesimezza di stile e di fini sì da non farli parere autori di una medesima famiglia.

Questa intima congiuntura di pensieri e di studî, che pure tra noi va nascendo lentamente, poteva essere affrettata dall' opera proposta. Il Ministro che allora presiedeva in Italia alla Pubblica Istruzione, Domenico Berti, affidò ad eletti ingegni la cura di compilare analoghe relazioni dei progressi delle scienze e delle lettere tra noi in questo secolo, e certamente i nomi dei prescelti erano tali che ben lasciavano sperare dell' opera loro.

Accadde peraltro, nè io so nè debbo ricercarne la cagione, che quasi tutti mancarono al commesso incarico; infatti se ne togli quel chiarissimo ed operoso intelletto di Enrico Pessina che mandò alle

stampe una splendida relazione sopra i progressi del diritto penale, io non so di altri che abbia arricchito il nostro paese di simiglianti lavori.

Da quel tempo io presi vaghezza del nobilissimo argomento e pur pensando nell' animo mio alle difficoltà che incontrar doveva ognuno che assumesse a rappresentare sinteticamente le opere scientifiche di un popolo vissuto da secoli diviso e quasi ignoto a sè stesso, presi a mo' di esperimento a raccogliere i materiali degli studi del diritto internazionale, i quali per ingenita tendenza ho sopra tutti coltivato. Man mano che ne tratteggiava le maggiori epoche e che ne riandava gli scrittori, venni persuadendomi che in questo genere di intellettuale cultura niuno può rapirci il vanto di una natia originalità e che esistono fra noi i germi di una nuova epoca non accattati oltre-

monti ed oltremari, e feci quindi proposito di ordinare e condurre a fine questo mio lavoro, che intitolo Storia degli Studî del diritto internazionale in Italia.

Lo intento principale delle mie fatiche è di rinvigorire l'amore di queste discipline nelle quali non crederei arduo per i nostri giovani, sol che essi il vogliano, di riacquistare il rinascente primato, e smentire la persuasione funesta che molti appalesano dicendo che noi siam buoni da nulla e che tutto dobbiamo apprendere dagli stranieri.

A questo gravoso ministerio ho atteso cercando di non suscitare gelosie nazionali e non preoccupandomi di stolta pietà e pusillanime riserva per coloro che scrivendo disconobbero la generale difficoltà di ogni ordine di studî e la speciale delle dottrine internazionali che per la vastità e nobiltà del soggetto addomandano

lunghe veglie e l'aiuto delle altre scienze; ma non ho del pari mancato di avvalorare con belle lodi e fraterni eccitamenti l'opera di quegli studiosi, che sono speranza ed ornamento della scienza anzidetta.

A ravvivare peraltro le restie volontà de' molti non è parso a me di millantare le cose nostrane, ma meglio di porle ad esame, poichè l'infervorare gli animi dei sogni di un posseduto primato civile potè sembrare impresa di amor patrio quando Italia nostra era schiava e divisa, ma ora ch' è tornata a nuova signoria di sè sarebbe borioso e disdicevole.

Del metodo e dell' ordine tenuto dà conto il libro a chi lo legge; ma io voglio almeno avvertire di avere nel mio vasto tema preso a norma di ben fare gl' insegnamenti di sovrani intelletti. Pellegrino Rossi lasciò scritto in un suo opuscolo intorno la *Introduzione alla storia delle dot-*

trine: «Lo storico della scienza non può, nella ricerca de'differenti sistemi, farne una compiuta esposizione e penetrarne tutte le profondità. Egli non può del pari entrare nella discussione minuta di tutte le quistioni, le quali si rannodano a tale o tale altra teoria, non può che indicare i principî e segnalare i risultamenti. Questo è il lavoro storico. Esso è fatto sopratutto per quelli che posseggono digià la scienza, poichè lo storico non la insegna, ma la suppone.» A così esatta determinazione dell' indole di un lavoro storico credo io di essermi attenuto in questo mio studio nel quale altri non mi ha sinora preceduto, ed io non credo di aver pretermesso nessuna opera e nessun autore; chè se in qualche omissione fossi pur caduto se ne accagioni la difficoltà delle ricerche, non certo il mio volere.

Modena Marzo 1869.

STORIA
DEGLI STUDI
DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
IN
ITALIA

Introduzione

L' Europa torna all' Italia: scriveva Vincenzo Gioberti intravedendo un ciclo di redenzione della nostra patria e la riordinazione di un primato intellettuale della schiatta pelasgica su le altre. *L' Europa torna all' Italia:* possiam ripetere noi nello scorgere il predominio di alcune idee, che servono di forza e di esplicazione al nostro reintegramento nazionale. Tra queste idee ha senza fallo un grande magistero il principio della nazionalità, il quale a sè ricongiunge una eletta schiera di studiosi e s' afforza dell' opera invigilante di una diplomazia giovane ed innovatrice.

L' Italia, che da qualche secolo in quà era calcata da piede straniero perdendo nella vile servitù l' avito decoro dell' originale intelletto ha maturato il pensiero della sua redenzione ponendo per suo destino politico questo novello principio della coscienza de' popoli moderni. In virtù ed in nome della nazionalità essa ha compiuto in Europa uno dei più grandi mutamenti della storia contemporanea, ha distrutto i vecchi governi, ha scacciato le male signorie, che l' accoravano, e abbattuto le barriere le quali tenevan diviso l' un popolo dall' altro col formare questa unità nazionale, che suona così contraria all' interesse dei vinti, ma che è pure cotanto favorevole alla sua vita sociale, ai suoi istinti, alle sue affezioni, ai suoi bisogni, infine allo spontaneo ordinamento del nuovo vivere politico.

Siffatto rinnovamento avvenuto così rapido ed inatteso tra l' esaltazione dei partiti ed il fervore delle politiche passioni diè a temere ai nostri amici e sperare agli avversi che noi fossimo in balìa dell' errore e che i sinistri effetti di false teorie di diritto pubblico ed inter-

nazionale si sarebbero sollecitamente appalesate; ma da un esame diligente delle contrarie opinioni io non ebbi a provare perplessità sul valore di un principio che i fatti hanno perfettamente giustificato, che gli offesi interessi, l'animo astioso delle fazioni si studiano d'invalidare.* Sicchè ponendo ora in obblìo le violenze, gli oltraggi contro giustizia e ragione adoperati a condanna di un sistema nel quale una nazione dopo così lunghe vicissitudini fa opera egregia di raffermare sè stessa, procacciandosi l'antico lustro, la stabile quiete e la economica prosperità, io ora intendo di esporre con la severa dignità ch'è propria delle indagini scientifiche una succinta storia delle origini degli studì del diritto internazionale tra noi, i sistemi professati da'suoi scrittori e la sostanza delle nuove dottrine sul principio di nazionalità, che una nuova scuola di studiosi altamente onora e professa.

* Vedi fra gli altri il libro: *La Guerre et la Paix* del Proudhon, i *Discorsi Parlamentari* del Thiers ed un recente libriccino di tal Victor Sem dal titolo: *Quelques conséquences du principe des nationalités ou essais de critique politique.*

EPOCA PRIMA

SOMMARIO

Lento progresso delle scienze sociali. — Ragioni morali e politiche di tal ritardo. — Diverse opinioni sulle origini del diritto internazionale. — L'opinione migliore che esso sia sorto nel secolo XVI. — I precursori italiani. — Alberigo Gentile giudicato dall'Hautefeuille e dal Cauchy. — Il suo libro: *de jure belli*. — Esso emancipa il diritto internazionale dalla teologia. — In che il Gentili rassomigli al Machiavelli. — Se veramente il Gentili disconosca il diritto de' neutrali — Giudizio che ne dà il Conte Federigo Sclopis. — Opere minori: *De Advocatione Hispanica* e *De Legationibus*. — Cenno dell'opera *de re bellico et militari* e della vita di Pierino. Bello. — Autori che ne parlano. — Fatti politici del secolo XVI ed influenza che ebbero nelle opere del Gentili e del Bello. — *Del dominio del Mare Adriatico della serenissima Repubblica di Venezia:* trattato di fra Paolo Sarpi. — Disputazione di Ottaviano Cacherano d'Osasco: *se fosse lecito ad un principe cristiano il far lega o trattato cogl'infedeli.* — Questi autori assicurarono una esistenza a parte al diritto internazionale.

Fu non rare volte avvertito che più lentamente delle naturali progrediscano le scienze sociali. I moralisti che di tale ritardo impresero a ricercare le ascose ragioni, vollero del pari

giustificarlo notando gli ostacoli ne' quali intoppa chi cura di ricercare le leggi di taluni principi, sentimenti ed interessi, i quali non sono ponderabili e sfuggono al saggio del crogiuolo.

Benchè non si abbia a dubitare della esattezza di tale osservazione egli è del pari vero che le scienze sociali specialmente nelle tre grandi categorie del diritto internazionale, costituzionale ed amministrativo comprendendo lo studio delle leggi regolatrici dell' individuo, della nazione, dell' umanità e del potere sociale nel suo organismo attesero a ritogliere ogni arbitrio nelle basi fondamentali dei governi costituiti e che in siffatta opera d' eliminazione furono grandemente avversate ed impedite dai timori e dall' egoismo di certe individualità senza freno e prepotenti, le quali a titolo di dominazione, di possesso assoluto o patrimoniale, hanno avuto sempre nelle mani la somma del potere, spesso sotto i nomi di teocrazia e monarcato e non rade volte per gli altri di casta e privilegio. Da tali considerazioni si dovrebbe inferire che i popoli stati più lungamente in balìa di questi governi fatti ad imprigionare ogni libera

manifestazione della umana personalità dovessero mancare del tutto di qualsivoglia iniziativa, nello scoprire alcune nuove classi d' idee, le quali sono segno del progresso dell' intelletto alla conquista dei suoi diritti e de' suoi godimenti, e che quindi l' Italia nostra, l' ultima venuta nel consorzio dei liberi governi, dovesse più di ogni altra nazione provar difetto di quella schiera d' uomini eletti, che dotati di grande energia d' animo e forniti di vastissime cognizioni riescono con le loro opere a dare inatteso impulso ad un principio sociale prima rimasto occulto; ma invece la storia ne appalesa che le catene ribadite dalla doppia tirannide sacerdotale e politica furono sempre spezzate da grandi iniziatori, i quali conoscendo le necessità dei loro tempi vollero a queste soddisfare col rischio della vita nonchè col sagrifizio di ogni riposo.

Varie sono le opinioni intorno le origini della scienza del diritto internazionale, ma benchè sia libero ad ognuno di seguire l'una piuttosto che l' altra io ammetto senza tema di errare che cotesta scienza sia sorta dal secolo decimosesto

e che gli antichi la ignorassero, poichè eglino avevano città ed imperi e non nazioni, e perchè il mondo antico sognò perennemente l' ideale di una monarchia universale, in cui invano cercheresti la esistenza individuale e la pluralità degli stati e delle nazioni che sono i soggetti del diritto internazionale.

Parrà forse a taluno che nell' antichità non sia del tutto mancato quel sentimento di fraternità delle genti, che pure avrebbe potuto essere germe di un tal diritto; ma si ammetterà che esso, concepito indeterminatamente da alcuni filosofi, fu anzitutto un istinto senza forza ed effetti e non un principio giuridico atto a figliare i diritti ed i doveri comuni ad ogni nazione. Nè puossi ricercare nel domma cristiano l' origine del diritto internazionale ammenochè non se ne voglia esagerare fuor di misura la influenza, opinando che furono applicate alle relazioni politiche e civili la uguaglianza e la fraternità annunziate dal Cristo e dagli Apostoli. Il Cristianesimo come dottrina di una forma ideale e nunzia di un regno dei cieli non fu punto sociale e divulgato dalla Chiesa Cat-

tolica condusse alla teocrazia universale, sistema derivato dal mondo orientale e romano; ma tanto la monarchia quanto la teocrazia universale sono un' assoluta negazione del diritto internazionale come quelle che rappresentano il predominio massimo della forza e il materiale assorbimento delle varietà, che costituiscono le nazioni rivestite di diritti e di doveri. I papi Gregorio ed Innocenzo, i quali regnando da padroni assoluti sulla cattolicità fecero della religione un principio di politica, vagheggiarono un ordinamento ideale di un Dio, un papa ed un imperatore, nel quale gli stati e le nazioni non avevano alcuna personalità spiccata.

Col cessare dell' arbitrato pontificale e col venir meno dell' unità religiosa e civile, sottentrando la Riforma, la quale politicamente fu la insurrezione delle schiatte alemanne contro la latina, prima sorse con la pluralità degli stati e con la loro riconosciuta indipendenza il germe di un diritto internazionale. Nel corso di questo grande periodo della storia della umanità nacque dall' Italia al mondo quegli che il primo illustrò gli studi di un diritto sino allora

sconosciuto. E questo sapiente fu Alberico Gentili. Nato nell'anno millecinquecentocinquantuno e morto nel milleseicentundici era stato proscritto di sua terra a causa di religiosa persecuzione; avendo trovato scampo ed asilo in Inghilterra acquistò grado di professore di giurisprudenza nella Università di Oxford. La vita di lui ebbe quella fortunosa esistenza che fu retaggio di quanti altri rivolsero il pensiero alla patria. Colà il Gentili pubblicò il primo trattato sistematico intorno il diritto della guerra scritto in latino sotto il titolo: *de jure belli*, della quale opera a voler bene stimare bisogna rammemorare le condizioni del tempo in cui fu data alle stampe.

In Italia eravi stato un risorgimento degli studì classici prodotto dalla caduta della Grecia per la quale i letterati di professione furono spinti dall' oriente a cercare un rifugio nelle regioni occidentali e questo risorgimento era stato l' antisignano della Riforma. Quanto alle scienze sociali Niccolò Machiavelli tra la fine del decimoquinto secolo e il primo quarto del sedicesimo aveva compiuto nella trattazione

della politica la medesima emancipazione che Pomponaccio e Telesio nella filosofia e poscia Galileo Galilei nella fisica; ma il segretario fiorentino studiando la politica come una scienza speciale dedotta dalla esperienza e dalla storia l' aveva isolata dal fine della giustizia e da ogni altro elemento morale. Siffatta mancanza di principio morale nella politica fu un difetto secondo la ragione della storia necessario, dacchè sino a quel tempo i casisti ed i religiosi, gente straniera per vocazione alle vicissitudini politiche, l'avevano confinato tra formole stazionarie e sottomesso al predominio del soprannaturale e del domma: a tale gravoso dispotismo tenne quindi dietro, come suole per legge di reazione, un sistema diametralmente opposto. Ora io dico che il Gentili arrecò nella scienza internazionale la stessa ardita innovazione fatta dal Machiavelli nella politica, e però egli va sopra ogni altro grandemente lodato ed ammirato. Nel libro di lui non vi ha ombra di astrattezze, di meditazioni, e vi cessa del tutto l' antica alleanza della teologia con la giurisprudenza, che prima aveva luogo in ogni scientifica trattazione.

Sulle orme ed a confronto del Gentili gli scrittori casisti di Spagna, Francesco Vittoria, monaco domenicano professore nella università di Salamanca, ed il discepolo Domenico Scoto mancano di grande importanza scientifica, poichè essi scrissero non altrimenti che avvolgendo nella teologia i canoni della politica; ma il Gentili invece sdegna di tener loro bordone, nè vuole scrivere un libro a modo antico, libro mistura di teologia, di metafisica, di morale, di giurisprudenza secondo la forma tradizionale della scolastica, e questa è la precipua e più bella gloria del nostro italiano, il quale ha il merito di aver fatto una esistenza a parte alla scienza del diritto internazionale: chè se oggi la dottrina di lui ne appare antiquata ed imperfetta, grandiosa e molto progressiva si deve proclamarla considerandola nel tempo in cui apparve.

Tra i moderni autori il signor L. B. Hautefueille scrive del Gentili nella *Storia delle origini, dei progressi e delle variazioni del diritto marittimo internazionale* il seguente giudizio. « Presso la fine del sedicesimo secolo com-

parve un altro che recò grandi progressi nella scienza. Alberico Gentili scrisse il primo trattato sistematico sul diritto della guerra. Troppo esclusivamente occupato del suo soggetto obbliò del tutto alcune parti importanti. Così egli dimenticò che una nazione quando anche sia in guerra con una o più altre vive in pace con i restanti popoli e che vi ha sempre de' popoli neutrali. La presenza de' popoli pacifici gli reca imbarazzo; egli nota la difficoltà sorgente dai diritti che possano richiamare; ma fa ancor più grave siffatta difficoltà col riconoscere ai belligeranti ed ai neutrali diritti contrari ed inconciliabili. Per risolvere la quistione resa per fatto di lui più complicata è costretto a riconoscere all' uno dei due diritti, cioè a quello del belligerante, una qualità superiore e tale una preminenza che debba l' altro sopravvanzare. Il Gentili dimentica che il diritto soprattutto tra enti indipendenti gli uni dagli altri è una cosa assoluta e la fa relativa e lascia ad una delle parti il giudicare de' punti sopra i quali si trovi la qualità relativa. Malgrado così grave errore l' opera del Gentili sarebbe con-

siderata ancora quale un capolavoro dell' ingegno umano se non avesse dato nascimento al trattato del diritto della guerra e della pace del Grozio.* »

Un altro egregio publicista d' oltremonti il signor Eugenio Cauchy nell' opera ancor più recente intorno il *Diritto Marittimo Internazionale* ha profferito un migliore e più saggio parere della dottrina del Gentili facendo più retta giustizia al precursore del Grozio nelle investigazioni della novella scienza del diritto internazionale; infatti a testimonianza di scrupolosa verità ammette che il Gentili non negò ma riconobbe teoricamente i diritti de' neutrali e che soltanto li limitò nella pratica « ad essi opponendo la forza inerte e fatale con la quale non si ragiona e che frattanto si addimanda *ragione di Stato*, necessità, salvezza del popolo.** »

Benchè qui manchi l' opportunità di fare un pieno esame così del testo che de' critici io vo' dire ai miei onorandi colleghi d' oltremonti

* Opera citata: Titolo IV. Terzo periodo. Sezione II. Scrittori e publicisti.

** Opera citata: Vol. II. p. 36.

che tali censure sono giuste in vista della dottrina, ma immeritate dall' uomo; inquantochè non si possa da scrittore del secolo decimosesto richiedere progressi a mala pena ottenuti nel decimonono. Accadde del Gentili come di tutti quelli i quali instaurano una nuova scienza: essi sopravvanzano il loro secolo, ma ne prendono in pari tempo parte degli errori e delle idee dominanti. Giammai un solo uomo del rimanente darà la piena soluzione di alcuni problemi i quali risolve un continuo lavoro e di più uomini e spesso di più epoche. Chi disconosca questa legge di continuità si farà ingiusto e negherà il merito de' grandi riformatori.

Ed io così discorrendo imputo a tale mancanza di coscienza storica in opera di critica alcuni rigorosi giudizî, che i più celebri scrittori francesi anche nel secolo scorso pronunziarono. Voglio dire del Voltaire che dà del pedante ad Ugone Grozio * e del Rousseau ** che più recisamente del primo lo biasima di avere giustificato la schiavitù e d' aver dubitato se

* Voltaire — Dialogue XXIV: *Hobbes et Montesquieu.*
** Rousseau — Contrat social, libre I, ch. II.

mai i principi fossero fatti per i popoli o questi per i principi senza osservare che al tempo del Grozio era la schiavitù giustificata da' teologi sulla travisata autorità della Scrittura e che del pari la forza brutale andava coronata sopra i troni e detta divina. Quanto a me, lo dico senza ambagi, i dubì del grande olandese contro la testimonianza eloquente de' fatti a lui contemporanei valgono l'istesso o più di certe moderne dichiarazioni di verità ancora dinegate e messe in non cale.

Del rimanente ritornando al mio tema mi giova rammentare che l'antichità non riconosceva scientificamente la neutralità al modo che noi oggidì la intendiamo e che essa costumava di trattare nelle guerre da inimico ogni popolo che non fosse un collegato. Idea e parola vennero in tempo più a noi vicino apportando maggiore mitezza ed umanità nel diritto della guerra. Il Grozio chiamava i neutrali dal nome di *medii;* il Bynkerskoek li diceva semplicemente *non hostes.* Questa nozione rimasta lungamente nel vago e nell'indeterminato fu ben tardi affermata nella scienza

del giure internazionale la quale, ad onoranza del vero sia detto, in questo speciale argomento della neutralità fu più partigiana degl' interessi della politica e della utilità delle potenze premi-nenti che rivelatrice del vero e sostenitrice del giusto.

Quando noi ci facciamo a studiare nel Gentili ci prende ancora ammirazione della eccellenza di alcuni principî che avvenimenti notevoli della moderna politica ci rendono più cari. Infatti il nostro autore annunziava a ritroso della opinione coetanea dominante non essere la dissidenza religiosa ragione bastante nè a guerra all' esterno, nè a violenze all' interno; e non abbiamo noi modernamente visto sotto mentite voci d' interessi religiosi soccorso di forze straniere un governo non sorretto dagli animi dei governati? Egli innalza a dignità di giustizia, di dovere ed a senso di buona politica ed amistà il porgere aíta a popolo oppresso; e non accadde ne' nostri tempi di vedere affranta di nuovo la nazionalità polacca e manomessa la indipendenza del popolo messicano? Non è oggidì Europa spettatrice imperturbata dell' eroica resi-

stenza del popolo cretese contro il musulmano furore? Il lettore non si starebbe dall'ammirare l'eloquente capitolo nel quale il Gentili riconoscendo il valore degl' interessi commerciali stima legittima ragione di guerra il diniego degli scambî e delle libere comunicazioni tra i popoli.

Recherò ad onoranza del Gentili ed a sussidio della mia non autorevole lode il giudizio che ne dà il Conte Federigo Sclopis nella Storia della Legislazione Italiana: « Questo scrittore italiano aveva abbandonato la patria per causa di religione, fu professore di leggi in Oxford e fu protetto dal famoso Roberto d'Evreux Conte d'Essex, favorito della regina Elisabetta. Intraprese egli tale opera come materia dianzi non bene svolta, riconoscendo che i giureconsulti periti solo nel diritto romano non gli soccorrevano, e dicendosi infastidito da quei pochi che avevano prima di lui trattato quel soggetto, come Giovanni di Legnano ed alcuni altri. Se mai fu un libro ricco di citazioni tratte da ogni maniera d'autori antichi o contemporanei allo scrittore è al certo questo del Gen-

tili; erudizione del resto recondita anzichè volgare, ma che soverchierebbe l' ingegno dello scrittore se con molta vivacità e con un certo piglio franco e reciso questi non s' inframmettesse per far trionfare le sue opinioni a confronto di quelle degli altri. È il Gentili tra i pochissimi, per non dire l' unico, dei pubblicisti dell' età sua che abbia osato desumere esempi frequenti dai casi occorsi a que' giorni, e dispensate sovr' essi lode o biasimo a suo talento.

L' opera del Gentili è divisa in tre libri: nel primo si espongono le cause giuste di far guerra, e l' autore entra a parlare fra le altre cagioni, di quelle che hanno tratto alla religione. Sebbene in un secolo agitatissimo da guerre per causa di religione, e fuoruscito egli medesimo per siffatta causa, il Gentili si mostra assai moderato in tale materia; discorre tranquillamente dei varii argomenti; raccomanda di non procurare danno allo Stato per motivi di novità religiose ed esorta i principi a mantenere unità di religione nei loro dominii.

Con simile equità di raziocinio egli esamina i diritti dell' impero e difende le autonomie dei

popoli, che una volta erano soggetti allo scettro di Roma.

Il secondo libro s'aggira intorno al modo di far la guerra e si diffonde su varii particolari che ragguardano alla buona fede, alla moderazione ed agl'interessi dell'agricoltura, del commercio e delle relazioni co' forestieri che debbonsi tenere, per quanto è possibile, illesi dai pericoli e dai danni della guerra.

Al terzo libro appartengono le quistioni sulle conseguenze della guerra dopo avvenuta la pace; e vi si ragiona della perdita della libertà e del terribile adagio: *esto servus qui nescivisti uti libertate*. E vi hanno in questo libro due capi che meritano singolare attenzione: l'11° che parla della mutazione delle cose, compresa la religione, che viene dalla guerra, scritto con gran mestizia, con locuzioni all'esempio dei profeti, e pieno di acutissime riflessioni; ed il 16° che tratta delle leggi e della libertà. Ivi si disputa dei limiti naturali imposti al principato e dell'interpretazione de'privilegi.» * Scris-

* Opera citata. Volume II. Progressi — Parte II pag. 591. Capo VII.

se anche del Gentili Sir Iames Mackinstosh ed il Wheaton; ma qui basta il riferire.

Opere minori del Gentili sono l' *Advocatio Hispanica* ed il trattato *De Legationibus* anteriori per data di pubblicazione all' altra sul diritto della guerra. L' una è una collezione delle decisioni sul diritto marittimo internazionale, prima raccolta di tal genere comparsa in Europa: l' autore attese a farla per essere stato nominato dagli Spagnuoli avvocato avanti la Corte delle prede d' Inghilterra. L' altra che dedicò a Filippo Sydney, il quale gli fu amico e mecenate, è un trattato intorno le ambascerie diviso in tre libri, nel primo dei quali si contiene una storica ricerca intorno la origine delle diverse specie di ambascerie e le cerimonie sancite dall' antico diritto de' Feciali; nel secondo si tratta delle immunità e dei diritti dei pubblici ministri, esposti nelle circostanze di luogo, di tempo pacifico o guerresco, negli atti della vita civile, nei beni e nella estensione alle persone della famiglia dei ministri e dell' ambasciata; e nel terzo si discorre delle qualità di un ambasciatore, « le quali, a dirla col

Wheaton, sono pel Gentili tanto numerose quanto quelle che Cicerone designava per formare un perfetto oratore. Oltre l' ingegno ed una grandissima attitudine a questa professione il Gentili vuole che un ambasciatore sia dotto nella storia e nella filosofia politica, che abbia dignitoso portamento, che alla prudenza unisca la fermezza, che si attenga scrupolosamente alla giustizia ed alla verità ». La storia della diplomazia ne prova quanto sieno stati pretermessi detti salutari avvertimenti, poichè con perpetuo danno dei popoli e sovente con rovina dei principi caddero per lo più gli uffici di ambasciatori nelle mani di gente favorita ed ignara. Benanche in quest' altra opera del Gentili si rivela il predominio della Riforma, perchè questa riconoscendo le ambasciate permanenti condusse tosto allo studio di una istituzione stata sino allora di minore importanza. Per questo io scrissi altra volta: la diplomazia permanente prese pure incominciamento dalla Riforma, perchè riconoscendo essa la pluralità degli stati ed anche diverse forme di governo fece sorgere la convenienza e la ne-

cessità di mandare in tempi, nei quali le vie di comunicazioni e di pubblicità non erano molto facili, uomini rivestiti di pubblico carattere a rappresentare gl'interessi dei loro sovrani. L'antichità non ammettendo che relazioni rare ed accidentali tra le genti non sentì questo bisogno; nell'India la casta sacerdotale sotto l'abito religioso ordiva la distruzione de'nemici; in Grecia ed in Roma le ambasciate erano speciali nei casi in cui sorgevano circostanze straordinarie, onde gl'invitati erano detti *legati, oratores:* soltanto i *proxènes* delegati dal popolo ateniese per proteggere i mercatanti nazionali nei paesi stranieri avevano un ufficio permanente. Le repubbliche italiane le prime ebbero profondi statisti e scrittori della scienza diplomatica, la quale era coltivata dai sommi cittadini e poeti con legazioni straordinarie, (come furono quelle a cui andarono l'Alighieri, il Petrarca, il Boccaccio, il Machiavelli, il Guicciardini) e prima ottennero per la floridezza commerciale diritti e privilegi consolari nel Levante. I Papi costumarono spedire agenti stabili riconosciuti col nome di *apocrisarii, re-*

sponsales presso i principi franchi; ma soltanto dopo il trattato di Vestfalia fu introdotto il sistema delle ambascerie permanenti. » *

Ed ora io qui fo punto per starmene nei limiti di una breve istoria, poichè ho detto quel tanto che prova essere stata la Italia la cuna della scienza del diritto internazionale. Ma se io fo come colui che vuole essere giusto con tutti e soprappiù con quelli i quali cedendo all' impulso di una nobilissima mente diboscarono agli altri gli sterpi di un aspro cammino in cui finirono per essere sorpassati, temerei di buscarmi la taccia di smemorato s' io non dicessi di un altro scrittore italiano più antico dello stesso Gentili.

Altri parli del milanese Giovanni da Legnano o di Martino Garato da Lodi che per essere stati teologici e canonisti alla foggia degli spagnuoli non sono dappiù de' dottori dell' ateneo di Salamanca, io dirò di Pierino Bello da Alba il quale fu lungamente dimenticato senza che di tale dimenticanza se ne scagioni in

* Il Progresso del Diritto pubblico e delle genti. Cap. XXV, pag. 103.

alcun modo il tempo ingrato. E questo obblio avviene perchè nel lavoro sovente fastidioso della bibliografia scientifica l' uno scrittore copia l'altro; e che se quindi accade un primo fallo di omissione, esso perdura continuo e sconosciuto attraverso secoli e generazioni sino a che non sorga l'ora avventurosa di una nobile ed inattesa riparazione, la quale pel nome del Bello fu data da un nostro illustre publicista moderno, di cui più tardi dirò. * Egli ne fe' noto che il Bello trent' anni prima del Gentili e sessanta del Grozio pubblicò un' opera: *de re militari et bello*, in cui non si occupa dell' arte della guerra e delle militari costruzioni; ma ricerca i principì regolatori di una guerra giusta, quelli di stringere alleanze, patti federativi, le regole degli assedì, i modi di concedere armistizì e di far paci e da ultimo espone i doveri de' condottieri, de' soldati, delle milizie provinciali così verso il principe regnante come fra di loro e contro i nemici dichiarati. Tanta materia distribuita con ordine

* Il prof. P. S. Mancini.

conveniente e logico è divisa in undici parti nelle quali il lettore è di sovente intrattenuto da gravi questioni svolte e risolute con spigliatezza di eloquio e libertà di principi. Il metodo è quello del tempo, cioè di desumere le dottrine dagli esempi abbondantemente raccolti dalla storia antica e nuova, aggiuntovi l'esame di questioni le quali si svolgevano sotto gli occhi dell'autore; nelle citazioni peraltro egli riesce meno abbondante del Gentili e del Grozio.

L'opera del Bello fu pubblicata a Venezia nell'anno mille cinquecentosessantatre, ristampata da Francesco Zileti nel XVI volume della grande raccolta: *Tractatus Tractatuum Juris* e meritò lodi dal Passavino, dal Menocchio e dal Pancirolo: il Tiraboschi scrive dell'autore « essere stato il primo per avventura che stesamente applicasse la scienza delle leggi all'uso della guerra. »

A queste notizie interessanti per la storia della scienza unisco un breve cenno della vita dello scrittore. Il Bello ebbe i natali nell'anno mille cinquecentodue; in giovane età addivenne Consigliere di Stato ed Oratore alla Corte del

Duca Emmanuele Filiberto di Savoia; nell'anno suo trentesimoterzo tenne l'ufficio di Auditore di Guerra negli eserciti di Carlo V alla guerra combattuta in Italia contro Francesco I; fu pure Consigliere di Guerra di Filippo II di Spagna, negoziatore delle più gravi faccende politiche per gloria e vantaggio del suo principe, a cui non ruppe mai fede e diè consigli con animo prudente e schietto spregiando gli abiti e le arti del cortigiano; infatti il Bello contro il parere di molti fu avviso non dovere il Duca Filiberto muovere al conquisto del Regno di Cipro al quale lo invitava Solimane e fece prevalere l'animo suo contro le voglie di conquista dello stesso Duca: fu poi arbitro per rimuovere le ragioni di guerra insorte tra fiorentini, lucchesi e modenesi dall'un canto ed il Duca di Ferrara dall'altro, e questo negozio condotto con grande senno fu strenuamente propugnato dal Duca Filiberto. Il Bello morì nell'anno mille cinquecentosessantacinque.

Dallo aver discorso di questi due italiani passiamo a guardare le condizioni politiche tra le quali sorsero, poichè i tempi fanno gli uomini

e ci spiegano l'importanza e la essenza dei principî scientifici. Chi consideri che un fuoruscito marcheggiano ed un giureconsulto piemontese furono i primi coltivatori della scienza del diritto internazionale potrà benanche ricercare le ragioni per le quali questi e non altri fecero onoranza a tali studi e sperimentar vero l'assioma della moderna filosofia della storia: che una dottrina è sempre lo sviluppo degli istinti dominanti nel secolo.

La pace di Vestfalia, considerata come l'epoca prima del diritto pubblico generale di Europa, fu opera precipua degli stati riformati: essa riconobbe diviso il gran continente europeo in molti stati, ponendo fine all' unità cattolica ed alla politica dittatura del romano pontificato, che aveva sino allora avuto a sudditanza i principi regnanti della terra. Nessuno ingegno italiano che non avesse obbedito alle mutazioni dei tempi ed ai principî divulgati dalla riforma avrebbe potuto altrimenti scrivere di una scienza, il cui primo disegno è la negazione di ogni unità imperiale, monarchica, teocratica, universale. Il Gentili perchè sfuggito alle politiche condizioni d'Ita-

lia e perchè nemico del papato potè accogliere idee, che erano nello istinto e nella coscienza di popoli posti fuori la comunanza latina. Io dico dell' opera di lui che non poteva uscir tutta da mente inglese e protestante, nè tutta da mente italiana e cattolica; ma che doveva essere la congiuntura dell' ingegno nostrano erudito negli studî di giurisprudenza e della prevalente influenza britannica.

Guardando poi alle condizioni politiche della nostra penisola nel secolo decimosesto ed ai mutamenti ne' suoi stati in questo tempo avvenuti si appalesa di leggieri il valore dell' opera del Bello. Con la fine dell' assedio di Firenze e con l' accordo sottoscritto sotto le mura di detta città Carlo V ebbe in *dedizione* l' ultimo avanzo della morente libertà italiana, e fece tornare a capo del reggimento dello stato non più popolare ma monarchico quell' Alessandro de' Medici fidanzato poco innanzi dall' imperatore stesso alla propria figliuola naturale Margherita. Benchè Genova acquistasse libertà temperata e durevole per opera del magnanimo e prudente Ottaviano Fregoso nel-

l' anno mille cinquecentoventotto il predominio straniero erasi in Italia tenacemente stabilito, avendo il trattato di Castel Cambresi del tre aprile mille cinquecentocinquantanove alla dominazione francese sostituita quella ironicamente detta protettorato della Spagna. Pertanto da questo trattato sorse primamente l' italiana politica tendenza della Casa di Savoja, la quale fu di adoperare la propria alleanza nell' equilibrio delle potenze europee ora volgendosi a Spagna, ora a Francia ed ora ad Austria col conservare la reputazione delle armi in ogni guerra ad acquisto di maggiore potenza e territorio nel sistema degli stati italiani: politica questa determinata dalla naturale posizione dei possedimenti sabaudi a piè delle Alpi.

Ora il Bello a norma della virtù militare del popolo piemontese, che mai non si smentì, ed a servigio della linea politica seguita da' suoi principi scrisse opera meritevole ed acconcia a provare l' alta verità di quell' assioma del Vico che *le dottrine debbono cominciare da quando cominciano le materie che trattano.* *

* *Scienza Nuova.* Deg. 106.

Intravedendo egualmente questa politica di espansione e di aspettazione sostenuto col duplice mezzo delle armi e della diplomazia dai duchi sabaudi Ottaviano Cacherano d' Osasco, chiarissimo magistrato e giureconsulto piemontese, scrisse la *disputatio an principi christiano fas sit pro sui, suorumque bonorum tutela, foedus inire ac amicitia infidelibus jungi ab eisque auxilium adversus alios principes christianos petere* * risolvendo negativamente la questione se fosse lecito a principe cristiano il collegarsi cogli infedeli o fare con esso loro trattati. La idea nel tempo vigente era che stante la distinzione dei casi di guerra tra giusta ed ingiusta, l'alleanza col musulmano fosse lecita nella prima. Contro questa opinione il Cacherano maggiormente ragionò, benchè assai tempo prima la storia avesse nella pratica risoluto diversamente il quesito con la lega tra Francesco I di Francia e Solimano II.

Oggidì il rammentare soltanto che altre volte fu gravemente disputata la onestà di

* *Ottaviano Cacherano comite Rochae Arazii secundo praeside excellentissimi senatus Pedemontani auctore.* Venetiis 1610.

simile alleanza sembra cosa superflua e stantìa, tanto più se si pon mente all'indirizzo politico della moderna Europa, che fa all'amore col Turco e ne rafforza la vita sorreggendolo contro la insorta Creta ed il diritto nazionale della Grecia al riacquisto della propria autonomia. Ma non dimentichiamo che sebbene molto costò di sangue e di danaro quella faticosa guerra d'oriente per cui la Turchia fu ammessa nel così detto *concerto europeo,* tuttavia pel trattato di Londra del dì sei luglio mille ottocentoventisette Inghilterra, Francia e Russia corsero per liberare il popolo greco dal musulmano furore quasi spinte da quell'istesso sentire per cui in un evo men civile le nazioni cristiane pugnarono ne' piani dell'Asia al riacquisto del gran sepolcro,* che nella pugna memoranda di Navarino fu doma e vinta l'asiatica resistenza; e che quando a questa condizione di dubbiezza tra il vecchio ed il nuovo ed alle pretese di falsi interessi succederà la ragione piena e vera dei principi

* Wheaton. Storia dei progressi del diritto delle genti. Quarto Periodo.

tornerà di nuovo vivissima la questione della esistenza della Turchia e sarà che Europa si vergogni e si dolga di non aver saputo dare preferenza al debole contro il forte, all' oppresso contro l' oppressore, rendendo ad un popolo che fu maestro di tutti gli altri una indipendenza magnanimamente rivendicata.

Altra quistione di merito internazionale oltre questa delle alleanze discussa del pari nella fine del secolo decimosesto ed al cominciare del diciasettesimo fu quella sul dominio del mare adriatico intorno la quale Fra Paolo Sarpi scrisse un trattato speciale. I fondamenti legali del giure pubblico italiano dichiarato dall' autore sull' adriatico anzichè solidi, sono speciosi e tali che oggidì non sembrano comportabili. Il Sarpi con molte citazioni di fatti storici e di autorità di scrittori assume di provare che coetaneo alla natura della Repubblica è il suo impero nelle adriatiche acque, poichè Venezia dal suo nascimento cercò nel dominio del mare possanza e libertà innalzando i suoi edifizî nel mare, il quale i profughi di Aquileja non trovarono sottoposto ad alcun dominio. È

noto che somministrò materia a siffatto libro la lagnanza de' Veneti contro le piraterie degli Uscocchi, gente dalmatina e raccogliticcia avente sede in Segna, terra dell' Adriatico sulla quale aveva signoria l' Arciduca d' Austria, Duca di Carintia. Questo sovrano non teneva a freno i sudditi pirati querelandosi che i Veneziani avessero imposto dazî ai navigli delle genti imperiali contro il principio della libera navigazione, mentre quelli soggiungevano essere in facoltà della Repubblica e senza impedire la libera navigazione di riscuotere dazî dai naviganti in un mare di suo dominio. Dopo aspra contesa sostenuta col valore delle armi nel mille ottocentodiecisette Venezia per la mediazione del papa e del re di Francia fece pace coi principi di Austria i quali assicurarono la navigazione dell' Adriatico confinando verso Turchia e massimamente a Carlstadt gli Uscocchi rimossi a forza da Segna e dal litorale.

Con questi autori il diritto internazionale si levò a dignità di scienza e prese forma propria e fu illustrata da Ugone Grozio, il quale primeggiò per potenza intellettuale sopra ogni

altro scrittore da non esservi ancora chi lo sopravvanzi od eguagli.

Così si chiude questa prima éra della storia degli studi nostrani del diritto internazionale dalla quale si apprende che quando volgevano poco liete le sorti della patria, essa con l'opera dello ingegno iniziando nuove dottrine si raccomandava tuttora all'ossequio del mondo.

Possano i giovani italiani non essere da meno degli avi ora che il tempo è propizio alle scienze e che noi possediamo il tesoro di una libertà la quale significa libertà di fare egregie ed onorate opere e non di vivere inerti e senza cura del patrio decoro.

EPOCA SECONDA

SOMMARIO

Il secolo XVII non reca grandi progressi nel diritto internazionale. — Il Selden è più lodevole come uomo di Stato che quale scrittore. — Il Zouch introduce il titolo di diritto *inter gentium*. — La nostra scienza resta ravvolta nel diritto di natura. — Il Puffendorfio tratta l'una e l'altra con metodo di assiomi geometrici. — Egli ed i due Coccei danno molta prevalenza al diritto romano disadatto a governare le relazioni internazionali. — Cristiano Volfio capo della scuola filosofica alemanna non trova discepoli in Italia stante l'indole pratica ed analitica dell' ingegno italiano. — Risveglio degli studi italiani nel secolo XVIII: originalità di essi nella nostra dottrina. — Il libro di Ferdinando Galiani: *dei doveri e diritti dei principi neutrali verso i guerreggianti*. — Confutazione dell' erroneo giudizio che ne dà l'Hautefeuille. — Migliore opinione del Cauchy. — Sposizione del detto libro. — Opere del Lampredi. — Ragioni per le quali in questa storia non si esamineranno opere che non fossero speciali trattazioni del diritto internazionale. — Pregi del libro: *del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra*. — Opera di Domenico Antonio Azuni intitolato: *sistema universale dei principi del diritto marittimo dell' Europa*. — L'autore ha il merito di avere tracciato un quadro della storia del diritto marittimo. — Dimostrazione della influenza che i fatti

politici hanno su queste opere scientifiche. — Guerre marittime ed avvenimenti che somministrano materia ai menzionati autori. — Bella considerazione dell' Ugoni.

I tempi seguenti peraltro riescirono poco favorevoli al progresso di detta scienza, poichè i cultori non la circoscrissero nei limiti tracciati. Nulla dicendo di Giovanni Selden, che col suo libro del *Mare Clausum* si acquistò la rinomanza di essere l' avvocato di una causa ingiusta e paradossale e degno più delle lodi dovute ad un uomo di stato che ad egregio scrittore; menzionando appena Bernardo Zouch il quale sostituì alla denominazione di diritto delle genti l' altra più esatta di diritto internazionale, ravvisiamo essere la nostra scienza rimasta involta per lungo tempo nell' altra maggiore e più vasta del diritto di natura, perlochè le mancò quell' impulso decisivo da cui doveva acquistare un reale avanzamento.

Dire delle cause che ne divagarono i limiti non è facile impresa, ma forse si può con verità asserire che uomini privi di capace ingegno vollero ricercarne i principi come di dovere nell' altra più vasta del diritto

naturale che mal riuscirono da tali faticose indagini a separare l'una dall'altra e molto meno compirono il gran disegno di una piena riforma nelle discipline sociali primamente tentata e proposta dal Bacone. Di tal guisa il Puffendorfio nel decimosettimo secolo stese il manifesto di una scienza che trattasse non soltanto dei diritti e dei doveri dell' uomo verso la famiglia e lo stato ma anche di quelli tra nazione e nazione, e in questo ampio tema poggiò il diritto internazionale sopra assiomi di metafisica recando ad esso poco vantaggio e condannandolo ne' limiti della romana giurisprudenza disadatta a governare le relazioni degli stati. Per la prevalenza del diritto romano anche i due Coccei col Puffendorfio furono tratti a legittimare un gran numero dei barbari costumi della guerra e della servitù militare.

L'intelletto italiano non s'immedesimò in tale epoca con detta scuola, la quale non essendo stata punto progressiva è tuttora con opposte sentenze giudicata ma più di sovente riprovata.

Nella prima metà del decimottavo secolo Giovanni Cristiano Volfio, d'ingegno più metodico ed eletto di questi ultimamente nominati, abbracciò in una sua opera voluminosa tutte le parti della scienza con ordine esatto, conciso e con linguaggio di deduzioni tra loro connesse a modo di assiomi o sillogismi; ma questo autore, che fu il capo della scuola filosofica d'Alemagna, non ebbe tra noi discepoli, poichè l'indole italiana abborre dal sostituire le astrazioni vuote alla realtà; ma invece pone i fondamenti degli studi speculativi sulla obbiettiva concretezza, nè s'innamora di dottrine non connaturali all'analisi ed alla esperienza. E della naturalezza e nazionalità delle opere intellettuali potrebbe far fede lo studio degli scrittori nostrani anteriori all' invadente rivoluzione francese i quali non ismentirono le tradizioni del nativo ingegno. Degno e nobilissimo tema sarebbe di esporre l' ufficio adempiuto dal Giannone, dal Beccaria, dal Pagano, dal Verri, dal Genovesi, dal Coco e dal Filangieri con la diffusione delle loro ardite ed innovatrici opinioni, che prima menarono ad una riforma pacifica e poscia ad altra

radicale e vorticosa delle condizioni sociali; come degno e bellissimo studio sarebbe d' indagare gli indugi frapposti dalla vittoriosa rivoluzione francese alla esplicazione d' una coscienza tutta nazionale la quale sola può essere arbitra e giudice della trasformazione politica della patria; poichè l' esperienza ne addimostra che non vi ha stabile riforma che non sia fatta progressivamente e dal popolo desiata ed accetta e che l' attività nazionale deve muovere da forze indigene. Ora ne' termini della mia materia non cade dubbio che i nostri maggiori hanno conservato una legittima influenza ed hanno sorpassato le altre nazioni nel secolo scorso ed all' aprirsi del presente.

Ferdinando Galiani nato nel mille settecentoventotto e morto nel mille settecentottantasette e Giovanni Maria Lampredi nato nel mille settecentotrentadue e morto del mille settecentocinquantatre pubblicarono sulla fine del secolo anzidetto due opere intorno le questioni dalle quali la coscienza del tempo era agitata. Il primo innanzi di scrivere un trattato di diritto internazionale dal titolo: *de' doveri e dei di-*

ritti de' principi neutrali verso i guerreggianti era venuto in grande rinomanza nella repubblica delle lettere e delle scienze con pregiatissimi scritti sul commercio de' cereali e sulla teoria monetaria, argomento questo che la scuola economica italiana aveva tra gli altri molti prediletto. Quantunque egli fosse uomo di chiesa, seppe esercitare uffizî diplomatici conoscendone bene i maneggi e gli artifizî. Ingegno sottile, vivace, penetrante, l' autore del *Socrate immaginario*, i cui arguti detti pieni d' attico sale vanno ancora ripetuti nelle conversazioni napolitane e d' oltr' alpi, indagò il primo con acume ed in ogni sua parte i diritti ed i doveri dei neutrali. Il signor Hautefeuille, che dopo un secolo fè materia di trattazione l' istesso tema prima svolto dal pubblicista meridionale, ce ne diè un giudizio tanto breve per quanto severo. Egli dice: « l' autore che pretende ricondurre la discussione di queste gravi questioni alla precisione di un assioma di geometria dopo aver consacrato un capitolo intiero a stabilire massime e principî s' occupa alla fine del contrabbando di guerra e porta avviso doversi mettere nella

classe delle cose proibite non soltanto le armi, le munizioni e gli strumenti, ma pur anche i materiali adatti alla costruzione di grandi macchine da guerra. La parte belligerante non deve già impadronirsi degli oggetti di contrabbando, ma deve esser pago di catturare la nave che li porta e consegnarla al proprio sovrano che solo ha il diritto di giudicarla. La riparazione de' danni e finanche la guerra sono le pene da infliggere a quel principe neutrale che avesse negletto di punire i suoi sudditi colpevoli di contrabbando.

Il blocco fittizio non essendo agli occhi del Galiani mezzo efficace per forzare il nemico alla pace non è un mezzo lecito di guerra e non deve adoperarsi. Questo autore non si cura di esaminare la questione se la bandiera debba coprire il carico della nave, ma dai suoi ragionamenti risulta in modo positivo che egli inclina all' affermativa per ragioni peraltro talmente speciali, che, sconosciute prima di lui, non gli saranno tolte, io credo, da nessun altro pubblicista. La visita è indispensabile e la sicurezza del belligerante lo esige; ma

essa deve consistere nel semplice riconoscimento della bandiera; le ricerche sono proibite, perchè costituiscono un atto di giurisdizione, che non può appartenere a nessun popolo sulle nazioni libere ed indipendenti; la nave incontrata dall' incrociatore può sottrarsi alla visita con la fuga, poichè chi fugge non minaccia più la sicurezza dell' incrociatore stesso.

Il tribunale competente a statuire la validità delle prede condotte nel porto del catturante, è un tribunale misto sul genere di quello proposto dall' Hubner: sulle prede condotte ne' porti neutrali giudica il sovrano di que' porti. Questo scrittore è troppo lungo e diffuso; spessissimo spinto a biasimare quelli che lo hanno preceduto, si crede astretto a cercare argomenti nuovi e risoluzioni straordinarie per non adottare le altrui. Frattanto la sua opera è fondata sopra i principî della legge secondaria ed egli ha realmente contribuito ai progressi della scienza. *

Sia a me lecito di non lasciar passare siffatto giudizio dell' illustre scrittore di Francia il

* Histoire, p. 463. Titre. V. Quatrième Periode.

quale addebita al nostro Galiani un intendimento così ridicolo come inverosimigliante: se il signor Hautefeuille, il quale pure in altra sua opera molto si è arricchito dello studio del pubblicista che aspramente riprende,* avesse meglio conosciuto le condizioni della vita e l'indole dell'autore nostrano ne avrebbe valutato lo stile, vero e schietto rappresentante del pensare di lui. Del rimanente lo scrittore parigino non ignora affatto che il diplomatico di Napoli scrisse il suo libro per sovrano comando e nella massima fretta e che perciò senza altra sospetta intenzione trattò la scienza del diritto internazionale con quel suo gusto di filosofo e di uomo di lettere che il signor Cauchy ha saputo meglio stimare. Nel metodo il Galiani aveva annunziato di voler bandire il sistema delle aride deduzioni geometriche avuto in pregio dal Volfio e che poscia il Vattel troppo largamente corresse nella sua opera; e nello stile animato e colorito

* Vedi l'opera dell'Hautefeuille: *des droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime.* Volumi due.

non si appalesa qual freddo dottore che sviluppa una tesi, ma qual uomo che sostiene appassionatamente la causa del progresso e di una larga libertà: da questa vista i movimenti oratorii che adopera sembrano, a mio credere, atti allo scopo d'un ingegno novatore.

Ed ora si ascolti il Cauchy: « Nulla rassomiglia meno al sillogismo che gli svolgimenti filosofici ed oratorî ai quali s'abbandona nelle esposizioni delle sue dottrine e per ciò merita lodi, poichè il metodo usato dal Volfio nello esporre la scienza del suo tempo non era più adatto a servire d'iniziativa a nuovi progressi nel diritto internazionale marittimo. Il Galiani non è meno aperto e convinto nel dichiarare che la scienza del diritto delle genti è mal basata sul rovinoso fondamento che bisogna cambiare. In nessuna opera scritta intorno tali materie sono state svolte più idee nè più liberamente e con maggiore ingegno combattute le dottrine anticamente ammesse nella scuola. * » Non è dunque da sconfessare il merito della

* E. Cauchy Vol. II. p. 284. V. Epoque.

eloquenza nelle grandi orazioni pel trionfo della umanità e della giustizia.

L' abolizione della schiavitù e della corsa marittima saranno i grandi titoli di onore del secolo diciannovesimo. « E nel rendere grazie a coloro de' quali questi due grandi progressi faranno benedetti i nomi nelle storie, non dimentichiamo, dice lo stesso signor Cauchy, di far giustizia al modesto scrittore il quale col cuore preso di pietà pei mali, a cui altri erano indifferenti, adoperò in mancanza d' altro potere, la sua eloquenza per perorare la causa della debolezza e del diritto. * »

Dall' aver confutato le severe opinioni dell' Hautefeuille con quelle d' un amico e collega suo discendo a dire brevemente delle altre parti dell' opera del mio concittadino. ** E prima noterò d' aver egli strenuamente oppugnato il vecchio principio più che del diritto delle genti della barbara prevalenza della forza, che ogni mezzo e modo di offesa fossero leciti al

* Cauchy Vol. II. p. 285.

** Il Galiani nacque a Chieti, loco natale di chi scrive.

nemico, ed aggiungerò del pari avere il Galiani divulgato quelle belle idee progressive che fecero della guerra una contesa infra stato e stato e non più una strage scellerata e senza regola di popolo contra popolo. Egli più che intravedere comprese questa legge del progresso che il decimonono secolo altamente professa, e corresse il rigore del preteso diritto della necessità ammesso dal Gentili per assoluto ed imperioso. Con queste tendenze egli quindi sconfessa nella teoria del blocco e del contrabbando guerresco d'essere diritto del belligerante il fiaccare in qualsivoglia modo le forze del nemico ponendo invece che allora soltanto possa interdire il libero commercio quando con lieve danno de' neutrali torni sommo il vantaggio della parte combattente e non altrimenti. E ciò basta, chè il dire più oltre dilungherebbe la mia opera contro necessità trattandosi di un autore che gli storici della scienza di ogni nazione pongono con riverenza tra i primi per merito nella trattazione del diritto marittimo il quale negli ultimi tempi Francia ed Inghilterra più specialmente studiarono.

Il Lampredi che fu professore nella università di Pisa esordì col pubblicare un trattato generale col titolo: *juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata* che tosto fè seguire dall' altro più speciale intorno il *commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra.*

Del primo libro io qui non terrò discorso, avendo fatto proposito di non dar luogo in questa mia storia che a quelle pubblicazioni, le quali hanno per solo argomento il diritto internazionale e di tralasciare le altre che solo in qualche singola parte ne favellino, come a mo' di esempio accade di scorgere in ogni volume di diritto di natura o di filosofia del diritto; e prego il mio buon lettore a tenere in mente questa mia dichiarazione, perchè io non debba rinnovarla più oltre.

I principi del savio toscano non sono punto dedotti dai documenti del diritto scritto, ma invece esposti qual frutto di una diligente e perseverante riflessione spoglia di puntigli nazionali e d' ogni preconcetto sistema. Benchè lo scrittore con la sua dottrina non si allontani del

tutto da quella supposta contraddizione di diritti tra i neutrali ed i belligeranti notata dal Gentili e seguita da altri, pure vi adduce un notevole progresso nella pratica applicazione, dacchè pone che questi diritti per fine e natura cotanto diversi debbano procedere per quanto fosse possibile paralellamente; così che pel commercio dei neutrali respinge la divisione delle mercanzie in due classi e riconosce ad essi per naturale il diritto di vendere e trasportare ai belligeranti vettovaglie e munizioni da guerra, come dichiara diritto naturale per i belligeranti di usare di ogni espediente per contrastare questo diritto de' neutrali.

Dall' aver posto principî affatto assoluti il Lampredi si libera riconoscendo l' efficacia di una legge convenzionale tra i popoli civili atta a determinare i limiti del diritto di necessità ed a specificare le mercanzie che vanno poste fuori commercio durante una guerra e con questo giure convenzionale risolve un antagonismo, il quale avrebbe menato ad una continua lesione dei diritti de' neutrali.

Noi non discenderemo all' esame delle spe-

parti speciali del libro di questo autore. Oggidì certamente si può rifiutare del tutto la sua dottrina del preteso conflitto dei diritti, la quale non ha più sostenitori, e non accettare la massima che alla neutralità basti di essere esattamente imparziale volendola noi negativa e consistente nel non fare; ma gloriandoci degli avanzamenti dei nostri studì ammiriamo volontieri tali principî diffusi in un tempo nel quale per i frangenti di gravi ingiustizie ben degna di cura era la sorte dei neutrali.

Il Lampredi meno divulgato e conosciuto del Galiani è tenuto in gran conto dagli stranieri, e l'opera sua fu recata in francese dal sig. Peuchet nell'anno X (millottocentodue) della repubblica francese. Lo stesso Conte Federigo Sclopis gli rende grande onore, ed accennando appena del libro del Galiani bellamente e con diligenza discorre dell'altro. *

Domenico Antonio Azuni è l'ultimo pubblicista italiano del decimottavo secolo che mandò alle stampe nell'anno mille settecentonovantasei

* Storia della Legislazione italiana. Progressi. Parte II.ª Capo VII.° pag. 619.

un' opera intitolata: *sistema universale dei principi del diritto marittimo dell' Europa*, due anni dopo riveduta, rifatta e pubblicata in testo francese. Fra il cozzo delle armi questo autore tracciò un nuovo disegno della scienza del diritto internazionale marittimo col riconoscere innanzitutto l' importanza di una esposizione storica, e quindi prima di trattare questioni teoriche fece una classificazione cronologica delle più notabili leggi marittime di tutti i popoli, come saggio della storia dei progressi del diritto marittimo con una divisione per epoche così precisa che fu imitata appuntino dal signor Eugenio Cauchy nell' opera innanzi citata. La dottrina dello Azuni è un po' soverchiamente rigorosa per i diritti de' neutrali, ma in essa la ragione dell' umanità e le pacifiche tendenze sono bene sostenute. *

Questi tre autori sorsero tra noi sul cadere

* L' abate Crisolia R. Professore di Etica nell' Accademia Militare scrisse nell' anno MDCCXCI un libro in due volumi col titolo *Principi di Diritto Pubblico ovvero Saggio sopra i libri del Diritto della guerra e della pace*. Napoli. Stamperia di Michele Morelli. Essendo una mistura delle dottrine del Grozio e dell' Einnecio ne fo appena cenno in questa nota.

del secolo passato, chè il precedente non ne ebbe di sorta; avvegnacchè quando un popolo manchi di vita politica quasi del tutto resti privo di movimento scientifico. Si trascorrano di volo le condizioni della Europa in queste epoche e gli avvenimenti ci daranno ragione della lunga inerzia del settecento e della rinascente dottrina del secolo che seguì. Dacchè con la scoperta delle Indie erano cambiate le vie del commercio europeo e del tutto era scaduta la possanza italiana tra domestiche e straniere signorie, mancarono in ogni punto i continuatori delle nostre dottrine. Il Trattato di Utrecca nell'anno mille settecentotredici fatto per impedire la riunione della corona di Spagna a quella di Francia col riconoscere le pretese di un ramo cadetto della Casa Borbone e col togliere alla monarchia spagnuola il Belgio, il Milanese ed il Napolitano dati alla Casa austriaca, ebbe ad esercitare grande influenza ne' destini italiani per i mutamenti territoriali e non per la vita politica, poichè nel compilare detto trattato non si badò punto al consenso delle popolazioni divise e suddivise tra nuovi padroni a

causa del sistema di equilibrio europeo. L'altro di Passarovitz del mille settecentodieciotto recò alcuni vantaggi alla Repubblica Veneta, ma in pari tempo gli tolse il dominio della Morea; da ultimo quello di Aquisgrana dell'anno mille settecentoquarantotto conferì alla patria una pace ed una inerzia lungamente durevoli. Dopo questi notabili eventi per lungo volgere di tempo il movimento politico e militare di Europa prese altre vie, quelle del nord, ove la Prussia acquistò per valore militare forte credito e la Russia dall'essere stata asiatica nazione addivenne europea ponendosi anche nel novero delle potenze marittime; mentrechè le gelosie navali di Francia ed Inghilterra congiunte a cause di controversie per alcuni limiti dei rispettivi territorî dell'America del nord somministrarono così abbondante materia agli studî del diritto internazionale marittimo, quanta ne potè dare una guerra durata sette anni per terra e per mare, condotta con aspre rappresaglie e terminato senza mutamenti negli stati di terra ferma, ma con l'acquisto delle colonie per l'Inghilterra a scapito e spese della Francia e della Spagna.

Anche la seconda guerra marittima terminata con la pace di Parigi dell' anno mille settecentosessantatre fece sorgere molteplici questioni per i rispettivi diritti degli stati belligeranti e neutrali circa la navigazione ed il commercio, dacchè tutte le potenze marittime pubblicarono ordinanze più o meno dannose al pacifico traffico. Dalle opere degli autori innanzi nominati ancora più si riconferma l' assioma del Vico di sorgere le dottrine a sistemazione della materia, e gli altri scrittori stranieri quali il Rutherforth, il Barbeyrac, il Real, il Mably, il Valin, il D' Abreu ed il Pothier scrissero non altrimenti che per istruire i loro connazionali su questioni allora di grande importanza.

Accade sempre che il movimento scientifico di una nazione di poco preceda od accompagni l' altro politico, e così tornò ad essere della nostra Italia quando fu ritolta al lungo abbandono. Infatti appena con Pier Leopoldo di Lorena, con Carlo terzo di Borbone e con Vittorio Amedeo secondo di Savoia incominciò tra noi il periodo delle pacifiche riforme sorsero coetaneamente valorosi intelletti a pro-

pugnarle. La Toscana aveva il merito di possedere per istituzione di Gian Gastone ultimo della stirpe medicea una cattedra speciale di diritto pubblico fatta illustre dagl'insegnamenti di Pompeo Neri nell' anno mille settecento e più tardi da quelli del nostro Lampredi; Napoli sotto la sapiente amministrazione del Tanucci aveva compiute mirabili riforme e rotto da ultimo con finezza diplomatica il vassallaggio, che l'avvinceva alla santa Sede mediante il dono della chinea ed il censo di settemila ducati d'oro; ed il Piemonte tra le altre innovazioni aveva veduto vieppiù ridotto i vincoli feudali.

Senza toccare di moltissimi altri studi i quali presero materia dalle necessità de' tempi osservo che andavano all' unisono col movimento politico della loro patria le opere del Galiani, del Lampredi e dell' Azuni, i quali presero a scrivere di neutralità quando per la guerra aperta tra Francia ed Inghilterra dopo l' insurrezione delle colonie americane l'estesissimo litorale italico doveva essere messo al sicuro dalle offese delle parti combat-

tenti. La quale sicurezza era molto desiderata ma non sempre ottenuta da' piccoli stati per mancanza di forze; e perciò nell' argomento speciale della neutralità la scienza s'assunse il carico di far trionfare la giustizia. Il che nota sapientemente Camillo Ugoni nell' opera della *Letteratura italiana* dicendo « che gli scrittori che propugnarono le ragioni del diritto contro l' abuso della forza (in materia di neutralità) tutti e tre appartengono a mediocri od a piccoli Stati che sono sempre quelli che più hanno bisogno d'invocare la giustizia. Così l' Hubner fu danese, il Galiani napolitano, e il Lampredi toscano; » * si aggiunga: sardo l' Azuni.

* Riferita da Federigo Sclopis. Opera citata. Parte II.

EPOCA TERZA

SOMMARIO

Guardo retrospettivo su la scienza nei secoli scorsi. — Fini parziali di essa. — Mancanza di un autore che abbia trattato il diritto internazionale in tutte le sue parti. — Opinione di P. Rossi sulle condizioni di questa scienza in Europa. — Cagioni politiche e razionali dello stato empirico di essa. — Proibizioni governative. — La libertà scientifica delle università alemanne. — La scuola storica tedesca. — Sua immobilità. — L'antica scuola filosofica giudicata dal Rossi. — Kant. — Hegel. — Sue conclusioni di diritto sociale. — Giudizio del Wilm sulla filosofia hegelliana. — Esempio storico della niuna influenza della scienza del diritto internazionale nei destini della Germania. — Gli scritti del Bohlmann e del Zachariae sopra la successione al ducato di Brunswick. — L'Italia ligia nella filosofia alle dottrine tedesche studia nelle sociali i fatti della sua storia e si conserva originale. — Tendenze politiche del secolo XIX esposte dal Gervinus. — La rivoluzione francese diversamente giudicata. — Cambiamenti che recò. — In qual modo destò una coscienza nazionale in Italia. — Promesse d'indipendenza fallaci perchè fatte da congiurati e da stranieri. — La Santa Alleanza. — Grandi mutamenti che il trattato di Vienna portò nella carta geografica di Europa. — Effetti che produsse: fusione tra popoli connaturali e guerre d'indipendenza. — All'azione succede il raccoglimento

scientifico. — Pellegrino Rossi e G. Domenico Romagnosi determinano le nuove dottrine. — Opere nelle quali le espongono. — La dottrina del *non intervento* è il solo lavoro speciale di diritto delle genti fatto dal Rossi. — Suoi pregi e suo difetto nascente da fine politico. — *La Scienza delle Costituzioni* del Romagnosi. — Esposizione della sua teoria riguardante la politica esterna. — Il *Diritto internazionale privato* di Niccola Rocco. — Importanza dell'opera. — Mancanza in essa di un principio organico. — Cenno di un recente studio del Rocco per rintracciare tale principio. — Operetta del Lucchesi-Palla sul diritto marittimo.

Ora facciamo una breve sosta sul limitare del nuovo secolo e per aver seguito la formazione ed il movimento della scienza del diritto internazionale dal sedicesimo alla fine del diciottesimo diciamo se le dottrine divulgate, le opere scritte, ricche di erudizione e di sapere, fossero all'altezza di quel senso filosofico che informava le altre parti degli studi e confessiamo senza ambagi che non erano, perchè se in esse raffiguriamo la grande possa del pensiero riformatore, i veri servigi prestati ad imperiture verità con abbattere sconvenienti errori e pregiudizî e flagellare immani atrocità, dall' al-

tro canto ravvisiamo che ebbero un ufficio ed un fine limitati a due soli punti del diritto internazionale; dacchè i Bello, i Gentili, i Galiani, i Lampredi e gli Azuni scrissero solamente o del diritto della guerra o del marittimo senza che fosse sorto fra noi chi col raccogliere e collegare tanta dottrina sotto un solo principio organico pervenisse a fare un' opera compiuta ed originale di tutte le parti della scienza, di cui favelliamo, della quale opera ha tuttora desio la nostra patria. Io dico senza tener calcolo di vanità nazionali che tale nobile impresa sinora nonchè fallita non è stata nemmeno tentata e che le altre nazioni non hanno maggiori ricchezze o più ventura; poichè gli autori stranieri per lo più lasciarono il diritto internazionale frammisto nel più generico del naturale o lo trattarono in una specie di enciclopedia del diritto, come fece il Vattel col suo libro il quale è tuttora il manuale in vigore del vecchio diplomatico ed una popolare traduzione delle idee del Volfio.

Pellegrino Rossi saggiamente espose le ambiguità, nelle quali era la scienza del diritto

internazionale scrivendo: « Gl' ingegni positivi non recano favorevole giudizio intorno le opere di diritto internazionale che sono generalmente reputate per classiche. La erudizione del Grozio, le formole geometriche del Volfio, la semplicità troppo superficiale del Vattel, le cognizioni pratiche del De Martens non bastarono ad imprimere a questa parte così importante del diritto tutte le qualità di una scienza regolarmente svolta, perchè i principî non ne sono stati distrigati, nè le conseguenze dedotte con quella nettezza, con quel rigore, che appagano l'intelligenza ed ingenerano la convinzione. Quasi diresti che nel diritto delle genti sia uopo contentarsi dell' approssimativo e che non vi abbia principio che possa resistere a tutte le conseguenze, non regola che non si trovi soffocata da numerose eccezioni, non dottrina che non sia costretta a patteggiare con la opposta. Tutto sembra indeciso, arbitrario, instabile come gli avvenimenti, ed a seconda degl' interessi, delle opinioni e degl' insegnamenti di coloro i quali soprastanno agli accomodamenti politici de' grandi stati. In una parola il di-

ritto delle genti è tuttora tra le miserie dell' empirismo e se in qualcheduna delle opere ostenta forme scientifiche è per apparenza ingannatrice. » *

Ed ora discorriamo delle cause che impedirono la formazione d' una scienza del diritto internazionale di merito incontrastabile e pari ai fini maestosi ai quali essa intende, e ricerchiamo se la nostra Italia nel suo novello risorgimento e nella presente riforma sociale possegga una scuola in tale studio, che faccia dimenticare le giuste censure ora allegate.

Sonovi cagioni altre politiche ed altre razionali, che valgono a spiegare il fatto annunziato dal Rossi. Innanzi tutto bisogna accusarne quello spirito di resistenza mossa contro la rivoluzione francese di cui si vollero condannare non soltanto gli eccessi, ma benanche le massime e che non s' arrestò ad una lotta di politica reazione nella quale i principi della santa alleanza impiegarono tutte le loro forze

* Mélanges d'economie politique, de Politique, d' Histoire et de Philosophie publiés par ses fils. Vol. II. Droit des gens. *Intervention*. p. 442.

militari ed i popoli ogni loro vigoria, ma che trascese del pari nel dominio del pensiero. Poi bisogna notare che la nostra scienza fu fatta segno ad una singolare sventura per essere stata continuamente sopraffatta dalle ingerenze interessate di diplomatici che di sovente víziavano i principî e sconvolgevano il retto giudizio del pubblicista, servendo invece i fatti compiuti dalla forza e le ambiziose passioni: della quale ingerenza niuna altra scienza più della nostra può menar lamento. Infine se le scienze sociali hanno per oggetto lo studio del benessere degli uomini, questi attesero con preferenza a ricercare le migliori forme di governo ed a stabilire le buone guarentigie della pubblica libertà e della sicurezza della propria nazione, anzichè a studiare l' armonia dei diritti, dei doveri e della libertà di tutte le nazioni e di tutti gli uomini oltre i confini di una patria e di un regno. Da ciò si spiega quella specie di indifferenza o scetticismo che persino gl' ingegni più chiari non si peritano di mostrare contro uno studio poco diffuso e pochissimo compreso.

Per altro se menti elettissime avessero voluto raddoppiare di sforzi e rassicurare l'avvenire della scienza, ch'è la più ricca di promesse per la felicità de' popoli, la Santa Alleanza congiurata a danno delle genti europee loro avrebbe impedito di trovare un asilo in cui innalzare lo stendardo del libero esame, poichè tutti i maggiori governi essendosi mutuamente dato sicurtà di conservare sempre le stesse forme di governo e lo stesso interno ordinamento negavano qualsiasi protezione e ritoglievano ogni pace ai pubblicisti, che si appalesassero liberi ed indipendenti. E queste essendo le politiche condizioni accadeva che gli studiosi accettassero per testi officiali del diritto delle genti e per guida della diplomazia alcune esposizioni di astratti teoremi, che una innocente filosofia costumava divulgare. Le scuole poi tacevano su tali insegnamenti reputati *arcana imperii, nomina principibus ingrata.*

Si vorrà forse opporre che i principi della vecchia Alemagna non proibirono ai sapienti delle loro contrade ricerche scientifiche e profonde, che lasciarono sussistere le cattedre di

diritto naturale e pubblico e che il lustro della nuova scienza tedesca sorse primamente dal giorno in cui la reazione dei costumi e dell'indole de' suoi popoli conquistati cominciò contro la razza conquistatrice. Non io certamente negherò questo fatto verissimo; ma chi mi vieta di chiedere quali sieno stati i risultamenti di una piena libertà data alla scienza? Le università alemanne, specie di un quarto potere nello stato, accolsero un gran numero di sette scientifiche, le quali non condussero ad una condizione sociale e politica migliore. Dall' un canto la scuola storica, adottando la massima fondamentale che le istituzioni politiche e legislative non dovessero formarsi con dialettica, ma essere la produzione di uno svolgimento lento e successivo della nazione a guisa dei costumi e della favella, piegava ad una credula eccellenza la quale astringeva a lunga immobilità la vita sociale: questa scuola avrebbe lasciato tuttora la Germania in tali condizioni da contentare pienamente gli arbitri del potere se per essere ai nostri giorni quasi abbandonata non avesse trovato da ultimo profonda sepoltura sui campi di Sadowa.

L' antica scuola filosofica non uscendo dal suo battuto sentiero e non lasciando il suo monotono gergo si diffondeva col fare ancora nuovi adepti in altre contrade senza recarvi grandi progressi; essa è stata con gaiezza e senza pietà giudicata dal Rossi. « È una scuola che gode di una grande reputazione d' innocenza a segno che le sue dottrine ottennero naturalità persino nei paesi meno disposti a riconoscere l' indipendenza del pensiero e delle opinioni. Per siffatto modo gli allievi di detta scuola che risale per l' origine oltre l' ultimo secolo sono in gran numero e pochi sono quelli che osino confessare di non sedere negli stessi banchi. Quanti insegnanti e scrittori intenti a scoprire ed a spiegare il diritto eterno, immutabile, imprescrittibile che Dio ha scritto nel cuore dell' uomo! Il che, a dirla per le brevi, non toglie che essi si appiglino a mille teorie diverse e divulghino opinioni per lo meno molto dubbie. » * Credo superfluo l' avvertire che la innocenza di questa scuola fu riconosciuta e protetta dai nostri governi negli sfortunati

* Rossi. Mèlanges. *Rapport du droit avec la civilisation.*

tempi del nazionale letargo e che dopo il risorgimento politico tale ortodossia pedantesca alberga ancora in molte scuole; benchè ognuno sappia che le sue sistematiche esposizioni d'idee primitive ed astratte riescono per lo più inutili quando non sono dannose. Più tardi i continuatori del Volfio e del Puffendorfio furono sostituiti dal Kant e suoi discepoli che seguendo ragionamenti e principî astratti presero più alto volo, ma non più sicuro. Dalle lunghe discussioni della scuola storica con la filosofica non vennero fuori migliori progressi pel diritto internazionale in Alemagna, nè arrecò grande miglioramento il sistema dell'Hegel che per le sue conclusioni all'assolutismo del governo, alla onnipotenza dello stato ed alla sommissione dell'individuo riusciva un sistema favorevole alla epopea imperiale distrutta dalla confederazione di guerra dei sovrani di Europa e poscia rinnovata in parte dal nipote del Grande Napoleone. Di questa filosofia, che Napoli tentò introdurre tra noi, lascio dire all'illustre Willm nella sua storia della filosofia tedesca. Questo autore condanna « una filosofia per la quale il fatalismo ed

il diritto del più forte sono posti sul trono, per la quale l'individuo è spoglio della sua personalità e responsabilità e destituito a segno da non essere più che una goccia nel torrente dello spirito universale, e la quale dice espressamente che la virtù e la giustizia, la iniquità e la violenza, i vizî e le buone inclinazioni, le azioni personali, le grandi e le piccole passioni, il delitto e l'innocenza, la grandezza della vita pubblica o individuale, l'indipendenza ed i destini delle nazioni sono dei *punti di vista*, di cui la storia universale non deve punto occuparsi. »*

Gli avvenimenti politici degli ultimi anni darebbero a me numerosi esempi pratici per dimostrare la poca importanza che il diritto pubblico e quello delle genti quali oggidì esistono in Alemagna hanno avuto nelle decisioni dei nuovi destini di questa grande nazione; ma per non uscire di carreggiata mi limiterò ad allegarne uno solo. È noto che nella previsione della vacanza del trono di Brunswick parecchi eredi si presentavano da candidati al ducato e che specialmente le famiglie reali di Prussia e

* Willm. T. IV. p. 33.

di Annover avrebbero affacciato pretese. In questa condizione di cose due sapienti pubblicisti, forse senza superiore delegazione, presero a discutere anticipatamente intorno i pretendenti alla successione. Il Dottore Bohlmann di Berlino e lo Zachariae, celebre professore di diritto pubblico a Gottinga, l'uno a favore della Prussia e l'altro dell'Annover, scrissero parecchi opuscoli * nei quali sostennero che il ducato ed il suo popolo erano da trasmettersi per via di successione, come nel diritto civile si trasmette un podere col suo selvaggiume e con gli armenti; sicchè tali autori reputano tuttora vitali quelle dottrine tardive che servivano di fondamento al diritto ereditario dei principi nei secoli andati e che tra noi furono dinegate dalla rivoluzione vincitrice; essi nelle loro deduzioni di diritto non hanno in alcun conto il

* Ecco la lista degli opuscoli.

Denkschrift über die prioritätischen Ansprüche Preussens an das Herzogthum Braunschweig-Wolfenbüttel von Otto Bohlmann. Berlin 1861. bei Miller und Sohn.

Zur sogenannten Braunschzweig'schen Successionsfrage. vom D. Zachariae Leipzig-Hahn'sche Verlagsbuch handlung.

I. Das successionsrecht im Gesammthause Braunschweig. Lüneburg, vom D. H. A. Zachariae. Leipzig. 1862.

giure della sovranità nazionale per cui il popolo avrebbe dovuto essere appellato ad arbitro della elezione della forma di governo e di una nuova dinastia. *

Questo uso di trattare questioni politiche ed internazionali a modo di processi giudiziari, ne' quali si pubblicano consultazioni e memorie e si domandano in gravi casi i pareri delle facoltà universitarie di diritto o consulti di famosi giureconsulti, è tra noi da lungo tempo caduto e per citarne esempî fa uopo risalire ai secoli scorsi; infatti possono essere ricordati il processo per la successione al ducato del Monferrato promosso dal Duca di Savoia e la istanza del Cardinale Alessandro Farnese al trono di Portogallo, la quale fu raccomandata dal collegio dei dottori della università di Perugia. ** Potrà essere che ritorni l'epoca di richiedere il suffragio de' dotti; ma prima abbisogna che le scienze legali sieno pienamente divise dalle politico-sociali.

* Per la seguita incorporazione dell' Annover alla Prussia questa sarà la erede del ducato di Brunswick.

** Sclopis. Revue de Legislation. Settembre 1846.

Dallo avere brevemente esaminate le condizioni scientifiche del diritto pubblico di quella nazione che vive nella patria del pensiero torniamo in questa Italia e contempliamola nel periodo di preparazione al suo rinnovamento. Aperta all' ingerenza straniera, divisa ancora in molti piccoli stati dopo la così detta restaurazione dell' anno mille ottocentoquindici, la nostra patria, anzichè conservare indipendente almeno la vita morale e meditativa, cambiò di signoria intellettuale e, smesse le dottrine filosofiche di Francia, accolse le tedesche; per tal modo nella maggior parte del paese la scienza del diritto mancò quale prodotto indigeno e soltanto si occupò a vestire di fogge italiane sistemi accattati dallo straniero. Questa mancanza di originalità non fu peraltro comune ad ogni parte del sapere, perchè le scienze sociali se non la filosofia conservarono l' indole nazionale e si resero interpreti dei più positivi bisogni del nostro secolo e della patria col preparare e rendere facile la sociale restaurazione e con lo studiare la duplice tendenza de' tempi moderni indicati con acume dal Gervinus. Il nostro se-

colo questi scrisse: « all' interno ha per oggetto ordinamenti politici più liberi, ed all' esterno la guarentigia dell' indipendenza dei popoli e delle razze fondata sopra una separazione politica conforme alla naturale distinzione delle nazionalità e delle lingue. I due grandi esperimenti fatti sotto la dominazione universale di Napoleone, la libertà oppressa all' interno e l' indipendenza violata all' esterno sembrano pesare tuttora della loro gravezza sul secolo; di guisa che gli eventi importanti degli ultimi dieci anni possono essere considerati come proteste contro la continuazione o il rinnovamento di simiglianti esperienze. I moti popolari dell' epoca hanno quindi per siffatto riguardo una duplice relazione con i due più grandi avvenimenti dei venticinque anni scorsi, ed o si riferiscono alla rivoluzione francese ed ai suoi conati per la emancipazione politica interna od alle guerre di affrancamento ed alla loro tendenza verso la separazione delle nazionalità e l' esterna indipendenza dei popoli. »*

In opposizione delle teorie cosmopolite del

* Introduzione alla Storia del secolo XIX. p. 160.

secolo precedente, per le quali ogni distinzione di popolo a popolo potevasi cancellare, gl' italiani studiarono nelle fonti della natura il diritto di scuotere la dominazione straniera e gli elementi che costituiscono ad ogni nazione una vita propria ed autonoma, traendo i loro ammaestramenti dai dolori patrì i quali sono gli identici per ogni altra nazione che succombe al triste giogo della forza.

Ed ora accenniamo dei mutamenti recati dalla rivoluzione francese e dal rifacimento territoriale e politico della Europa per indicare le conseguenze che addussero nei destini della nostra scienza. Disparati quanto gl' interessi, varii come le credenze sono i giudizi che si pronunziano sul maraviglioso evento di questa rivoluzione che chiuse il secolo passato ed aprì il nuovo. Gli ultramontani la dicono con breve parola la lotta di satana contro la chiesa; molti pubblicisti, filosofi, storici e poeti la libertà e fratellanza umana, secondo il vangelo, riproducendo i pensieri dell' abate Fauchet e del Lamourette coetanei ed attori nella grandissima lotta; i liberi pensatori confutano questa opinione che

riallega i moti di Francia alla tradizione cristiana.* A me non reca sorpresa tant' abbondanza di contrarî pareri, avvegnacchè questa epoca è a noi troppo vicina ed oggidì più che mai è viva la lotta tra la fede e la ragione; nè posso credere che le discrepanze di giudizî a lungo andare cesseranno quando io scorgo dopo diciannove secoli molti domandare ancora che sia e che valga la dottrina del cristianesimo, la quale moltissimi diversamente intendono e spiegano e assai pochi mettono in opera. È vano rispondere all' iracondo ultramontano; ammiro quei generosi spiriti, che pel bisogno di affidare la loro idea ad una tradizione religiosa credono di poter trasformare il giuoco del Pallamaglio nel Sinai e il Mirabeau in un nuovo Mosè;** ma

* Per la prima opinione vedi Monsignore Ségur, *La Revolution*, e Louis Veuillot, *Mélanges*, vol. I.°; per la seconda Alexis de Tocqueville, *L'ancien regime et la Revolution*, Buchez et Roux, *Histoire parlamentaire de la Revolution française*, Laboulaye, *L'état et ses limites*, Michelet, *Histoire de la Revolution*, De Carnè, *La Bourgoisie et la Revolution française*, Lamartine, *Les Girondins*, Huet, *Le Regne social du christianisme*. Si veggano per la confutazione degli anzidetti giudizî i due volumi del Laurent, La *Revolution française*.

** Laurent.

io dico non potersi negare che la rivoluzione mosse una guerra di esterminio al cristianesimo, cui volle sostituita la religione della natura: confessando le colpe del sublime dramma, deplorando che in esso la sovranità sopraffece la libertà e la scuola dei Rousseau e dei Mably l'altra dei Montesquieu, Voltaire, d'Holbach, Turgot, Condorcet, ne riconosco pure le grandi gesta ed i sociali progressi: i corpi privilegiati dell'antico regime distrutti, il potere regio trasformato, la nobiltà affranta, la potenza del clero estinta, i diritti dell' uomo rivendicati. Tante innovazioni rifecero la società dalle fondamenta e resero vero il profetico annunzio del Goethe che tra il cannoneggiamento di Valmy rispose ai vinti uffiziali prussiani, con i quali combatteva: «oggi comincia una nuova éra della umanità; voi potete dire di avere assistito al suo nascimento.»*

Questa rivoluzione si svolse in tre periodi distinti; nel primo attese ad interne riforme; nel secondo a difendersi, nell' ultimo fu invadente e

* Goethe *Campagna in Frankreich.* Opere: volume XXX. pag. 75. e seg.

conquistatrice. Nelle due prime fasi aveva per sè ogni buono diritto, nè poteva essere impedita; i principi non i popoli le mossero aspra guerra: ma dirsi universale e fare il giro del mondo fu eccesso dannoso, perchè vi ha una nuova specie di dispotismo: la libertà non chiesta e non adatta al grado di civiltà e di sapere sociale, per cui vi sono popoli che non fanno le rivoluzioni ma che invece le patiscono. In Italia novatori ed uomini di scienze accendevano a grandi speranze gli animi loro e salutavano festosi i rinnovamenti francesi, perchè nei sistemi di filosofia, nelle idee economiche e di legislazione essi divulgavano eguali dottrine e le stesse tendenze: studii chi creda il libro di Niccola Spedalieri *dei diritti dell' uomo* e lo paragoni alla celebre dichiarazione della notte del dì quattro agosto mille settecentottantanove. Ma questa medesimezza di idee speculative limitata alla classe dotta non era fatta per dar vita a movimento sociale pieno e spontaneo, nè per tollerare che lo straniero si recasse tra noi a darci libero governo. Poco solide quindi furono le repubbliche dai nomi di cisalpina,

cispadana e transpadana, nè meglio fondate e stabili le evocazioni del classicismo romano e le vivaci reminiscenze delle istituzioni italo-greche nelle terre meridionali: le tradizioni del regno italico restarono come promessa di una più grande riunione politica prodotta questa volta dal consenso spontaneo dei popoli e dal diligente esame delle nazionali tradizioni. Lievito peraltro e cemento di una coscienza nazionale furono tra noi i frequenti maneggiamenti della carta geografica italiana, la scossa recata alle autonomie municipali, la coscrizione militare, che confuse le genti dei diversi stati italiani e le riaccese al valore guerresco, il quale crea e conserva le nazioni; mentre il senno, l'eloquenza e l'ingegno le nobilitano ed arricchiscono.

Cessati i prestigi della fortuna francese, stanchi i nostri popoli ad sanguinose guerre, umiliati da condizioni che li rendevano avvinti agl' imperiali e stranieri destini, pensarono a separarsene col disegno di unificare la patria e darla a governo del caduto Napoleone. Questa salvezza vagheggiata da congiurati, che aprirono

trattative coll' imperatore rilegato nell' isola di Elba, andò a vuoto per avere il Bonaparte prescelta la impresa chiamata poscia dai cento giorni. I bandi d' indipendenza che un Guglielmo Bentink inglese ed un Conte Nugent tedesco pubblicavano nel pensiero di sollevare contro Francia i popoli italiani e l' ardito espediente del Murat, che tentò di salvare l' acquistata corona formando ad unità la penisola, prendevano tutti movenza dallo istinto di natura che fa l' uomo amante della patria ed abborrente da straniera signoria; ma mancarono di effetto e di pratico valore appunto perchè divulgati da sovrani e duci stranieri. Quando la Santa Alleanza al predominio francese sostituì il tedesco la coscienza italiana comprese le calamità de' tempi e le aspirazioni future. Restarono accese per dilatare più vasto incendio le faville di libertà e di eguaglianza; a vincere il nuovo giogo straniero piegavano gli animi vinti e non domi.

È strano senza fallo il nome di restaurazione dato all' opera del Congresso di Vienna, avvegnacchè sieno pochi i tratti di Europa che abbia-

no recato maggiori mutamenti nella vita degli stati senza alcuno rispetto della popolare volontà e della spontanea formazione di essi. Le smisurate voglie di conquista dei più forti collegati della guerra contro Francia produssero gravi spogliazioni di diritti e forzose agglomerazioni di popoli; quindi si vide Venezia malgrado quattordici secoli di autonomia ridotta a provincia dell' impero austriaco; Genova quasi dopo nove secoli di sovrana indipendenza aggregata ai dominî di Piemonte e Sardegna; la autonomia di Lucca quasi estinta; Malta ritolta ai cavalieri di Rodi; cessato l' impero germanico uscito dal Congresso di Vestfalia con trecentocinquanta stati; la Germania ordinata in una confederazione di principi in cui i popoli non avevano nè voce nè rappresentanze ed i signorotti vivevano stentatamente tra il contrappeso delle due maggiori potenze Austria e Prussia; la Sassonia dimezzata per far più pingui i regni vicini; parecchie città anseatiche incorporate, la Norvegia stretta alla Svezia, la Finlandia alla Russia, la Polonia di nuovo spartita fra i potenti nordici; le Isole Jonie e la Dalmazia date a nuovi padroni; il Belgio confuso con la Olanda.

In questo violento stampo di una nuova carta geografica europea dovevano sorgere diverse tendenze: coesione e comunanza di vita per comporre una sola congregazione politica tra gli stati di una sola progenie, di unica favella e di medesimi affetti, ingenerando questi il salutare e nobilissimo principio di nazionalità; odii e resistenza tra popoli l'uno prevalenti sull'altro ed uniti senza possibilità d'innesto, perchè mancanti di comunanza di pensiero, di stirpe, di lingua, di tradizione e di storia. I potentati che come l'Austria e la Russia più oppressero e disconobbero con capriccioso ed innaturale dominio l'indipendenza di antiche nazioni e le autonomie di molti stati spinsero i popoli di Europa a combattere con l'armi e le congiure la violenza e la coazione ed a dividersi secondo i caratteri della spontaneità e del sentimento nazionale. Perchè la Santa Alleanza non risparmiò nessuna mortale percossa alle genti europee, rapida e violenta fu l'opera di emancipazione; solendo l'eccesso della offesa provocare individui e popoli a disperata resistenza.

Quei magnanimi pochi che amanti della patria la servirono prima coll' ingegno e poi col braccio e con la mente, continuarono tra le sventure di più duraturo servaggio a renderle onore col porre a studio ed innalzare a dignità di scienza le ragioni e le massime di un nuovo giure sociale; quindi Pellegrino Rossi, ch' era stato l'autore degli appelli alla indipendenza italiana divulgati dal Murat, e Gian Domenico Romagnosi legislatore tra le genti lombarde durante il regno italico, entrambi pubblicisti celeberrimi e capiscuole, separando con cura il vero dal falso, il possibile dal chimerico, indovinarono le nuove necessità della scienza sociale ed accennarono novelle leggi soprastanti alla formazione degli stati ed alle relazioni internazionali. Nè l' uno spirituale, nè l' altro tendente alla scuola del senso scrissero speciali trattati di diritto internazionale, ma entrambi nelle loro opere di giure costituzionale ci porsero innanzi sapienti e belle indagini intorno gli elementi costitutivi della nazionalità. Le straordinarie condizioni della vita del primo, il suo esilio, la sua vita politica, che lo rese ospite e citta-

di[illegible] di Francia e soprappiù la tragica e triste fine procacciarono grande popolarità alle sue opere, alle sue lezioni fatte note a tutte le nazioni da una favella universalmente parlata; onde l'ufficio di ragionare della parte degli scritti di lui che toccano le relazioni degli stati non torna a me difficile e va adempiuto con brevità. Ma per lo contrario le deduzioni del Romagnosi furono ignote lungamente a noi ed ai forestieri sino a che la *Scienza delle Costituzioni,* lavoro postumo, non fu stampato durante la generale insurrezione dell' anno mille ottocentoquarantotto. Niuno ai dì nostri ignora quei capitoli di ragione costituzionale ne' quali il Rossi indaga speculativamente l' ottima ordinazione di uno stato modello. Pochi forse hanno studiato la dottrina del Romagnosi intorno le relazioni esterne della monarchia rappresentativa, esposta nell' opera indicata.

Pellegrino Rossi per mezzo dell' analisi e della osservazione ricerca un tipo di associazione civile e lo ritrova in un ordinamento politico omogeneo all' ordinamento sociale o naturale mentre osservava nel suo tempo il

contrasto tra il primo ed il secondo: quindi scrisse: « Niuno affermerà che ogni ordinamento sia sociale sia-politico torni del pari conforme al principio della civile associazione. » E sotto il riflesso di questa costituzione sociale egli esamina i principali elementi che la compongono: la razza, la popolazione, la lingua, la religione e l'incivilimento. Quanto al primo elemento ammette « che uomini di razza o soltanto di famiglie differenti piegano più difficilmente a comunanza di vita e che recano in un'associazione civile elementi disgreganti e tali da addivenire cagioni di perturbamento »* onde conchiude « che una società civile e regolare non possa idearsi con uomini diversi di razza e forse anche di famiglie. »** Passando poi a discorrere della popolazione agglomerata sopra un vasto territorio confuta le politiche chimére di monarchia universale, ma accenna del pari alla condizione subalterna precaria ed incerta

* Mélanges — Tome second. Histoire et Philosophie — Droit constitutionnel. Chapitre X. *Des principes qui président à la formation de l' Eata tu point de vue speculatif.*

** Chapitre XI, §§ 1 — *Race*, p. 59.

de' piccoli stati che hanno autonomia piuttosto apparente e posta a discrezione di straniere volontà; infine avverte che non vi ha limite numerico all' aumento della popolazione, scrivendo: « è tuttavolta impossibile il dire con cifra la somma a cui possa crescere la popolazione di uno stato solidamente costituito, la quale molte circostanze possono modificare. » *

Un capitolo intorno la lingua è ancora più pregevole, dappoichè determinatane tutta la morale possanza l' autore pone che « la incorporazione politica di due popoli parlanti differenti idiomi non sia che apparente sino a che sussista la detta differenza. » ** Con brevità determina il valore della differenza delle religioni nello Stato. « La diversità delle religioni nello Stato può infatti alterare l' unità nazionale e per la influenza che hanno sopra gli spiriti credenze differenti e per la superiorità che le leggi conferiscono ad una chiesa particolare sopra tutte le altre. » *** Da ultimo riconosce

* Chapitre XI. § II. *Nombre*. p. 71.
** Chapitre XI § III. *Langue*. p. 74.
*** Chapitre XI § IV. *Religion*. p. 79.

sotto la denominazione generale di civiltà la possanza delle scienze, delle arti, delle lettere, del diritto, delle abitudini e de' costumi, la quale giunge a tener distinto l'un popolo dall'altro.

Qui corre obbligo di avvertire che il nostro autore presta soverchia fede alla intima fusione di due civiltà, ancorchè fossero tra loro omogenee. Questa legge della naturale attrazione non è cotanto sicura quale egli la pone, poichè una gagliarda resistenza insorgerebbe contro ogni conato di fusione che non fosse desiata e chiesta dai due popoli. Vedrà il lettore quanto vi sia di vero nel seguente brano: « Popoli di omogenea civiltà si confondono facilmente per non formare che un solo ed unico popolo soprappiù quando la civiltà di un grado inferiore non pretenda imporsi con la forza ad altra di grado superiore. Per questa considerazione nulla sarebbe stato più facile che lo incorporare alla Francia e Svizzera e Belgio. L'Inghilterra avrebbe trasfuso senza sforzi la propria nazionalità nella Irlanda, se odiose leggi non avessero innalzato un'artifiziale barriera infra i

due popoli. » * Pure a me non sembra che il Rossi con questa denominazione generica abbia voluto indicare una identica nazionalità od almeno una comunanza di origine, di lingua e di postura geografica; e lo argomento da quanto appresso: « La unione è quasi impossibile tra due civiltà di già sviluppate, soprattutto se alla differenza delle leggi, delle abitudini e de' costumi si aggiunga la diversità di religione e di favella. » ** Questi belli frammenti sono i più importanti che sotto la considerazione del mio speciale studio riscontro; benchè non debba tacere che essi mancano di una vera elaborazione scientifica e metodica.

Per un solo speciale argomento il Rossi scrisse un importante studio di diritto internazionale: parlo della sua teorica del non intervento *** la quale è pregevole per insigni meriti contenendo la scientifica trattazione di questa massima della moderna politica, col-

* Chapitre XI § V. *Civilisation.* p. 84.

** Chapitre XI § V. *Civilisation.* p. 89,

*** Pubblicata nella *Rèvue Française,* numero di giugno anno 1838, è stata riprodotta nel Volume Primo: Mélanges. Vedi p. 442 Droit des gens. *Intervention.*

l'aiuto della quale i popoli fecero a brani il trattato della Santa Alleanza, che fu il più grande delitto contro la vita delle nazioni. La teorica del non intervento del Rossi esattissima per la trattazione di diritto e per una deduzione chiara e severa sarebbe tuttora una delle più istruttive lezioni e delle migliori regole di politica se non facesse luogo a due eccezioni contro l'assoluto principio di non intervento, il quale è la libertà individuale degli stati; eccezioni così illegittime nella scienza come dannose nelle applicazioni. Il Rossi ammette nelle potenze straniere il diritto d'intervenzione per prevenire lo stabilimento di un nuovo governo e per mettere fine ad una ostinata guerra civile, ma solo quando tal governo fosse di sua natura aggressivo e producesse per gli altri pericolo reale, imminente, inevitabile, o quando la guerra civile fosse tale che per immediato ed inevitabile risultamento dovesse compromettere la sicurezza ed anche la esistenza delle potenze vicine. Il nostro autore pone queste due eccezioni per giustificare nell'epoca in cui scriveva la condotta del ministero francese verso il Por-

togallo nella guerra civile colà destata, poichè Don Miguel tentò far sua la corona della moglie donna Maria che l'aveva ottenuta dal padre abdicante don Pedro.

Io non avrei voluto scorgere questo guasto della esattezza scientifica fatto dall'illustre pubblicista italiano per essere propizio a gente amica e potente, ma se io non m'inganno sembrami di ravvisare essere cotanto parca la latitudine fatta alle intervenzioni contro l'assioma opposto che il nome e l'autorità del Rossi non possono persuadere qualsiasi studioso a riprodurre le dette due eccezioni. Che il Rossi le ponga porgendo quasi la prova della irrazionalità di esse mi è dato argomentarlo dal riservatissimo linguaggio, che adopera e che quì stimo di allegare. « Nullameno, egli scrive, come può accadere nell'ordine civile che il *sistema preventivo*, sempre pericoloso in sè stesso, sia accidentalmente legittimo, così pure nell'ordine internazionale, se lice siffattamente parlare, può accadere che potenze straniere abbiano per eccezione il diritto di opporsi alla formazione di un governo che di pro-

pria natura costituisse uno stato di ostilità contro di esse e che recasse in sè contro uno o parecchi altri governi un principio di aggressione evidente ed inevitabile. Tale sarebbe, verbigrazia, la fondazione di una reggenza barberesca traente esistenza dalla pirateria e dalla depredazione. Questa sostituzione accidentale del sistema preventivo al repressivo non arreca alcuna violazione al principio, nell' istesso modo che il divieto di far della casa un magazzino da polvere non lede punto il principio della libertà di domicilio. In sostanza è una delle applicazioni del diritto di pace e di guerra preso nella sua più grande latitudine; prevenire un' aggressione imminente e certa è permesso, ma è d' uopo che il motivo sia serio, sincero e che non traligni giammai in un pretesto. * » In seguito il Rossi afferma che quantunque per le insurrezioni patiscono sempre gl' interessi commerciali, non vi sia diritto ad intervenzione in risarcimento di tali contraccolpi, e poi soggiunge: « ma può accadere che il paese in cui la guerra civile s' impegna sia posta in tal

* Scritto citato, pag. 153.

modo e che l'epoca in cui la guerra civile scoppi sia talmente feconda di agitazioni e turbolenze, che il risultamento immediato, inevitabile di esse sia di precipitare tale o tale altra potenza vicina in una violenta perturbazione, di compromettere anche la sua esistenza, d'accendere un conflitto generale i cui risultamenti sarebbero incalcolabili. In simili casi le potenze minacciate hanno il diritto d'interporsi per prevenire la lotta per la stessa ragione per cui hanno il diritto, come testè dicemmo, d'interporsi per prevenire lo stabilimento di un governo che fosse di propria natura aggressivo; ma sempre con la stessa condizione che il motivo sia serio, il pericolo reale, imminente, inevitabile. »*

Domando venia al lettore di avere esposto alla distesa tale dottrina speciale; ma questo assioma del non intervento è vitale e non va punto trascurato, anzi bisogna preservarlo da qualsiasi ambiguità essendo esso di gran valore nel tempo nostro per la salvezza dei diritti popolari contro interne tirannie. Non sarà spregevole, bensì utile che accostandomi alla scienza

* Scritto citato pag. 468.

viva e contemporanea, ne discorra con più ampia esposizione disvelando quelle che a me sembrano errate nozioni.

Gian Domenico Romagnosi nel prevedere « tutte le declamazioni dell' oscurantismo e tutte le persecuzioni del dispotismo » che gli sorgerebbero contro, incomincia nella seconda parte della sua opera dalla confutazione della monarchia universale opposta alla varietà geografica, alla pluralità delle favelle, alle differenze di religione, di gusto e di istituzioni, e quindi per aver negato l' assorbimento di più nazioni in un solo stato ne ripone la vera potenza non già nelle forze fisiche ma nelle morali. Confutato l' empirico espediente dell' equilibrio politico accetto soltanto ai despoti, ne sostiene un altro naturale e sorretto dalla mutua guarentigia di tutte le nazioni che sarebbero impegnate a contrastare qualsiasi conquista contro natura, e ravvisa per l' avvenire di siffatto ammodernato equilibrio la necessità del risorgimento di tutte le nazioni, le quali ben comprende e determina, onde scrive: « conchiudo pertanto che l' equilibrio fra le potenze

europee non sarà mai effettuato fino a che ogni nazione non abbia acquistata la propria indipendenza. Dico ogni nazione e quando io uso questo nome intendo dinotare una popolazione nella quale la natura stessa abbia impresso il tipo dell'unità geografica e morale.» Il venerando scrittore si fa quindi a ricercare i mezzi atti ad ottenere questo equilibrio naturale e nel porre la forza a servigio del diritto raccomanda una guerra generale nel riscatto delle nazioni; dell'ostacolo de' trattati nè punto nè poco si sgomenta e chiamandoli la legge del forte prova non esser convenzione duratura se disconosca la sicurezza di una delle parti contraenti. « Ora se la natura suggerisce l'ingrandimento dello Stato come mezzo necessario d'incolumità e di sicurezza, l'ordine eterno lo santificherà come giusto; se ad ottenere questo scopo sia necessaria la guerra, l'ordine eterno la santificherà come pia; se a muovere una giusta guerra sia necessario deviare da una convenzione l'ordine eterno santificherà questa deviazione come legittima, perocchè fin da principio ogni convenzione in-

volge essenzialmente la clausola di non offendere la reale sicurezza di chi contrae. » Da queste leggi di ragione internazionale svelate dal Romagnosi la scuola italiana ha desunta la moderna teoria della inalienabilità del territorio nazionale, poichè nelle relazioni esterne la cessione della patria equivarrebbe alla schiavitù nella civile società; ed oggidì sono dimenticati i tempi nei quali Ugone Grozio annunziava esser lecito ad un popolo il darsi in servitù di un altro. Da questa massima scaturisce l' altra delle guerre nazionali o di difesa, che equivalgono nel giure internazionale alla difesa individuale riconosciuta nelle nazioni; pone da ultimo il Romagnosi il principio cardinale del diritto delle genti, vale a dire il mutuo rispetto della indipendenza delle nazioni, il quale meglio, a suo dire, si consegue con le unità nazionali che non per gli ordini federali.

Delle idee di lui che sono a mio credere inappuntabili, penso di aver riferito le maggiori; soltanto mi sembra poco efficace e ragionevole il disegno di una guerra generale per comporre ad indipendenza le na-

zioni, perchè queste debbono trovare elementi di esistenza e di forza in loro stesse e non accattare aiuto dalle straniere. Raccomando alla gioventù che semprepiù studi nei nostri autori le patrie dottrine e che porti la sua attenzione sul libro del Romagnosi, il quale è poco conosciuto nelle nostre scuole, benchè in una forma poco popolare e sovente disgradevole contenga sommi veri di moderna ragione.

Prima di separarmi dalle opere di questi due eccelsi scrittori, che se fossero vissuti in tempo di governi onesti e civili, sarebbero stati a capo del movimento scientifico italiano, mi si lasci muovere doglianza contro quei ministri consiglieri di sovrani malvagi, che la nemesi implacabile della storia punirà di aver afflitto tali sommi ingegni e ritolto le loro opere ai propri concittadini; infatti dobbiamo la raccolta di quelle del Rossi scritte in idioma francese all'amor patrio del grande statista Carlo Farini, che ne' più belli giorni della sua vita politica ne decretò la pubblicazione recentemente eseguita; per cui da poco sono state diffuse fra gl' Italiani.

Crediamo di avere riferito con verità i pensamenti de' due illustri scrittori e muoviamo pel nostro cammino avanzando nel tempo ed accostandoci ad un periodo più moderno della scienza. E qui è mestieri di favellare di una opera di peculiare materia, cioè del *diritto internazionale privato* di Niccola Rocco, che da più di trenta anni acquistò fama per la novità dei suoi studi. Questo giureconsulto che fu prima relatore alla Consulta Generale del Regno delle Due Sicilie conservò il grado di magistrato nel nuovo regno ed ebbe dal governo incarico di dettare ragione commerciale nella università napolitana. Una pregevolissima relazione del conte di Portalis all' accademia delle scienze morali e politiche di Francia fatta nel mese di maggio dell' anno mille ottocentoquarantadue fè notare il valore scientifico di questo trattato che sollecitamente acquistò autorità dottrinale nelle scuole e nel foro. Guardando l' epoca di questa pubblicazione si ravvisa immantinente che un tal libro provvedeva all'avanzata necessità del tempo, nel quale si erano strette relazioni e create novelle attinenze tra i popoli

risguardati quali individui di una sola universale famiglia. Se si tien conto della infanzia in cui vivea questa parte del diritto universale si aumentano di molto i pregi dello scrittore di cui si ragiona. Nè il Grozio, nè il Puffendorfio, nè il Volfio, nè il Cumberland ed il Burlamaqui con lo stesso Vattel avevano determinati principî di pratica utilità in questo diritto; nè i saggi lasciati dai due Coccei, dai due Voet, dal d' Argentré, Burgundo, Erzio, Zieglerro, Rodemburgio ed Ubero erano meno imperfetti; quindi il Rocco indovinò la materia e servì nobilmente la scienza. Io non terrò dietro alle numerose questioni sul conflitto delle leggi che egli tratta con giustezza, con abbondante dottrina e ricca erudizione, benchè esposte in una certa forma astrusa, che molto toglie del bello a questo dolce e scorrevole idioma del sì. Nè vo' tacere che in tutta l' opera vi ha difetto di una organica unità o, per meglio dire, di un principio fondamentale di tutte le teoriche, onde il libro sembra più una eruditissima raccolta di dissertazioni bene ordinate che non un trattato metodico. Lo Story contemporaneo

espositore della stessa scienza pose invece per principio il consenso espresso o presunto delle nazioni a riconoscere lo imperio delle leggi straniere per ragione di utilità e di convenienza reciproca: *comitas gentium ob reciprocam utilitatem.** Il tedesco Schaeffner in opera posteriore sostenne per fondamento la preminenza della legge del luogo negli atti compiuti dall' uomo nella vita civile e rigetta il principio dello Story poggiato alla più assoluta utilità.** A fronte di questi due stranieri il nostro italiano fa mostra di una scienza più vasta, ma non supera gli altri due nella determinazione di una idea sintetica tanto necessaria quanto essenziale a tutte le sue applicazioni, quantunque lo scrittore di Boston seguendo l' indole sua nativa avesse voluto con preferenza raccogliere la ragione pratica delle massime e decisioni dell' America nordica e della Inghilterra, anzichè

* Story. *Commentaries on the conflict of laws foreing and domestic, in regard to contract rights and remedies, and e specially in regard to marriages, divorces, wils, successions and iudgements.* Boston. 1835. L' opera del Rocco fu pubblicata in Napoli. Tipografia del Guttemberg, 1836.

** Schaeffner. *Esplicazione del Diritto privato internazionale.*

pubblicare un' opera sistematica di principi e di dottrine.

Impertanto il chiarissimo Rocco ha fatto materia di uno studio speciale la investigazione di questo cardine della scienza e dopo sei lustri dall' epoca del primo lavoro ha pubblicato una memoria sotto il titolo *del sommo principio del diritto privato internazionale,* divisa in tre dissertazioni. Nella prima lo scrittore nega di essere identico il sommo principio del diritto internazionale pubblico e del privato e narrando brevemente le vicende di questo, avvisa doversi studiare per entrambi un diverso fondamento, sol perchè diversa è la parte obbiettiva dell' uno e dell' altro. Egli è vero che l'oggetto del diritto privato internazionale non è già di regolare le relazioni di due nazionalità, ma le relazioni civili degl' individui appartenenti a nazionalità diverse e che il diritto politico ha una sanzione morale e di ragione e non legale e di coazione; ma queste modalità non tolgono che uno ed identico non possa e debba essere il sommo principio, perchè la coesistenza di più nazioni e la coesistenza delle persone di di-

verse nazionalità sono unico e solo fondamento dell' una e dell' altra ragione. Questo concetto di scindere due parti della scienza tra loro connesse ed immedesimate è vizioso ed infondato, nè può come premessa condurre l' autore a stabili conseguenze. Nella seconda dissertazione tratta lo svolgimento della scienza del diritto internazionale privato e tocca le discrepanti dottrine sorte nella novità degli studî; nella terza ed ultima continua tale esposizione dottrinaria e dimostra quello che egli crede somma ragione del giure privato delle genti, poi soggiunge. « Per lo che, quando abbiam ragionato di sopra che i rapporti privati internazionali vadano regolati dal diritto legale del luogo dove sortiscono il loro nascimento, e quando abbiam soggiunto che cota' rapporti nella ragion pratica s' annestino con la legge d' un dato luogo, o fosse ne' rispetti della personalità, ovvero ne' rispetti del possedimento de' beni, o della perpetrazione di taluni fatti, tutto ciò, generalmente parlando, costituisce la somma dottrina del giure privato delle genti » * Questo scritto

* *Del sommo principio del diritto privato internazionale*

come vedesi, non reca grande progresso nella parte speculativa del giure internazionale civile, perocchè il signor Rocco non è riuscito a riformare e correggere quel difetto di unità di principio che si appalesa nel suo primo libro.

Quanto a me per la precipua volontà di rassegnare in un sol punto il merito scientifico di questo pregiato autore mi son per poco discostato dal preordinato disegno della storia che vuole adunati fatti e idee nelle epoche proprie ed ho quì discorso di una memoria di recentissima data riferendola accanto ad opera meno nuova. Ora aggiungerò alcune altre parole sul suo libro prima che io prenda da lui commiato. A me pare che nelle altre parti del suo maggior lavoro abbia esagerate le immunità degli ambasciatori in guisa che oggidì si deve aver diffidenza dei lunghi capitoli che si riferiscono a tale soggetto; questa osservazione può dal lettore vedersi ampiamente esposta in una pregevole relazione intorno l'opera stessa

— Memoria del socio ordinario Niccola Rocco estratta dal Vol. II. degli Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli. pag. 57.

fatta dal professore P. Stanislao Mancini all' accademia reale di Napoli nell' anno mille ottocentoquarantatre.

Qui potrei chiudere la terza epoca della mia narrazione intorno gli studi del diritto internazionale sembrandomi che altra se ne dischiuda per la storia della scienza dal generale insorgimento dell' anno mille ottocento quarantotto; ma prima è uopo che io brevemente discorra del piccolo libro del Lucchesi-Palla, uno de' diplomatici più reputati della cacciata corte de' Borboni di Napoli, che scrisse sommariamente de' principî teorico-pratici del diritto marittimo formulando nella conclusione del suo libro un numero di teoremi di tale ragione che a suo credere dovevano costituire un codice di diritto internazionale marittimo.* Questi ed il precedente scrittore non fecero trattazione del diritto internazionale politico, e da siffatto silenzio si disvela tuttora insoddisfatto il desio di un' opera piena e complessiva di tutte le parti del giure delle genti e s' appalesa di bel nuovo la condizione miserevole d' Italia, specialmente

* Vedi: *Conclusione*, pag. 204 e 205.

della mediana, in cui l'indipendente pensiero scientifico viveva raccolto nelle libere scuole, vigilato e temuto, e dal labbro umile dei seguaci di quel governo nemico dei suoi popoli nulla usciva di spiacente ai padroni. Il che ripensando benedico questi nuovi giorni, che addiverranno migliori, e ne' quali è almeno avverato il detto di Tacito che chiamava fortunati i tempi ne' quali fosse lecito di pensare a proprio modo e liberamente scrivere.

EPOCA QUARTA

SOMMARIO

Cenno dei fatti motori della insurrezione generale dell'anno mille ottocentoquarantotto. — La Santa Alleanza recò il sistema di continuo intervento. — Alla solidarietà dei principi si volle contrapporre il sodalizio rivoluzionario. — Stranezza del Proudhon il quale loda quel trattato che aveva distrutto il diritto internazionale. — Gl'interventi in Italia, Spagna e Portogallo. — La *Carboneria* e *la Giovine Italia*. — La emancipazione della Grecia e la insurrezione del Belgio incominciano ad infirmare il sistema del congresso di Vienna. — La Serbia dà segni di nazionalità. — Nuova scuola politica italiana, federale, temperata. — Il Mamiani la inizia ed il Gioberti la propugna col *Primato*. — Entusiasmo degl' Italiani per questo libro — Gl' infortuni de' rivoltosi aumentano i giobertiani. — Cenno di una previsione del riordinamento delle nazionalità lasciata da Emilio Bandiera. — Gli unitari repubblicani ed i federali monarchici si accordano nell'intento di combattere lo straniero. — Tradimento dei principi ed inimicizie tra le nazioni. — Il Piemonte salva il pensiero nazionale. — Egemonia subalpina preparata con le leggi e con gli studi. — Nuova èra del diritto internazionale. — Importanza scientifica e politica della nuova cattedra che s'innalza nell'ateneo torinese. — P. S. Mancini n'è nominato professore. — Cenno de' suoi studi. — Suo discorso

proemiale: *della Nazionalità come fondamento del Diritto delle Genti.* — Giudizi della stampa straniera. — Esposizione delle parti più importanti di tale lavoro. — Discorso proemiale all' insegnamento del diritto pubblico marittimo. — Periodi della storia di esso tracciati dal Mancini. — Proteste diplomatiche del Conte Appony ambasciatore di Austria. — Discepoli della nuova scuola. — Il Diritto internazionale di Ludovico Casanova di Genova. — Opera postuma pregevole, ma di niuna innovazione. — Terenzio Mamiani. — Il libro di *un nuovo diritto pubblico europeo.* — Esposizioni delle sue parti e delle sue conchiusioni che sono il manifesto del rinnovamento di Europa. — Differenza tra la dottrina del Mancini e quella del Mamiani. — Cenno di un altro scritto del filosofo pesarese: *dell' ottima congregazione politica e del principio di nazionalità.* — Anche il Carutti scrive sull' argomento della nazionalità.

La storia di una rivoluzione, scrisse saggiamente Vincenzo Coco, non è tanto storia dei fatti quanto delle idee. Pervenuto io quindi a discorrere il progresso scientifico del diritto internazionale portato dalla europea insurrezione dell' anno mille ottocentoquarantotto non ho tanto l' obbligo di narrare alla diffusa le storie di quei moti quanto invece di determinarne le idee e gli ammaestramenti che ne

trassero egregi intelletti, perchè io non esca punto dal fine e dall' indole del mio lavoro.

Dacchè il trattato di Vienna aveva guarantito all' Austria la supremazia in Italia e le aveva permesso di dividere con la Prussia la signoria de' popoli di Allemagna assicurando la sovranità ed il dominio de' popoli slavi alla Russia, triste di molto e miseranda era divenuta la condizione del diritto internazionale europeo, perchè come scienza vivea in un vuoto empirismo e come legge scritta era quasi annientato.

È noto che i tre formidabili autocrati del congresso di Vienna, i sovrani di Austria, Prussia e Russia avevano stretto tra loro una società di mutuo soccorso e patteggiato e firmato l' obbligo di far da censori e regoli dei governi europei coll' impedire che in essi si facessero innovamenti di sorta contro l' assoluto dominio dei re; e perciò si tenevano pronti ad invadere ogni contrada in cui il popolo tentasse di rompere il freno della immane tirannide. Questo frequente interporsi di potenze straniere infra popolo e principe o tra le parti conten-

denti di un solo popolo colla forza delle armi o gli scaltriti maneggi di una vecchia diplomazia era una negazione dell' autonomia degli stati per cui ogni governo ed ogni nazione sono arbitri di loro stessi sino a quando col fatto non rechino nocumento al diritto del terzo; ed appariva pure qual dinegazione del diritto delle genti che non può sussistere senza la mutua indipendenza delle nazioni stesse.

Chi mai avrebbe pensato che questo genere d' intervenzione potesse trovar sostegno nella penna di P. J. Proudhon il quale non si peritò di lodare la distruzione della indipendenza de' popoli scrivendo: «ciò che i plenipotenziari riuniti a Vienna nel mille ottocentoquattordici e mille ottocentoquindici non potevano al certo prevedere, cioè a dire la solidarietà intima di due principi posti a fondamento del congresso, ne' cinquant' anni che seguirono venne in tanta luce, che i giureconsulti quasi non trovano più distinzione di sorta fra il diritto pubblico e il diritto delle genti. Il diritto pubblico o politico proprio ad ogni stato e il diritto delle genti sono divenuti col trattato di

Vienna una sola e medesima cosa ed ogni giorno accresce la loro identità. E già può prevedersi il dì nel quale una guerra fra due stati, cadendo sotto la giurisdizione dell' Europa intera, non verrà considerata altrimenti della repressione d' una rivolta in un singolo stato: insurrezione, guerra civile o guerra straniera non saranno che una cosa sola. * »

Invero il diritto pubblico gradito agli autocrati del nord era quello professato nelle opere del Patriarca del Filmer, del Cittadino di Hobbes e del diritto divino del De Haller, contrario ad ogni menoma idea di libertà; onde io non so comprendere per quale strano pensiero il Proudhon attribuisca allo stesso trattato di Vienna l' aver recato nella moderna Europa l' éra delle costituzioni politiche e le promesse delle libere forme di governo; invece la storia ch' è la divina maestra delle genti ne rammenta che il sancito sistema d' intervenzione fu adoperato unicamente per isconfiggere le rivoluzioni chiedenti libertà. Con questi intendimenti si adunarono il con-

* P. J. Proudhon. *Si les traités de* 1815 *ont cessé d'exister?* Paris 1863. p. 27 e 28.

gresso di Carlsbad per dare assetto alle cose interiori di Germania, quelli di Tropavia, di Lubiana e di Verona per vincere le sollevazioni d'Italia, di Spagna e di Portogallo. Sotto il peso preponderante delle armi straniere finivan sempre quelle generose ma impotenti rivolture che l'amor della patria fece sante e magnanime.

Da questa congiura dei principi a nocumento di tutte le nazioni seguirono due effetti ben differenti per bontà e natura: l'uno fu quello delle numerose sette ordinate a conseguire in segreto per sorpresa e con mezzi sempre sproporzionati al fine il conquisto dei popolari diritti e della patria indipendenza; l'altro di un sodalizio tra i popoli oppressi, perchè collegati tra loro erano gli oppressori; ma pur troppo ne addimostrarono i fatti che più rapidamente si accordarono i principi assoluti a danno dei popoli, che non questi a comune difesa, o sia perchè i principi son pochi ed i sudditi molti, o sia perchè la lega dei tristi più fortemente e con minori inciampi si stringe. E non sono tristi quei pochi che nati pure come gli altri

uomini pretendono di aver ricevuto da non so quale ingiusta provvidenza l' arbitrio di disporre dell' universale volere?

Dopo che le rivoluzioni di Napoli e di Piemonte dell' anno mille ottocentoventuno avevano addimostrati inefficaci gl' intenti della carboneria ad assicurare la indipendenza italica il Mazzini concepì in Savona altra setta col nome di *Giovine Italia* e la iniziò in Marsiglia nell' anno trentaduesimo del secolo col disegno di unificare la penisola sotto repubblicana forma di governo. Mentre questa setta propugnava gagliardemente la idea unitaria facendola cara alla gioventù italiana fra cui si formava un tenacissimo sodalizio, nelle altre contrade di Europa s' accendevano guerre d' insurrezione che fiaccarono in parte le resistenze degli autocrati, anche perchè l' Inghilterra ridesta allo spirito liberale delle sue istituzioni erasi fatta ad oppugnare la tenace lega della nordica intervenzione. Infatti la rivoluzione belga cancellò un primo articolo del trattato di Vienna rompendo gli abborriti vincoli che lo avevano legato all' Olanda e costrinse la retriva diplomazia a riconoscere le

ragioni della popolare sovranità. In quel tempo finì pure la oppressione de' Turchi sopra i Greci, pe' quali i diplomatici, che prima ne avevano biasimato la insurrezione mossa dall' Ipsilanti nella Valachia, nella Morea e nelle isole dell' Arcipelago, difesero la parziale autonomia col simultaneo armato concorso di Francia, Russia ed Inghilterra.

Di questo ajuto delle maggiori potenze europee leggo nel Wheaton: Natural cosa non era forse che allora intervenissero per liberare un popolo, non solamente dalla persecuzione religiosa, ma anche dall'infortunio di essere strappato dalle patrie glebe, ovvero sterminato dai suoi feroci oppressori? L' intervento vendicava i diritti della umanità per più di sei anni oltraggiati con quell'empia guerra contro una nazione cristiana, dagli avi della quale l' Europa intera avea ricevuto e sapere e civiltà. Sir Mackinstosch diceva: *tutti i diritti che una nazione può difendere per sè può anche propugnare per un'altra nazione, se è chiesto il suo ajuto.** Ed

* Wheaton. Storia dei progressi del Diritto delle genti. Quarto Periodo §§. 20.

oggidì una vecchia e logora diplomazia non risparmiò la sacra ragione dell'oppressa isola di Creta e compiè in questo momento stesso la più esiziale ingiustizia!

Durante la rivoluzione greca eransi pure migliorate le sorti di quei serbi che Giorgio Czerny aveva capitanato contro il musulmano furore. Questo rinnovarsi in Oriente di differenti popoli, reliquie di un mondo antico accendeva gli animi italiani a nobili speranze. Se come io dissi innanzi, la caduta della Grecia sotto la conquista della mezzaluna ridestò gli studi classici in Italia, la sua novella vita per tradizionale simpatia fra le genti latine ed ellene infervorava e riaccendeva i generosi proponimenti di emancipazione nelle nostre classi istruite. Quindi tra noi sorse un'altra scuola politica, la quale abborrente da cospirazioni e da rivolte tentava d'indirizzare il paese a nuovi studi, ad accomunare i popoli italiani con vincoli politici preparando praticamente e con graduale progresso l'opera sospirata della nazionale indipendenza. Questo disegno fu prima iniziato dal Mamiani con lo scritto: *nostro*

paese intorno alle cose italiane * e poi largamente svolto e divulgato dal Gioberti nel *Primato morale e civile degli Italiani.* ** Tale opera gridando il popolo italiano principe per eccellenza d' ogni altro popolo, degnissimo della pristina ed universale sovranità eccitava gli animi a sanare le miserie gravi ed umilianti della patria, il cui culto era per tal modo ridesto. Siffatta adulazione scusata dal patrio amore trovò potente un' eco in quei congressi scientifici italiani, ne' quali letterati di ogni genere, poeti, filosofi e giuristi s' adunavano per cagione di studì sotto le presidenze di sovrani e ne riportavano reminiscenze di nobili gare e di medesimi intenti. Ma non giovò di molto a migliorare le condizioni nostrane, chè l' adulazione anche quando s' ammanta di patriottismo nuoce anzichè giovare, e la nostra patria fu maestra alle altre nazioni soltanto perchè privilegiata nel tempo. Pure la eloquenza e le nuove forme giobertiane, le sue idee filosofiche e le storiche allegazioni si

* Parigi. 1839.
** Bruxelles. 1843.

acquistarono grandissimo favore presso quello stuolo di liberali moderati e dottrinari che intendono la libertà poco praticamente e la vagheggiano più di quello che la sentano. Poco pratiche e conducenti al fine della nazionale indipendenza erano le politiche proposte fatte col *Primato* ai governi peninsulari di stabilire ordini consultivi per le interne faccende e di stringere per le internazionali una lega perpetua sotto l' arbitrato papale. Intanto perchè suole accadere che i popoli oppressi sperino con grande credulità salvezza anche da coloro che sempre sperimentarono oppressori non reca maraviglia che il disegno giobertiano acquistasse vieppiù nella pubblica opinione quando i governi finsero di preferirlo. Aumentava il credito alle idee dei tranquilli pensatori l'eroismo sfortunato della parte mazziniana, che muoveva a rischiose, straordinarie imprese le quali ne accendono l' anima di ammirazione, ma ne forzano a rimpiangere i generosi caduti. Fra questi i fratelli Bandiera tentarono la più audace fazione, e la lettera di Emilio che qui adduco prova come in quei tempi tra la parte repubblicana s' intravedessero le

ricostituzioni delle nazionalità. Egli scriveva: « noi consideriamo l' Europa come riordinata in grandi masse popolari, che avranno inghiottito molte delle odierne così spesso irragionevoli suddivisioni politiche. Così noi antiveggiamo il popolo spagnuolo ed il portoghese fusi in una sola nazione; la Francia appoggiante del tutto i suoi confini orientali al Reno, e quindi assorbente il Belgio; la Germania costituita in una sola nazione, e ingrandita coll' Olanda e la Danimarca continentale; la Svezia aumentata essa pure delle vicine isole danesi e della Finlandia: la Polonia risorta e forte come ai tempi del generoso Sobieski; la Russia possibilmente divisa in due; la Valacchia, la Servia, la Bulgaria, la Croazia, l' Erzegovinia, il Montenegro e la Dalmazia riunite in una nazionalità illirica o serba: l' Ungheria colle presenti sue dipendenze, più la Moldavia e la Bessarabia: la Grecia aumentata della Tessaglia, della Macedonia, dell' Epiro, dell' Albania, della Romelia, di Candia e più tardi delle Isole Ionie.

Da questo quadro tralasciando l' Occidente, ove pure si avrebbero tanti aderenti e mirando

soltanto alla parte di Levante, presto si deduce che Polonia, Ungheria, Grecia, Serbia e Italia hanno interessi comuni contro la Russia l' Austria e la Turchia: non si collegheranno mai dunque abbastanza quei popoli contro i loro governi; e se una volta avvertiti di questa verità cominciassero ad agire conseguentemente, la lotta cesserebbe tosto d'essere così ineguale come sembra a prima vista. Ogni Polacco, Ungherese, Serbo, Greco, Italiano, che ama il bene della propria patria e per essa quella dell' umanità intera, lavori indefessamente a sempre più propagare questa plausibile politica. »* Volsero altri quattro anni e scoppiò quel vasto incendio europeo, in cui le nazioni pugnarono in nome di libertà e d' indipendenza a scacciare gli stranieri; in questo intento sembrarono per poco sopite le differenti tradizioni delle parti politiche. Ma non appena la rivoluzione cominciò ad esser vinta sopra i campi di battaglia ed a smarrire le sue forze tra le intestine discordie, il tradimento e la viltà dei principi furono di bel nuovo il

* Lettera di Emilio Bandiera a Giuseppe Mazzini del mese di marzo 1844.

martirio de' popoli. Giovanni Ferretti Mastai coprendo sotto il manto della cristiana carità gli sgomenti del sogno dorato di conciliare il papato con la libertà dichiarò contro la nazionale indipendenza prima giurata dover da pontefice cattolico reputare anco gli austriaci suoi figli e non poterli combattere.* Acerbo suonò questo bando alle speranze italiane e le spense ad un tratto addimostrandole vuote e impossibili. Neppure i popoli restarono immuni da colpe, perchè in luogo di ravvisarsi collettivamente legati a distruggere gli oppressori pugnarono gli uni contro gli altri con grave danno e vergogna, come fece la repubblica francese che uccise la romana ed il popolo ungherese che sostenne contro noi lo spossato tedesco.

Pertanto l' Italia non ricadde tutta nella straniera servitù, chè il Piemonte sostituì alla tradizione guelfa altra più omogenea e nazionale e smessi i disegni di ordini federativi preparò l' egemonia politica sulle altre provincie congeneri, unilingui e connaturali. Plutarco mirabilmente espone la ragione intrinseca di

* Allocuzione del dì 29 aprile.

ogni potere egemonico dicendo che: « havvi una principale ed autorevolissima legge che sottomette naturalmente coloro che hanno bisogno di venir salvati al comando di quelli che salvar li possono. »* Ma il Piemonte preparò di lungo mano il rinnovamento politico disposando alle riforme ed agli ordini militari l'istaurazione di nuovi studi sociali.

Qui si dischiude un altro periodo dei progressi della scienza del diritto internazionale.

Il professore P. Stanislao Mancini fu il primo che inaugurasse in Italia una nuova e libera scuola di diritto internazionale, onde gli spetta l'onore di avere dettato da cattedra italiana il primo corso completo della scienza, a cui si collegarono moltissimi saggi fatti dalla gioventù e gli scritti de' moderni autori. Benchè egli sia sapiente giureconsulto ed eloquentissimo oratore anche nelle discussioni parlamentari, qui mi occorre di favellarne quale filosofo e pubblicista toccando pure delle sociali condizioni che lo disvelarono al nostro paese. È pregio de' nostri tempi l'avere studiato la

* Plutarco. *Pelop.* 18.

intima relazione che passa tra le opere dell' ingegno e lo stato morale e politico del luogo che le vedono nascere, per lo che si giugne perfino ad attribuire lo straordinario successo di un uomo eminente all'accoglienza che incontra nel suo tempo. Quest' armonia tra il pensatore e lo svolgimento delle idee contemporanee prova, per così dire, che non esiste spontanea invenzione, ma che sovente una dottrina veramente nazionale sorge e si sviluppa come una pianta indigena per le intrinseche forze della nazione.

Questo assioma della moderna filosofia della storia, che io ho cercato di riconfermare con questo mio studio è vieppiù dimostrato dalle condizioni che fecero del Mancini il più autorevole professore nostrano di giure internazionale. Il suo ingegno erasi appalesato dalla più fresca giovinezza e nella età in cui la maggior parte de' giovani non si discosta ancora dai banchi della scuola egli dava già prove di sè tra la schiera de' liberi insegnanti in Napoli e con la pubblicazione di quelle lettere intorno la filosofia del diritto e le origini del diritto di punire indirizzate al chiarissimo conte Teren-

zio Mamiani della Rovere, profugo italiano in Francia. Il giovane pensatore trovando viva in quel tempo la grande disputa di principî tra le varie scuole di diritto, delle quali alcune muovevano dall' elemento politico ed altre dal principio dell' assoluta giustizia, espose una nuova dottrina a cui l' uso diè il nome di ecclettica e nella quale determinò con inappuntabile esattezza i limiti tra la morale ed il diritto; egli poscia fece applicazione della sua dottrina ad altre parti del diritto pubblico e soprattutto alle indagini intorno le leggi dell' ordinamento sociale, e così contribuì con i liberi insegnamenti a quella rivoluzione intellettiva che fu l' antesignana del generale rivolgimento dell' anno mille ottocentoquarantotto. Dopo le grandi sventure toccate ai governi costituzionali per il tradimento di quei principi stessi che li avevano dati e per la popolare anarchia, il Mancini fu costretto a fuggire di Napoli ed a cercare asilo a piè delle alpi, loco di scampo allora a tutti i profughi italiani; ma non andò guari che i ministri del governo piemontese chiesero per lui al potere legislativo

la fondazione di una cattedra speciale di diritto pubblico internazionale, marittimo, civile e della storia dei trattati. Erasi prima pensato dal D'Azeglio di fondare una scuola diplomatica ed il Mancini aveva ricevuto l'incarico di presentarne il disegno; ma quando questo era già compiuto si osservò che meno speciale doveva essere il fine di un insegnamento tanto necessario a libero popolo.

Fu certamente un ammirevole evento lo scorgere un paese ancora perturbato da rivoltose passioni, oppresso dalle sventure di una perduta guerra nazionale e circondato per ogni dove da governi nemici, chiedere alla voce della scienza la giusta ed imparziale affermazione delle massime della libertà e dei diritti delle nazioni che la generosa audacia di un principe e il militare valore del popolo avevano cercato di difendere sui campi insanguinati di Novara. Il Mancini nominato professore nell'ateneo di Torino vi lesse il dì ventidue gennaio dell'anno mille ottocentocinquantuno un discorso inaugurale sul nuovissimo argomento *della nazionalità come fondamento del diritto delle*

genti, il quale oltrepassando le modeste proporzioni di un lavoro di opportunità fu subito dato alle stampe; e le gazzette subalpine e straniere divulgarono sollecitamente le parti maggiori di questo discorso ravvisato meritevole di studio per la importanza delle idee e la novità degli aspetti scientifici. Fra le gazzette contemporanee che ne discorsero degna di attenzione è una rassegna bibliografica pubblicata a Berlino nel *Magazzino della letteratura straniera* ed un articolo dell' *Evénement* di Parigi intitolato *Napoli ed il Piemonte* con la data del dì sedici febbraio mille ottocentocinquantuno che recava: « il professore P. S. Mancini di Napoli uno degl'intelletti più notevoli tra gli scrittori di scienze morali e politiche e tra gli avvocati del foro napoletano, professore di diritto all' ateneo di detta città, costretto ad esulare dalla patria per sottrarsi alle terribili persecuzioni del Borbone venne nominato non ha guari dal governo degli stati sardi professore dell' insegnamento del diritto internazionale di recente instituito nella università di Torino. Noi leggevamo ieri nelle gazzette piemontesi la entusiastica ac-

coglienza fatta dagli studenti torinesi al discorso inaugurale pronunziato dal Mancini ed oggi le gazzette napoletane ci danno la orribile notizia, e pur non imprevista, della sentenza che il Borbone fece rendere contro i quarantadue accusati per la setta della unità italiana. Strano contrasto! A Napoli Ferdinando secondo che a suo dire promulgò di libera volontà una costituzione nel suo reame e giurò di osservarla in nome dell' Onnipotente ponendo la mano sull' evangelo, oggidì col laccio, il palco, con le fucilazioni, e in caso di massima clemenza con la condanna alle galere a vita, si compiace decidere che è tempo di farla finita con gli antichi ministri e deputati del regime costituzionale o per meglio dire cogl' ingannati dal suo giuramento; mentre a Torino Vittorio Emmanuele dopo la infelice giornata di Novara e l' abdicazione di re Carlo Alberto accettava la costituzione largita dal padre al suo popolo e si onora oggidì di restarvi fedele e di offrire all' ombra del solo vessillo tricolore che non cadde a brani in Italia, ospitalità, consolazioni ed onorevoli testimonianze a tutte le vittime della

nazionalità italiana. » Il discorso del Mancini contiene il carattere della filosofia napoletana di cui il celeberrimo Mittermaier scriveva: « il genio della filosofia napoletana risiede in un'analisi fina ed abbondante dello spirito umano accoppiato sempre ad una ricchezza di idee e ad una pratica tendenza. * »

Dopo un esordio che rammenta il risveglio nazionale iniziato dal Balbo e dal Gioberti, e le guerre d'indipendenza combattute dai loro valorosi concittadini il professore annunzia l'importanza del principio della nazionalità esistente più come un istinto che come un diritto ben definito: « la idea di nazionalità quantunque se ne incominciasse a sperimentare la magica potenza rimase però sempre nello stato di una vaga aspirazione, di un generoso desiderio e tormento di eletti spiriti, di misteriosa passione, d'indefinito e quasi poetico sentimento, di moto istintivo di vergini intelligenze. Così avviene che i politici della vecchia scuola possono tuttavia col sorriso dello scherno sulle

* Appendice all'opera: *Italianische zustände geschildert* von C. F. Mittermaier.

labbra lanciar su di quella l'accusa di utopia, l'anatema riserbato a tutte le grandi idee che fecero più tardi la conquista del mondo. E però i tempi domandano che gl' ingegni, i quali prendono a coltivare la disciplina del diritto internazionale si volgano a vendicar quella idea dal villano dispregio e la innalzino alla dignità di un solenne e riconosciuto vero scientifico, di un concetto filosofico, di un predicamento incontrastabile della ragione, di una evidenza ottenuta per virtù di rigorose dimostrazioni, sì che forti e tenaci convinzioni ne germoglino in tutte le coscienze. » *

Quindi fa una rassegna storica del passato del diritto internazionale la cui scientifica condizione dice empirica col Rossi, e rammenta i grandi iniziatori italiani, de' quali promette seguire le orme. Perciò ricordata la sua dottrina filosofica della legge morale, fondamento di tutti i diritti e di tutti i doveri limitata dall' elemento politico, desume dal principio del diritto universale la *idea specifica*, che ritragga la sostanza e la forma comune e propria delle

* Pag. 10.

relazioni internazionali, e negando che essa possa ravvisarsi negli effetti più o meno accidentali e mutabili dell'arbitrio degli uomini, la ripone in una necessità della umana natura. « Il diritto, egli scrive, non può mai essere un prodotto della *nuda volontà:* esso è sempre una *necessità della morale natura*, la potenza applicata di un principio dell' ordine morale che procede da una regione superiore a quella dove gli uomini vivono e vogliono. L' attività e la libertà dell' uomo son giuste e secondo il dritto, se alla legge di quella natural necessità si conformano; e se possono discostarsene il prodotto della volontà può esser dunque errore o ingiustizia. Le quali cose premesse, già può dirsi aperta la via a riconoscere nella *coesistenza* delle Nazionalità *secondo la legge del* Diritto il fatto primo della scienza nostra la sua prima verità, la sua teoria fondamentale.* » Ciò posto, esamina gli elementi che la costituiscono, le condizioni della sua legittimità ed autorità giuridica e le leggi secondo le quali si manifesta e si svolge nella storia del mondo.

* Pag. 29.

Nel mostrare come la famiglia e la nazione siano forme perpetue dell' associazione umana e della *costituzione naturale della umanità* egli accenna i diversi gradi per i quali passò il fatto della nazionalità nei confini dello spazio e del tempo e ne analizza le proprietà ed i fatti costanti che superando i limiti delle zone e de' secoli si riscontrarono ognora presso ciascheduna delle tante nazioni che fin qui vissero, e questi fatti e le dette proprietà sono la religione, la razza, la lingua, le costumanze, la storia, le leggi: il complesso di codesti elementi forma la propria natura di ciascun popolo per sè distinto ed adduce una *comunanza di diritto* impossibili ad esistere tra individui di nazioni diverse.

Io quì non recherò alcuna parte dell' analisi degli elementi bastandomi il dire che essa è fatta con sceltissima erudizione e con cognizioni desunte dalla etnografia e dalla filologia, ma non posso trasandare la indagine che il professore fa del precipuo elemento che tutti gli altri predomina e coordina. « Questi elementi son come inerte materia capace di vivere, ma

in cui non fu spirato ancora il soffio della vita. Or questo spirito vitale, questo divino compimento dell' essere di una nazione, questo principio della sua visibile esistenza in che mai consiste? Esso è la COSCIENZA DELLA NAZIONALITÀ, il sentimento che ella acquista di sè medesima e che la rende capace di costituirsi al di dentro e manifestarsi al di fuori. Moltiplicate quanto volete i punti di contatto materiale ed esteriore in mezzo di una aggregazione di uomini, questi non formeranno mai una nazione senza la unità morale di un pensiero comune, di una idea predominante, che fa una società quel che essa è, perchè in essa viene realizzata. L' invisibile possanza di siffatto principio di azione è come la face di Prometeo che sveglia a vita propria ed indipendente l' argilla onde creasi un popolo; essa è il *penso, dunque esisto de' filosofi* applicato alle nazionalità. Finchè questa sorgente di vita e di forze non inonda e compenetra della sua prodigiosa virtù tutta la massa informe degli altri elementi, la loro multipla varietà manca di unità, le attive potenze non hanno un centro di moto e si consumano in

disordinati e sterili sforzi; esiste bensì un corpo inanimato, ma incapace ancora di funzionare come una Personalità Nazionale e di sottostare a' rapporti morali e psicologici di ogni distinto ordinamento sociale. Nulla è più certo della esistenza di questo elemento spirituale animatore delle nazionalità, * nulla è più occulto e misterioso della sua origine e delle leggi cui obbedisce. » ** Per le cose discorse avendo egli dimostrato in che consista una nazionalità e quali ne sieno gli elementi costitutivi, la definisce una *società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale.* »

Questa definizione par che di molto s'immedesimi a quel profondo pensiero del Vico che nella Scienza Nuova raccogliendo in un concetto solo gli elementi fisiologici, linguistici,

* Questa idea al certo presentavasi alla mente di Seneca quando scriveva: *Vinculum per quod respublica cohaeret* ILLE SPIRITUS VITALIS QUEM *tot* MILLIA TRAHUNT: nisi ipsa per se futura nisi onus et praeda, si MENS illa imperii subtrahatur. De Clement. Nota del Mancini.

** Pag. 40.

geografici e politici delle nazionalità assume per suo obbietto le nazioni stesse in quanto hanno proprî fra loro lingue, religioni, terre, nozze e nomi, come anche genti, case ed armi con imperî, magistrati e leggi e conchiude: « in cotal guisa il *Diritto Naturale delle genti* ch' ora tra i popoli e le nazioni vien celebrato, sul nascere delle Repubbliche nacque *proprio* delle *Civili Sovrane Potestà:* talchè popolo, o nazione che non ha dentro una *Potestà Sovrana Civile* fornita di tutte le anzidette proprietà, egli propriamente *popolo e nazione non è;* nè può esercitar fuori contro altri popoli o nazioni il diritto natural delle genti; ma come la ragione così *l' esercizio* ne avrà *altro popolo o nazione superiore.* * »

Tornando allo scritto del professore vi trovo la dimostrazione della legittimità del diritto di nazionalità, il quale non è « che la stessa libertà dell' individuo estesa al comune svi-

* Principî di Scienza Nuova di Giambattista Vico. Milano - Libraio Giuseppe Cioffi - Libro Secondo - Corollorio - *Che la Divina Provvidenza è l' ordinatrice delle Repubbliche e nello stesso tempo del Diritto Natural delle Genti.*

luppamento dell' aggregato organico degl' individui che formano le nazioni; la nazionalità non è che la esplicazione collettiva della libertà epperò è santa e divina cosa quanto la stessa libertà. Laonde in ciascuna nazione questa libertà non può avere altro limite, che dove cominci la violazione della eguale libertà che è forza rispettare in tutte le altre. Finchè quella lesione della libera vita di un' altra nazione non s' incontra, la conservazione ed il libero sviluppamento della prima nazionalità è un diritto incontrastabile. » *

Poste così le solide ed inconcusse basi della libera coesistenza delle nazionalità imprende a dimostrare che in questo principio è la radice ed il fondamento vero e primo di tutti gli altri diritti tra le genti e quindi che la nazione e non lo stato rappresenta l' unità elementare, la monade razionale della scienza. Se non me lo vietasse l' indole del mio lavoro recherei qui per disteso tale parte di uno studio nuovissimo, ma per il radicale cambiamento che tale idea adduce nella scienza reche-

* Pag. 12.

rò soltanto un ultimo brano: « cercate nella sola idea dello stato la radice de' diritti e de' doveri internazionali, e sarete condotti ad ammettere che nell' individuo straniero non rispettate l' uomo e le facoltà che sono un prodotto della sua natura, ma il governo dal quale egli dipende; e quindi non vi crederete astretti da un obbligo giuridico a rispettar la vita di un selvaggio disperso che cada nelle nostre mani, del membro di una tribù ancora errante ne' deserti, di uno straniero qualunque che nella sua pratica sia incorso nella morte civile ed a maggior ragione nel pacifico cittadino di una nazione con la quale la vostra sia in istato di guerra. Voi così renderete impossibile o falsa una metà della scienza. » *

Posto che la idea madre della scienza non è lo stato, ma la Nazionalità, domanda egli brevemente la conferma di questa verità alla storia e ne trascorre le fasi culminanti dal mondo orientale pel greco, romano, cristiano e feudale giungendo alle epoche moderne; rassegna questa che in sè racchiude grandi ammae-

* Pag. 48.

stramenti comechè sapientemente fatta: da ultimo il Mancini rappresenta come codesto principio della nazionalità essendo una specificazione speciale e concreta dell'ordine delle relazioni internazionali potrebbe venire accettato dai seguaci delle più opposte scuole di filosofia giuridica senza logica ripugnanza con i fondamenti su i quali essi amano di edificar la scienza del diritto, e questa parte mi basta soltanto averla accennata. Da ultimo confuta le accuse fatte alla nazionalità col dirla idea particolare, negativa e repellente ed espone che il principio di nazionalità non può significare che la eguale inviolabilità e protezione di tutte.

Da questa sommaria esposizione della dottrina del professore anzidetto si ravvisa affermato il valore scientifico del principio di nazionalità, il quale non è riposto esclusivamente in alcuno dei vari elementi ma consiste nel concorso di tutti sotto quello della coscienza nazionale, perlocchè sfugge ai rimproveri di coloro che lo accusano di essere fatale e negativo della umana libertà. Per la determinazione di questo elemento superiore il Mancini compì

l' analisi del Rossi che non ne seppe coordinare tutti gli elementi e modificò la tendenza del Romagnosi a dare prevalenza alle forze fisiche della natura sulla libera e morale attività dell' anima umana. Il professore dell' ateneo torinese studia l'armonia dell' uomo con la natura nella stessa guisa che nella idea generica del diritto armonizza il principio morale col politico. Ben s' intravveggono chiarissimi gli assiomi primi della nuova scienza internazionale, i quali consistono nella coesione di tutte le nazionalità, e sono il diritto al rintegramento delle nazioni affrante, la ripulsa delle guerre di conquista, il libero sviluppo della vita nazionale limitata al punto in cui possa offenderne altra. Il muovere inoltre dalla idea di nazione e non di stato rende l' uomo e non il governo soggetto dei diritti e dei doveri, e quindi rimuove le viete massime del giure internazionale privato, le quali raffiguravano nello straniero non l'uomo ma il suddito di uno stato, a cui si riconoscevano quei soli diritti concessi reciprocamente e per mezzo di trattati dai governi.

Secondo la legge di fondazione della nuova

cattedra, l'insegnamento ne era biennale; e quindi il Mancini inaugurò con altro discorso proemiale la trattazione del diritto internazionale marittimo: e questo secondo scritto fu pure sollecitamente dato alle stampe.* È uopo che io lo passi brevemente a rassegna.

L'oratore vi esordisce per determinare la importanza di quest'altra parte nobilissima della scienza la quale s'immedesima di molto colla economia politica e che si collega strettamente al diritto commerciale marittimo ed all'internazionale civile; poscia rammemora le patrie tradizioni in quest'ordine di studî per innalzare a dignità di dovere l'amore di continuarli. Questa è la parte eloquente ed affascinante della orazione. Entra poi a discorrere delle sorgenti di questo diritto, che sono gli usi della navigazione, gli statuti, le leggi marittime, i trattati internazionali, la giurisprudenza delle corti marittime e gli scrittori speciali; fa una ripartizione della storia della scienza in quattro epoche, tre delle quali sono del tempo andato,

* Vedi il secondo Volume della Rivista Scientifica: *Il Cimento*.

mentre che la quarta si svolge ne' nostri tempi. Nella prima il professore comprende tutta l' antichità: l'Oriente, la Grecia e Roma sino alla invasione barbarica. L' antica civiltà commerciale sembra in questo tempo salvarsi con i refugiati in Aquileia tra quelle lagune ove innalzar si dovea più tardi Venezia; benchè l' antico commercio fosse stato più terrestre che marittimo, perchè il mare per i primi popoli non fu un mezzo di unione, ma un elemento disgregante.

Deus abscidit
Prudens Oceano dissociabili
Terras,

aveva cantato il poeta di Venosa. Il Mediterraneo separava le tre parti dell' antico continente; allora i naviganti si discostavano ben poco dai golfi e dalle coste e non osavano tenere il mare in alcune stagioni dell' anno. Laonde in questo spazio racchiuso della marittima attività ci avanzano i soli frammenti della legislazione rodiana, che brevemente riferiscono le massime dei diritti marittimi, del diritto privato, del caso frequente del getto delle merci

per cagion di tempesta, delle avarie e delle regole per ripartire le perdite. Rimontando dalla greca cultura alla più remota dell' India l' insegnante ravvisa nelle leggi di Manû il contratto di prestito a cambio marittimo sottomesso alle stesse leggi riconosciute ne' moderni codici: locchè spiega per la immutabilità del mare che resta sempre lo stesso non ostante i venti, le tempeste, i naufragi.

Il medio evo dischiude la seconda epoca nella quale la stella della italiana grandezza brilla del suo più fulgente splendore. Dopo le scoperte del Gioia il marinaio s' affida con più animo ai flutti infedeli e ricerca mari prima sconosciuti. In questo periodo l' oratore seguendo la storia indica le guerre gigantesche delle crociate il commercio regolare aperto con le Indie, i maestosi stabilimenti de' pisani, dei genovesi e de' veneti in Oriente e le frequenti battaglie navali, che macchiarono molte fiate di sangue fraterno le nostre marine. La scienza in questo tempo registra i trovati dell' ingegno italiano, l' accomandita con le altre forme di associazione commerciale, la lettera di cambio,

le prime banche, i primi istituti di credito e più tardi le assicurazioni contro i rischi marittimi: il Mancini chiama questa la età dell' oro del diritto marittimo internazionale.

Con la scoperta del nuovo mondo fatta dal Colombo incomincia la terza epoca. La nostra patria decade dalla marittima potenza e resta in preda delle straniere ed indigene signorie. Le monarchie assolute si assodano in Europa ed adducono ostacoli al commercio con le dogane, la navigazione privilegiata, le proibizioni commerciali e soprattutto col dannoso sistema coloniale. L' atto di Navigazione di Oliviero Cromwell, l' ordinanza del Mare di Luigi XIV addussero gelosie e guerre in permanenza tra i popoli commercianti e ricondussero alla corsa marittima, alle rappresaglie ed alla preda così delle navi nemiche che delle neutre. Il blocco continentale chiude questo scadente periodo.

La forza motrice del vapore inizia l' epoca moderna. Il professore enumera le progressive innovazioni fatte ed espone le altre da compiere disvelando gli ostacoli che incontravano e che dovevano essere sormontati dalla preminenza

scientifica; da ultimo traccia il manifesto delle sue lezioni. In queste egli propugnò sempre le riforme che furono nella maggior parte dichiarate dal congresso di Parigi; sicchè più tardi rammentandole in altra orazione gli tornò lecito il dire: « in tal guisa ecco cangiate le antiche basi del diritto internazionale marittimo, e deve essere argomento di orgoglio per ogni italiano che il Piemonte deliberante in quel consesso nella persona del più illustre uomo di stato che oggi possegga la patria comune, abbia potuto degnamente rappresentarvi l'Italia e concorrere a si grande atto preparato specialmente da lunghi studi della scuola marittima italiana. Ed ecco soddisfatto un voto che la scienza modesta formolava, non lusingandosi di vederlo così presto esaudito, un voto che essa per mia bocca da molti anni in questo stesso recinto non mancava di deporre nello spirito fecondo della nostra gioventù. *»

* *De' progressi del Diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in relazione co' principi e con gli ordini liberi.* Discorso pronunciato nella grande aula della R. Università degli studi di Torino per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1858-59 dal-

Molti rammentano ancora quei belli tempi di vita rigogliosa e potentissima del Piemonte e specialmente quel convegno de' dotti di ogni parte d'Italia che era diventata Torino. Nobile gara di studî tutti coordinati al fine del nazionale rinnovamento, operosa attività, che auguro torni la eguale in Italia!

L'Ateneo torinese aveva accolti altri illustri esuli oltre del Mancini ed esso era il più eletto santuario della scienza nazionale. Già non è nuovo nella istoria subalpina questa protezione degli studî a patrio vantaggio. Nell'anno mille cinquecentocinquanta Emanuele Filiberto ordinava tra le altre riforme la milizia nazionale, richiamava da Mondovì la università con professori di altre parti d'Italia, e la lingua italiana volle usata nei pubblici atti; nel mille settecentoventi Vittorio Amedeo secondo ritoglieva le scuole dai gesuiti, edificava l'ateneo torinese chiamandovi sapienti di altre contrade italiane, come il Ferro, il Maffei, il Muratori e per le umane lettere ancora Domenico Rego-

l'avv. P. S. Mancini professore di diritto internazionale nella Università medesima — Torino, Stamperia Reale. 1859.

lotti da Piperno. Così non si stanchino i reggitori d'Italia di porre in cima d'ogni altro pensiero il ristauro della gloria nostrana per via degli studi.

L'insegnamento del Mancini incontrò grande favore tra quei dotti e preparò una schiera di nuovi ingegni tra la gioventù torinese. Il Boggio e lo Spantigati, giureconsulti e professori, uscirono dalla sua scuola,* e l'Artom, il Nigra ed il Blanc tra i nuovi diplomatici si istruirono a quelle dottrine.

Speciali considerazioni mi suggerirono di starmene verso il Mancini nell'ufficio modestissimo di espositore delle teoriche che egli insegnò; e s'io non debbo e non posso profferirne qualsiasi giudizio recherò quello che ne disse il chiarissimo Mamiani. Egli ragionando or sono dieci anni della nazionalità scriveva. « Per fermo nell'argomento che discorriamo hanno

* Pier Carlo Boggio era professore di diritto costituzionale nella università di Torino e nell'anno scolastico 1858 dettò un corso libero sulla storia del diritto internazionale, di cui restano litografate alquante lezioni.

Federigo Spantigati è dottore aggregato alla cattedra di diritto internazionale e fa pregevoli lezioni.

gli scrittori più autorevoli infino ad ora o taciuto od espresso il contrario della verità che noi professiamo. E tempo è che i nuovi pensieri, che le genti vanno accogliendo intorno al proposito escano dallo indeterminato e incerto delle comuni intuizioni e piglino abito saldo e rigoroso di scienza in quel modo che incominciano di fare nella università di Torino sul labbro facondo ed eruditissimo del prof. Pasquale Mancini ». *

Sospettosi oltre misura erano i rappresentanti de' retrivi governi di Europa di questo semenzaio di idee, che s' era fatto Torino, e perchè la scienza del diritto internazionale non più riposta sulle fortunate violenze dei trattati, che al dire del Rousseau furono per lo più tregue di guerre, ma nel cardine delle nazionalità delle quali la natura è solenne ed immediata autrice, perpetuamente convinceva di rapine e di violenza il conquisto straniero in Italia, non mancò l' austriaco ambasciatore di far proteste diplomatiche contro le lezioni dettate

* Mamiani — Dell' ottima congregazione umana e del principio di nazionalità §. V. N. 28.

dal nostro professore. Nell' anno cinquantadue il conte Appony presentò a Massimo d' Azeglio una nota di doglianza dell' austriaco governo perchè un fuoruscito napoletano avesse trovato sì gran favore presso il governo sardo, che quando meno doveva accendere gli animi dei suoi popoli faceva bandire da una cattedra appositamente istituita soverchianti pretese di nazionalità. Massimo d' Azeglio ben rispose all' imperiale inviato che mai le scienze servirono a destare maligne passioni tra i popoli e che il governo subalpino nulla aveva da censurare nel nazionale insegnamento dato a seconda delle leggi e colla piena osservanza dei severi abiti dello studio. Anche l' inviato di Napoli compì dopo alcun giorno l' istessa e più effimera protesta aggiungendo specialissima rimostranza per essere il Mancini un condannato, sfuggito alle vendette borboniche.

Ludovico Casanova, appena proclamate le italiane libertà dettò nella università di Genova lezioni di diritto pubblico internazionale mandate poi alle stampe in memoria dell' amico estinto da un chiarissimo giureconsulto genove-

se.* Io credo doversi discorrere con sommo riguardo delle opere non divulgate dagli stessi autori, perchè è uopo tener conto di due cose: o che essi non avrebbero mai fatto pubblico uno scritto da loro compilato con altre intenzioni, o che conoscendone le mende le avrebbero col tempo e con l' assidua fatica corrette. Quindi con siffatta considerazione non nego che ornato di pregi e di pratica utilità si ravvisa questo libro. Il Casanova fu de' primi, tra le sofferenze di una inferma salute, a bandire dalla cattedra le dottrine sulla libertà dai popoli acquistata nel periodo storico, di cui parlo, e fece trasparire nelle sue erudite lezioni quel pratico acume di giureconsulto di cui era grandemente dotato; ed è forse per siffatta indole che la sua opera anzichè contenere innovazioni scientifiche è piuttosto una esposizione del diritto internazionale vigente che non di nuovi veri della scienza. Non si creda imperlanto che il Casanova tutte accolga le empiriche pretese della scuola diplomatica e che non abbia gusto di critica, chè anzi in abbondantissimi luoghi del

* L' Avv. Cabella.

libro innalza la mente ad eletto ragionare e trasfonde nel lettore rettissime convinzioni. Per ciò sinora in mancanza di altri trattati, cotesta opera va per le mani della nostra gioventù che accuratamente la studia; nè in avvenire, come ragione pratica del diritto, perderà mai l'acquistata importanza.

Seguendo a trattare degli autori come vuole l' ordine cronologico, eccomi giunto ad esporre i pregi rarissimi di Terenzio Mamiani. Io confesso liberamente non avere riscontrato tra tanti uomini altro il quale fosse più acceso alle cose grandi e magnifiche. Il Gioberti scrisse di lui or sono cinque lustri: « un valoroso ingegno ha già posto mano all' opera riformatrice, così richiamando i suoi compatrioti alle buone fonti, come rinnovando l' antico e platonico connubio che non sarebbe dovuto mai cessare tra le amene lettere e le severe dottrine. Terenzio Mamiani ripigliando l' idea del Vico, rappiccò il filo delle tradizioni filosofiche d' Italia, e mostrò coll' esempio (ciò che il Vico non fece onde tornarono in gran parte inutili i suoi trovati) come si possa e si debba dare ai con-

cetti speculativi una veste elegante e tutta nostrale, che si scosti del pari dalle rozzezze e dalle scede straniere. Il che è di somma importanza non solo per le lettere; ma eziandio per la speculazione; imperocchè la congiuntura dell' idea col suo segno è così intima e stretta, che riesce difficile e per poco impossibile il pensare e il connettere italianamente, quando si sente, s' immagina e si fraseggia alla barbara. »* Non vi ha altro scrittore moderno che anche da lontano s' accosti per forma al filosofo pesarese; anzi pur troppo gl' Italiani contemporanei, che scrivono di scienze sociali non hanno in alcun pregio la bella veste dei loro pensieri ed è già molto quando non li trovi ravvolti fra neglette voci e scapigliato linguaggio. Ed è ben strano che mentre tutti o la maggior parte ammirano la italianità ed eleganza del suo dire, ne riproducano poi soltanto le dottrine con scorrettissimo stile, quasi che fosse lecito guastare il bello senza rispetto di sorta.

* Gioberti nel *Primato morale e civile* degl' Italiani p. 79 Tomo secondo.

Il fine speciale a cui tendo mi toglie di toccare delle molte opere filosofiche e politiche del Mamiani, e benchè egli sia valente in più ragioni di scienze io debbo discorrere solo di quelle opere, che indirizzò alla innovazione del giure internazionale europeo. È universalmente conosciuto quel libro *di un nuovo diritto pubblico europeo*, in cui lo scrittore nell' anno più ricco di licti eventi per la patria tracciò uno stupendo manifesto del rinnovamento italico ed europeo. Questo fine pratico del volume spiega la ragione per la quale in esso sieno del pari trattate quelle parti del diritto pubblico interno, che hanno una più intima congiuntura col giure internazionale. Pertanto in appendice trovi aggiunto un capitolo estratto da manoscritto dell'autore *intorno ai principî della scienza sociale* che serve a maggiore chiarezza e svolgimento scientifico delle dottrine contenute nel primo e che tratta *dell' ottima congregazione umana e del principio di nazionalità.*

Lo scrittore nell' annunziare le ragioni del suo libro biasima dapprima l' empirismo pre-

suntuoso ed ostinato che governa le relazioni internazionali e rivendica dal volgare dispregio la scienza che addimostra chiamata all' emendazione e al progresso del giure internazionale; poi dichiara come dai conflitti scientifici delle opposte scuole si venga traendo fuori una scienza trionfatrice che cresce lenta e sicura dal raffinamento delle pratiche del vivere sociale; vale a dire quella scienza in cui la ragione e la esperienza, i fatti e le idee, la sintesi e l' analisi rapidamente si accordano. Entrando nella materia peculiare del diritto internazionale determina innanzitutto l' essere fondamentale e comune degli stati, i quali sono gl' individui della *gran città universale del genere umano,* e li fonda in un concorso di pensamenti e di voleri, quindi in un atto, non già violento, ma spontaneo di sua essenza; e poscia addomanda la libertà ed indipendenza di questi autonomia esteriore. A tal punto pone una grave quistione, se lo stato possa di suo arbitrio ricevere la signoria di un altro e distingue due casi: il primo possibile e naturale che una autonomia spontaneamente si risolva in una

maggiore, l' altro da cui derivasse condizione di servitù e sudditanza, cosa fuori del lecito e del doveroso; e qui confuta le viete massime delle così dette protezioni coloniali o di lungo possesso. Nel capo terzo discorre della patria e ne determina il valore, i doveri supremi che a lei congiungono la umana progenie e la cittadinanza che per la nascita ce ne dà la natura; mentre che poi la educazione allarga il concetto dell'amore dalla patria natale alla provincia, allo stato, alla nazione, a seconda che l' autonomia originale ed angusta della propria terra si scioglie in quella della provincia, poi nella maggiore e migliore dello stato e infine nella massima della intera nazione.* Ciò posto fa distinta parola della nazionalità e toccando dei suoi elementi ne distriga l' apparente contraddizione col dare sempre preferenza alla permanente unità morale ch'è il concorso spontaneo ed assiduo delle menti e della volontà a comporre e mantenere la civile società; ma eloquentemente addimostra che vi ha uno stato ancor più perfetto che si conforma da tutti gli ele-

* Capitolo III. pag. 39.

menti della nazionalità. « Ora, egli scrive, se in tali e sì fatte congregazioni d' uomini appare evidente l' essenza e la forma dello Stato e la sua intangibile libertà e indipendenza esteriore, quanto più esso stato non apparirà vero e reale e però autonomo per ogni parte e rispettabile a tutti i popoli formandosi di genti d' un solo sangue, parlanti una sola e medesima lingua, fornite di arti e lettere proprie ed originali, e in fine deliberate ad ogni costo a comporre insieme una bella e indivisa persona morale e vivere tutte della vita di un solo consorzio civile? Certo è che se ci atteniamo all' esperienza, vedremo le nazioni fondare per ordinario gli stati; e che unioni politiche strette di genti diverse per ischiatta, favella e genio, radamente assai se ne rinvengono. Del pari non fa maraviglia nessuna che le parti disgiunte delle nazioni aspirino alla socievole unità; e quelle che sopportano il giogo straniero e, cioè a dire, non compongono una sola patria col popolo dominatore, procaccino di affrancarsi e vivere da sè e per sè. Considerato principalmente che senza il fondamento di quella

unità morale onde s' informa lo stato, i più alti fini sociali non sono mai conseguibili. » *
Belli ed opportuni alla italianità del libro sono gli esempi che adduce, chè tutti desume dalle ragioni degli Italiani alla ricostituzione della loro nazionalità. In questa materia il cittadino è alla pari dello scrittore. Dopo altro ragionamento in cui discorre delle unioni tra stati per ricercare quali di esse sieno conformi a giustizia raccoglie il concetto sostanziale dei quattro capitoli: che qualunque dominazione straniera sulle genti civili è ingiusta e oppressiva.

Discorre l' autore nel quarto capitolo delle diverse dottrine adottate dalle scuole intorno la sovranità e le confuta con ampia critica dando prevalenza alla teorica della sovranità riposta nella ragione e nella giustizia e dai migliori esercitata, concetto questo che molto si riaccosta alla tradizione della filosofia platonica. A me basta l'averla accennata, chè non è precipuo obbietto del giure internazionale, ma della filosofia del diritto, che contiene i primi delle scienze sociali. Il quinto capitolo incomincia

* Capitolo IV. pagine 46, 47.

con un bellissimo sunto storico e critico dei trattati conchiusi nel principio del secolo nostro e disvela con vigorosa e latina eloquenza le truci ingiustizie, i malvagi errori, le tristi dottrine del congresso viennese, sicchè tu devi fremere, o lettore, ripensando ai martiri della patria. Questa parte del libro, che ora resta come una stupenda esposizione di critica storica, fu la più calda ispiratrice del sentimento nazionale nell' anno di sua pubblicazione. Il volume ingannò le vigili scolte delle censure e fu per ogni dove clandestinamente divulgato. Nel capo settimo lo scrittore continuando sul tema dei congressi, ne espone i principi normali, i quali sono:

Il voto diretto e libero di tutti i popoli viventi sotto una medesima legge internazionale ne' congressi adunati per recare profonde mutazioni all' essere territoriale e politico degli stati, perchè nessun governo ha facoltà di legislatore sopra i suoi pari;

La ricognizione di diritti perfettamente eguali a ciascheduno dei congregati col veto individuale assoluto, salvo quelle deliberazioni in

cui vi fosse accordo di far prevalere la pluralità de' suffragi;

L' uso di spiegare e motivare quasi a modo di sentenze le deliberazioni dei medesimi congressi « perchè il consentimento espresso di tutti gli stati in qualche sentenza diventando notorio e solenne non torni in vana cerimonia, ma porta seco una sanzione ed una efficacia morale profonda. »*

Ne' congressi particolari il Mamiani propone che si faccia uso delle conciliazioni e degli arbitramenti; e continuando nel capitolo nono a riferire le massime direttive del congresso di Vienna con la maestria della sua penna tratta il subbietto della intervenzione e rimuove tutti i casi reputati legittimi dai vecchi giuristi incominciando da quello di guerre intestine scoppiate in una nazione; nel quale caso dal Grozio al Rossi fu giustificato l' intervento. Quindi il nostro pubblicista si fa a discutere della *bilancia* od equilibrio politico e, posto in luce il grande insegnamento della storia, che tale strana combinazione europea fu adope-

* Cap. VII. pag. 107.

rata dai più forti a loro solo vantaggio, conchiude: « all' arte onesta del bilanciare le forze degli stati dovrebbe come presedere questo pronunciato sovrano del giure delle genti, che dice: ogni popolo autonomo per inferiore che sia di territorio e di ricchezze, e per tenui e inferme che abbia le sue difese, dee poter vivere sicuro di sè e libero degli atti suoi accanto alle nazioni più guerresche e più formidabili. » * Da questa difesa della libera esplicazione delle autonomie nazionali, che non possono essere fiaccate da preponderanze di armi straniere, l'autore passa a raccomandare il non intervento nelle guerre d' indipendenza e di unificazione; e qui riferisco le parole del Mamiani con le quali divinava prossimo il mutamento delle condizioni nostrane: « Che una grande nazione si rivendichi in libertà cacciando i forestieri, i quali aveva sul collo, ovvero accosti ed unifichi le sparse sue membra in guisa da moltiplicare senza fine in vigorezza e prosperità. Del che si porga ad esempio la Germania, se abolendo una volta le sue diete di

* Cap. X. §. II. pag. 157.

principi e sostituendovi quelle dei popoli, si ordinasse in un corpo federativo simile all' elvetico e all' americano. E parimenti si ponga ad esempio l' affrancamento d' Italia e la risoluzione delle sue parti in un tutto bene ordinato ed unificato. Noi neghiamo nell' uno e nell' altro caso che alcuno stato possa arrogarsi titolo giusto d' intervento e possieda dritto nessuno a impedire con la forza alla Germania e all' Italia l' opera loro, sotto colore che essa sbilancia l' Europa, e molte nazioni ci scapitano d' influenza e di potenza » * A tale dottrina del non intervento l' autore consacra altri capi e nel discorrere delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa nega l' intervento armato per causa di religione; sicchè questa parte autorevolissima dell' opera che molto si diffonde intorno la romana questione è tuttora la ragione dichiarata della nazionalità italiana a far vita comune con l' eterna città. Il Papato colà dominante ci muove guerra occulta e palese e sta tra le membra della patria, secondo la immagine del Machiavelli, come una pietra tra le labbra di

* Cap. X. pag. 160.

una ferita; manca a noi tuttora l' unità nazionale, chè della presente Italia divisa in due stati nemici si può dire col gran poeta:

Vedi che più non sei nè due nè uno.

Da ultimo il Mamiani discorre della idea archetipa del giure internazionale, ch' egli ripone nella legge suprema della libertà e della spontaneità, e di tutte le cose bellamente discorse fa questo chiarissimo riepilogo.

I. L' assoluta sovranità è della ragione e della giustizia. Nè i principi nè il popolo non la possiedono. Solo i migliori in scienza e virtù hanno diritto di esercitarla entro a certi confini.

II. Legittimo è quel Governo che ha il consenso dei governati e soddisfa competentemente al fine progressivo sociale.

Ogni governo che difetta di esse due condizioni diventa illegittimo e si fa debito ai cittadini il mutarlo. Si può disputare a dilungo sulle legalità e la scelta del modo, non sulla necessità del fatto e la bontà del fine.

III. Lo Stato non s' identifica col monarca o altro capo; e i rappresentanti alle Corti e ai Congressi debbono con verità e schiettezza rap-

presentare la nazione, i suoi interessi ed i suoi pensieri.

IV. È iniqua la richiesta di armi straniere contro i sudditi proprî, ed è ingiusto ed oppressivo il concederle. Usare poi contro essi milizie ragunaticcie di mercenari forestieri è cosa turpissima.

V. La libertà o autonomia interiore dei popoli non ha modo nè limite, salvo che dalla ragione morale e dal senno politico; e il principio del non intervento non soffre eccezione.

VI. Le comunanze civili si compongono e allargano o per contrario si sciolgono giusta il diritto e il principio della spontaneità e della nazionalità.

VII. Le conquiste perpetue non istanno in giure; molte però delle antiche pigliarono legittimità col fondare i vinti ed i vincitori una sola Patria.

Ad ogni permutazione o cessione di territorio fa grandemente mestieri la consultazione e l'assenso aperto e veritiero degli abitanti.

VIII. Non debbono stare più corone sopra un capo medesimo; e nessun popolo dee di-

pendere internamente ed esternamente da altro popolo. Ogni forma e grado di tal dipendenza è per sè illegittima.

IX. La fede ai trattati è piena ed irrevocabile, ognora che non contrastano manifestamente ai dogmi eterni del retto e del giusto.

X. Ai trattati generali e riformatori del generale diritto concorrono tutti gli stati che l' accettano e osservano. Ai particolari e speciali concorrono *de jure* tutti gl' interessati. Quivi il suffragio di ciascheduno è libero, uguale, assoluto.

XI. I popoli non riconosciuti e senza ufficiale rappresentazione possiedono, nondimeno, a ragione di umanità e per effetto del senso morale un diritto incontrovertibile di fare udire i giusti loro richiami e che vi si provveda nei termini della comune libertà e giustizia.

XII. Lo Stato e la Chiesa sono separatissimi negli uffici e nell' autorità, congiuntissimi sono di animo, d' intendimenti e di zelo.

I Concordati debbono divenire non più necessari. Il diritto ecclesiastico non può travalicare i confini del diritto privato.

Chi raccolga attentamente in brevi riscontri le dottrine professate dal Mancini e dal Mamiani vede quanto accordo di pensieri corra fra i due italiani e come vadano a capello nelle conclusioni finali dei loro scritti; del che ci possiamo rendere ragione avendo l'occhio a diverse circostanze. Prima bisogna guardare alla comunanza di affetti e di sventure che corse tra i due pensatori, i quali per essere stati esuli insieme appuntarono entrambi la mente ad indagare una medesima scienza sociale da cui la vergogna de' tempi poteva cessare. Si consideri poi che entrambi con la loro corrispondenza filosofica si erano da lunghi anni proposto di stabilire una filosofia positiva, la quale libera dagli errori degli empirici e dei dommatici conducesse ad una sistematica combinazione delle indagini della ragione e dei fatti costanti della esperienza. Perciò ne seguì che l'uno e l'altro furono e sono i rinnovatori dell'antica scuola politica italiana fiorita in Europa dopo il rinascimento e ripigliata soltanto in questo periodo a noi vicino con originalità nazionale. La sola discrepanza che mi è dato scrutare tra il si-

stema del Mancini e quello del Mamiani è riposta nella seguente osservazione, che il primo toglie la nazione e non lo stato a punto di partenza della scienza internazionale ed il secondo persevera a prendere le mosse dallo stato. Intorno alla quale differenza il Mamiani scriveva or sono tre anni: « io dubiterei forte che si possa fondar bene il giure delle genti sull' astratto principio di nazionalità; e si aggiunga pure la coscienza comune quale la insegna e la definisce l' illustre amico nostro professore Mancini. Veramente in Ginevra il popolo sente e confessa di appartenere alla nazione francese e quello di Berna, di Basilea e di Zurigo alla tedesca. Ma dicono altra cosa essere la nazionalità ed altra lo stato. Il discorso medesimo fanno oggi gli Annoveresi, i Sassoni ed altre provincie alemanne. Quanto a me io penso che la natura col crear le nazioni predispone ed apparecchia la genti a comporre di quelle un solo stato e una sola patria. Ma perchè da ultimo la patria risulta dalla volontà tenace e incrollabile di certe famiglie, borghi o provincie di vivere insieme nella congiunzione civile più

intima che agli uomini sia conceduta, ne segue che lo stato e la patria non sono giuridicamente costituite dai fatti naturali di certa comunanza di stirpe, lingua, consuetudini ecc; ma sì dal volere fermo, deliberato e spontaneo degli uomini o vogliam dire, da un fatto razionale e morale, che può talvolta sussistere nella nazione siccome agli Svizzeri, agli Alsaziani, ai Corsi; ovvero può sussistere fuori della nazione ma con più ristretto e separato confine, come insino ad ora è accaduto in Germania. Per ciò medesimo niun popolo autonomo potrà essere violentato a fondere la propria patria e lo stato nella cerchia maggiore di quelle genti alla cui stirpe e lingua partecipa. Quindi a noi tornò bene di consultare il desiderio dei Veneti, e per lo contrario la Prussia compare soverchiatrice e ingiusta all' universale perchè costringe alcune provincie teutoniche a risolversi in un solo stato con lei. In pratica, adunque diremo che quasi sempre sorge uno stato e una patria laddove natura costituì una nazione; ma in teorica il *Primo* del giure delle genti è da collocarsi nelle congregazioni autonome che fossero

indipendenti e vogliono rimaner tali, secondo che mi sono ajutato a definire e provare in quel mio volume D' un nuovo Diritto Europeo e nell' altro scritto dell' ottima Congregazione umana venuto a luce insino dal mille ottocentocinquantasei e però molto prima delle stampe giuridiche di Stuart Mill che riproducono a un di presso parecchie mie opinioni in proposito. »*

Se ho bene compreso i dubbi del chiarissimo scrittore, mi pare che più apparente che vera sia la dissidenza della dottrina dell' uno da quella dell' altro. In vero il Mancini osservando che non sempre ogni nazione è un composto di tutti gli elementi, che abbiam detto costituirla, perchè alcuno può mancarne, e riconoscendo che la nazionalità o solamente linguistica, o etnografica, o fisiologica non possa per sè sola sussistere, ma debba essere ispirata dall' elemento della coscienza nazionale, ha dato la preferenza a quel fatto razionale e morale, che sopra gli altri della lingua, della stirpe, dei confini naturali sovrasta. Adunque, secondo la sua dottrina, nei casi di Ginevra e di Zurigo la coscienza

* Brano di lettera ch' ebbi dalla cortesia del Mamiani.

nazionale formata dalle tradizioni di storia, di consuetudini, di politica e di una lunga comunanza sociale esiste senza gli altri elementi di stirpe e di lingua, che i due popoli hanno comuni con Francia ed Alemagna, e lo stato Svizzero non corre alcun pericolo di essere violentato e dimezzato per doversi dare alle stirpi celtiche e tedesche i cantoni di razza e lingua affini. Che se poi accadesse che i detti cantoni disvelassero un giorno la coscienza nazionale di reintegrarsi con le civili comunanze, con le quali hanno parentela di sangue e di favella, allora per i caratteri della spontaneità dovrebbero avere incontrastato il diritto a separarsi dalla federazione svizzera. Dicasi lo stesso del cantone ticinese e della Corsica, che allora soltanto avrebbero diritto ad entrare nella famiglia italiana quando con lunghe prove avessero appalesata una coscienza italica. E che mai valse il chiedere il consenso dei Veneti e degli altri popoli nostrani, che prima vivevano in separate autonomie, se non lo sperimentare se vi fosse stata o non la detta coscienza? Ma comporterebbe mai la instaurazione del nuovo

giure delle genti che dei plebisciti si facesse esperimento a conoscere se provincie francesi o tedesche limitrofe all' Italia avessero fermo, deliberato, spontaneo volere di vivere sotto lo stato italiano separandosi dalla loro madre patria? E condotta quasi a piena unificazione la penisola italiana, basterebbe il fermo e deliberato volere di una regione di essa a far vita separata dalle altre per aggiudicare loro un diritto alla separazione?

Insomma per quanto lo stato debba e possa sorgere per spontaneo volere de' consociati a me sembra che debba trovare un limite massimo negli elementi detti innanzi ed essere la forma visibile della nazionalità. Come per aversi il giure civile fa d' uopo riconoscere la dignità di uomo, così per il giure internazionale fa d' uopo determinare la individualità nazionale. E se la natura ci dà i caratteri per i quali nel regno animale ben distinguiamo l' uomo dagli altri esseri viventi, la stessa natura ci deve dare i segni determinanti la nazionalità, la quale deve constare del simultaneo concorso di due classi di elementi: naturali gli uni, morale e volitivo l' altro.

Pertanto si obbietterà che se il *primo* della scienza si vorrà riporre nella nazione accade per necessità che non si debbano con gli stati ammettere reciprocanze di doveri e di diritti: ma a questa obbiezione non è difficile il dare risposta. Si possono considerare tre casi: il primo in cui una nazione sia divisa in più stati senza che ancora sorga una coscienza di fondere queste parziali autonomie in un solo stato rispondente perfettamente alla nazionalità; il secondo di un solo stato che assorbisca più nazioni; ed il terzo nel quale lo stato s'identifichi con la nazione stessa. È chiaro che in mancanza di una coscienza comune la nazionalità non può dirsi esistente, che quindi non vi è ragione di costringere più stati a formarne un solo e che perciò nel diritto internazionale queste parziali autonomie di una nazionalità disgregata debbono essere riconosciute in diritto sino a quando non mostrino di volersi spontaneamente unificare. Che lo stato soprastante a più nazioni, cioè a più aggregazioni di popoli differenti negli elementi di nazionalità, abbia ragione di esistere sino a quando non sorga vera e po-

tente la coscienza nazionale, per cui soltanto devesi lo stato risolvere in più nazionalità, è del pari evidente e manifesto. D' altra parte a me sembra che l' illustre Mamiani ciò implicitamente ammetta e riconosca quando chiama del nome di stato soltanto quella comunione che sia risultanza di uno spontaneo e fermo volere di affetti e sentimenti e quando scrive riconoscendo l' azione delle forze della natura che *in pratica quasi sempre sorge uno stato e una patria, laddove natura costituì una nazione.* A mio modo di vedere lo stato fuori della nazione rivela sempre una nazionalità imperfetta e nascente, la quale il tempo e l' azione lenta della natura porteranno a immedesimarsi con la propria nazione, mercè quel sapiente teorema del Vico che le *cose fuori del loro stato naturale nè vi durano nè vi si adagiano.*

Mi sono dilungato in questa confutazione sapendo io che la storia di una scienza non è sola opera di narrazione, ma anche di analisi.

Dello scritto dell' *ottima congregazione*

umana o del principio di nazionalità non mi occorre di lungamente ragionare, poichè le idee in esso contenute molto rassomigliano a quelle del libro precedente. Pure è mestieri notare che in molte parti esso riesce di bella dilucidazione all'altro, avendovi più diffuso svolgimento di ragioni ed anche maggior corredo di esempi. Infatti vi sono egregiamente analizzati gli elementi della nazionalità, esposte le apparenti contraddizioni che par che ostino a tale principio, svolti i pregi ed i difetti delle congregazioni federative, determinate le altre unioni politiche e confutate le vecchie massime di qualsiasi mercato per via di convenzione dell'autonomia e nazionalità de' popoli. Questi lavori del Mamiani non sono un corpo d'intera dottrina, cioè non sono dettati con proposito di trattatista, ma contengono soltanto grandi vedute fondamentali, che servono a raggiungere il fine della innovazione moderna della scienza sociale. Spetterà ai giovani, ai quali corre l'obbligo di continuare la rinascente italianità degli studî nostrani, il trarre i principi alle ultime conseguenze ed alle particolari applicazioni; nè io credo che essi falliranno

la bella meta se distrigando le loro menti da quelle nebbiose dottrine per le quali sembra dettata la sentenza di Tacito: *omne ignotum pro magnifico est,* vorranno persuadersi che la vera scienza non istà in vuote astrattezze ed iperbolici vaneggiamenti, ma nella ricerca vera ed obbiettiva delle leggi sociali.

Del diritto di nazionalità discorse pure con bellezza di stile e precisione d' idee Domenico Carutti nel suo libro dei *principi di libero governo* studiando in esso le attinenze della nazionalità colla libera forma di civile reggimento. La data di questa pubblicazione posteriore di un anno a quella del Mancini prova come la scuola italiana avesse per tempo bandite verità, che gli stranieri accolsero ben tardi. In questi ultimi anni sembrò una straordinaria e pellegrina rivelazione lo studio del Mill sul governo rappresentativo, in cui l' insigne pubblicista inglese addimostrò connettersi molto il principio di libertà all' altro di nazionalità, « ed una condizione generalmente necessaria delle libere istituzioni stare in questo, che, cioè, i limiti dei governanti coincidano presso a poco con quelli

della nazionalità. »* Eppure sin dall'anno mille ottocentocinquantadue il Carutti aveva scritto: « Indarno si spererebbero i beni che dal libero governo si attendono, se lo stato non s' incardina sovra la nazionalità. Quello stato che di più nazionalità soggette si compone e quello che tutta una nazionalità non abbraccia difettano nella base, l' uno per esercizio di violenza che accende una fiaccola di guerra inestinguibile fra i governanti e i governati, l' altro per debolezza mancando del necessario presidio di forza di cui la natura, provvida ordinatrice dell' universo, ha munite le varie personalità nazionali. »** Così il Romagnosi nel momento in cui la Santa Alleanza aveva aspramente rimaneggiato le divisioni politiche di Europa, designando la sua *Scienza delle Costituzioni* poneva a base della formazione di un parlamento la seguente necessità: che ogni nazione si fosse prima costituita proclamando la sua *etnicarchia*,

* Stuart Mill. Il Governo Rappresentativo - Capitolo XVI *Della nazionalità nelle sue attinenze col governo rappresentativo.*

** Carutti - Libro Terzo - Capitolo I.° *Del diritto di nazionalità.*

che da noi oggi si dice nazionalità, « cioè il possesso unito di tutto un territorio nazionale circoscritto dai suoi confini naturali. » *

* Romagnosi. *Parte II. Libro I.*

EPOCA QUINTA

SOMMARIO

Necessità metodica di far cenno degli eventi che condussero all'unità italiana. — Differenza tra la storia antica e la moderna. — Il carattere de' nostri tempi è la universalità. — La filosofia della storia studia il progresso continuo del genere umano nell'opera delle nazionalità, che ne sono le singole parti. — Cammino ideale e reale del genere umano. — Enumerazione dei grandi fatti dell'éra storica moderna. — La guerra di Crimea. — Esame dei vantaggi che recò dal lato del diritto e della politica. — Memorandum del conte di Cavour presentato per l'Italia al Congresso di Parigi. — La guerra d'indipendenza dell'anno mille ottocentocinquantanove. — L'unità italiana contro i trattati di Villafranca e Zurigo è l'applicazione del nuovo diritto pubblico internazionale. — Riforma degli studi sociali nelle Università italiane. — Cenno del libro di Fortunato Cavazzoni Pederzini: *sopra le nazioni e sopra l'Italia*, scritto contro la nazionalità italica ed in difesa del diritto patrimoniale dei principi e del dominio della santa Sede. — *Del rispetto della proprietà privata in tempo di guerra* di Ercole Vidari. — Il concorso alla cattedra di diritto internazionale nella Università di Pavia. — Cenno dei più eletti candidati. — *Sul Diritto Penale Internazionale:* memoria del professore Pietro Nocito. — Cenno dei prin-

cipl di diritto internazionale privato del professore Matteo Pescatore. — *Del Principio di Nazionalità guardato dal lato della storia e del diritto pubblico* di Diodato Lioy. — *Il Passato, il Presente e l' Avvenire delle nazioni*: introduzione allo studio di diritto internazionale di Francesco Mordenti. — Esame critico dell' opera del professore Pasquale Fiore: *nuovo diritto internazionale pubblico secondo i bisogni della civiltà moderna*.— *Elementi del diritto internazionale* del professore Ferrero-Gola. — *Elementi di diritto internazionale* del professore Carnazza Amari. — *Saggio d'una Teoria Giuridica dei rapporti internazionali* per l' avvocato Gerolamo Avio. — *Del Principio di nazionalità nella moderna società europea* di Luigi Palma. — *Principî di diritto pubblico interno ed esterno* di Diodato Lioy. — *Instituzioni del diritto pubblico internazionale* di Antonio del Bon. — *Il Principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali* di Pietro Esperson. — *Il Progresso del diritto pubblico e delle genti* di A. Pierantoni.

Resta ora a vedere l' ultima condizione della scienza del diritto internazionale per quindi chiudere questa mia storia che ho condotto con novero, per quanto ho potuto, preciso di ogni autore sino all' epoca moderna. E quì pure fa mestieri l' indicare quella serie di

fatti compendiosi, che hanno cotanto rinnovate le sorti del nostro paese.

La non è facil cosa il riassumere il periodo che apparecchiò la unificazione d'Italia, poichè la storia moderna di un popolo si collega strettamente a quella degli altri ed essa non s'intende e non si espone senza un esame complessivo di tutti i fatti contemporanei.

Questa grande solidarietà che stringe i popoli moderni ha essenzialmente mutato l'indirizzo degli studi storici. Dagli antichi che frazionavano la specie umana in tanti corpi separati per quante società politiche si avevano, e che facevano di ogni stato un ente a parte isolato dalla sua nascita durante la sua vita sino alla morte, siamo pervenuti alle moderne idee per le quali noi consideriamo la specie umana come un tutto di cui le nazioni sono le specifiche parti formanti una sola società detta umana. Così dove gli storici ed i filosofi antichi riponevano tutta la questione sociale nella forma de' governi e limitavano la materia di ogni rivoluzione a passare dall'una forma all'altra per quindi ricominciare da

capo e ripetere un movimento di circolazione, i moderni per contrario hanno negato che la specie umana sia condannata a muoversi unicamente in un cerchio di avvenimenti sociali sempre rassomiglianti, ed asseverano progredire incessantemente le civili società per la via del meglio vivendo sotto la legge di un progresso continuo ed indefinito. Per tal modo cessato l'isolamento degli stati, ogni popolo e nazione fanno parte di una catena che tutti li unisce e per la quale la civiltà si trasmette da gente a gente, continua e migliorata. Questa legge del progresso molti negano o riducono esponendo alcuni eventi terribili, guardando a certe civiltà spente, ad alcune epoche di apparente sosta o regresso, a molte e grandi ingiustizie. Io credo che si possa dar ragione di questo loro sgomento ove si rifletta che il progresso ideale della umanità si rappresenta a modo di una linea retta e costante, mentre quello reale procede come una linea ondeggiante accanto alla prima con la quale ha comune la meta. Quale che sia la discrepanza di vedute della scienza della filosofia della storia non cade dubbio che

questa porge la prova ai meno veggenti dell' innegabile progresso dell' umanità. Tale progresso appare straordinario, riboccante, immenso, se per poco si pon l' occhio alla storia degli ultimi dodici anni che forma uno de' più grandiosi periodi degli annali del mondo. La grande insurrezione nelle Indie, la guerra e l' apertura della Cina e del Giappone alla civiltà europea, la guerra del Marocco, la emancipazione degli schiavi nell' America, i progressi della Russia in Oriente, la decadenza dell' Islam, i Principati danubiani creati a stato autonomo, benchè vincolato dalla protezione collettiva delle maggiori potenze di Europa e umiliato ancora dal forzato riconoscere di uno storico titolo di alta sovranità a favore della Turchia, il miracolo della indipendenza d' Italia e del suo quasi totale assetto a forma di governo unitario, le Isole Jonie rese alla loro madre patria dalla spontanea rinunzia della Grande Brettagna, la Germania costituita in un assetto politico, che serve di transito alla forma unitaria, sono le opere maravigliose del nostro tempo quanto ai fatti politici. Presso a tali imprese

gigantesche stanno quasi a prova di un ostile regresso i rinnovati supplizî della Polonia, la schiavitù di Roma, l'abbandono di Creta. Questo alternarsi di eventi ora prosperi ed ora infelici, questa condizione tra il vecchio ed il nuovo costituiscono il precipuo carattere del nostro secolo, ch'è di trasformazione. L'umanità ha dichiarato il suo impero: fa d'uopo che essa se lo assicuri ricercando l'equilibrio tra l'individuo, la famiglia e la nazione, che formano il gran sistema della vita sociale.

Con questi cenni generali dei fatti e delle ragioni del progresso discorro brevemente dei motori della unità nazionale. Preparato, come si è detto innanzi, il potere egemonico del Piemonte bisognava tradurlo nei consigli della diplomazia e farlo riconoscere per legale. L'aver sequestrato spesso astrattamente l'Italia dalla comunione con le altre potenze di Europa, e l'aver dimenticato che non vi ha rivoluzione possibile se essa non riesca, non dico gradita, ma almeno tollerata da altri governi condussero sovente i nostri popoli a facili speranze, ma a più solleciti disinganni. Il congresso di Parigi offrì occasione

al felice ardimento del conte di Cavour di rappresentare e patrocinare tutte le oppresse popolazioni italiane, i sacri diritti delle quali furono raccomandati alla generale opinione di Europa. Molto variamente ancora si discorre di quella guerra di Crimea seguita dalla pace del dì trenta marzo mille ottocentocinquantasei, e molti ne sconoscono i benefici effetti, inferiori, dicono, ai sagrifizî di sangue e di danaro. Ma invero quello a me sembra gran fatto a considerarlo sotto diversi aspetti. La nazionalità vi ottenne una preziosissima riconferma con la costituzione delle Provincie Danubiane, le cui popolazioni, rampollo di sangue latino, risorgono accanto al greco tra le stirpi slave quasi a rinnovare l'antico connubio del genio elleno e latino. L'umanità vi fu riconosciuta coll'ammettersi la Turchia nel diritto internazionale dal quale sino a quell'epoca era stata segregata. L'arbitrato papale stringeva in una sola comunione i popoli cattolici; il trattato di Wesftalia rese il diritto internazionale cristiano; quello di Parigi lo tramutò in umano non ponendo più differenza tra cristiani ed infedeli, non guardando più al credente, ma all'uomo.

Sino all'epoca più prossima alla nostra non si parlò da molti scrittori di diritto internazionale che degli stati della cristianità, ma oggidì si deve dire degli stati della umanità; onde a me sembra poco progressiva in questo l'opera del Travers-Twiss, che fa ancora una differenza di simigliante genere nella esposizione del sistema degli stati. * Oltre a queste due superiori innovazioni il diritto internazionale marittimo acquistò umanissimi istituti, la navigazione de'fiumi e de' mari maggiore libertà. ** Dal lato politico

* Travers-Twiss professore nella Università di Oxford nell'opera pubblicata l'anno 1861 col titolo: *The law of nations considered as independent political communities* separa tuttora gli stati cristiani dagli altri; così il capitolo III è intitolato *national state-systems of christendom* ed il IV *the ottoman empire.* In questo alla §. 62 espone l'*admission of the Porte into the Fellowship of European Nations. Treaty of Paris* 30 *March.* 1856. *pag.* 81.

È noto che la Porta ottomana non fu rappresentata da alcun Ministro nel Congresso di Vienna, perchè non era ammessa nel sistema del diritto internazionale riconosciuto dagli ambasciatori ivi riuniti.

** Ecco la Dichiarazione del diritto marittimo fatta dalle Potenze riunite a quel Congresso, il dì 16 aprile 1856 annessa al protocollo numero XXII.

1. *La cosa è e rimane abolita.*

2. *La bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra.*

la guerra d' Oriente fu pure foriera di buone conseguenze per aver posto fine a quella tradizionale inimistà tra il popolo inglese ed il francese ed avere incominciata quella scissura tra Austria e Russia, ch' ebbe una provvidenziale influenza così nella guerra del mille ottocentocinquantanove come nell' altra del sessantasei, perchè tenne a bada durante la prima la Prussia gelosa della Francia e della Sardegna, e nella seconda lasciò libera la Prussia a discacciare la sua rivale dalla Confederazione Germanica. Dopo la stessa guerra il Piemonte aveva diritto ad un compenso in Italia dei sagrifizi fatti per le potenze occidentali su i campi della Tauride. Le domande che esso formolò si contengono in quel bellissimo memorandum che fu il cavalleresco cartello di sfida offerto alla casa di Asburgo. Generosa audacia del Cavour fu il dichiarare impossibile una vera tranquillità in Europa fino a tanto che l' Italia giacesse sotto l' oppressione

3. *La mercanzia neutrale ad eccezione del contrabbando di guerra, non può essere sequestrata sotto bandiera nemica.*
4. *I blocchi ad essere obbligatorî debbono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente per interdire realmente l' accesso del litorale nemico.* »

austriaca e non acquistasse quella indipendenza cui anelava da lungo tempo e di cui era degna; generosa audacia fu il chiedere una liberale costituzione pel Lombardo-Veneto, la partenza delle truppe straniere dallo stato di Roma, il quale doveva farsi secolare, vale a dire andar retto da un vicario laico sotto l'alta sovranità del papa, e la fine del mal governo di Napoli mediante un intervento diplomatico. In Francia la dinastia napoleonica rassodata con Luigi Bonaparte fondava l'impero col governo personale aiutato dall'esercito. Questo doveva vendicare sopra i campi d'Italia le sciagure di Lipsia e di Vaterloo. Strinsero maggiore colleganza tra Francia e Sardegna le nozze della principessa Clotilde col principe Napoleone figlio dell'ex re Girolamo. Il giorno sette febbraio l'imperatore diceva al corpo legislativo: « io mostrerò che l'erede di Napoleone inaugurerà non una nuova era di conquiste, bensì un sistema di pace; l'interesse personale od un'ambizione volgare non saranno mai il movente delle mie azioni. Ma dacchè gl'interessi della Francia e del Piemonte furono ac-

comunati da un matrimonio, ed essendo io forte abbastanza mediante l'alleanza dell'Inghilterra e le mie relazioni amichevoli colla Russia e la Prussia, appianerò le vertenze coll'Austria nell'interesse della Francia e della civiltà. » Il conte di Cavour formolò di bel nuovo le italiane pretese. La Russia uscì fuori proponendo un congresso decidente su quattro punti: la pace tra l'Austria ed il Piemonte, lo sgombero delle truppe francesi e tedesche dagli stati romani, una confederazione italiana e le riforme. Ma l'Austria non aderì al congresso se non a patto che prendesse a fondamento il trattato del mille ottocentoquindici, e per tal rifiuto la guerra fu rotta tra gli alleati franco sardi e l'impero tedesco. Villafranca e Zurigo lasciarono l'Italia federativa ed indipendente; Marsala e Gaeta e il governo del Farini nell'Emilia la spinsero all'unità. Di nuovo la parte moderata e la repubblicana si accordarono nel proponimento della redenzione d'Italia e l'una recò al gran patto il principio monarchico, l'altra l'unitario.

La coscienza nazionale degl'Italiani volle contro i recenti patti diplomatici l'unità poli-

tica, e la esecuzione di questo fine fu così sollecita ed irresistibile che l'Europa non ebbe il tempo di farne un adeguato giudizio. L'unità è l'anima della storia italiana, checchè ne dicano i sognatori di patti federativi o di ripartizioni subnazionali. Invero, guardando dentro tra le oscure memorie de' tempi etruschi, si può asserire che le leghe di quei popoli, che recarono il primo splendore alla grandezza italiana, decaddero perchè fatte senza saldo vincolo nazionale e perchè guaste dal reggimento aristocratico; invece la unificazione di tutta Italia tentata da Roma nel primo grande periodo della sua storia per quanto difforme da quella moderna, in cui non è a temere supremazia politica di alcuna parte della nazione, diffuse quella tradizione unitaria che perdurò sempre attraverso tanti secoli. Ammiratore della grandiosa lotta de' liberi comuni contro il Barbarossa, non isconosco che quella lega fu parziale, mancante di un fine duraturo e di un potere centrale. Il Sismondi, che ognuno sa quanto preferisca i piccoli stati con legame federativo alle grandi unità, ne censurò la mancanza di un potere centrale e la reputò con

esattezza una semplice alleanza guerresca,* perchè, osserva il Balbo, la pace di Costanza che ne seguì lasciò l' impresa d' indipendenza dimezzata, nello stesso modo ch' essa mal riuscì quando dopo seicentosessantacinque anni fu di nuovo tentata con una lega federativa. « Il trattato era onorevolissimo, anche utile, anche progressivo. Ma era perduta per compiere l' indipendenza la grande occasione che la nazione era in armi contro al signore straniero. Nè l' occasione tornò mai più per seicentosessantacinque anni. L' Italia progredì in lettere, in arti, in ogni sorta di coltura, in molte parti della civiltà, ma non nella più essenziale, nell'indipendenza; e la nostra storia non narra quasi più che variazioni di dipendenze. » ** Magnanimi adunque sono questi tempi ne' quali con la tradizione romana sorretta dall' autorità di Dante, del Machiavelli, e dell' Alfieri, la gente nostra conseguì fine non prima ottenuto e sostanziale. L' Italia nel suo risorgimento ha messo

* Sismondi - *Storia delle Repubbliche italiane dei secoli di mezzo.* Capo XI.

** Balbo. *Sommario della Storia d' Italia dalle origini fino ai nostri tempi. Età Sesta:* dei Comuni, pag. 151.

in atto il suo nuovo diritto pubblico, ha chiesto di coesistere con le altre nazioni libere, ha domandato il rispetto del non intervento, ha scelto governo da sè voluto, ha disgiunto la chiesa dallo stato, ha abolito il diritto ecclesiastico; infine abborrente le guerre di conquiste aspira soltanto al ricupero de' restanti popoli che una medesima lingua, una stessa razza spingono per forza di coscienza nazionale a far parte del patrio governo. L'Italia è nel suo diritto, il quale è l'identico di ogni altra nazione.

Con le sorti grandi e nuove della patria cambiarono anche subito le condizioni degli studi. Il libero ed unico governo venuto fuori dallo sfascio degli altri nel lavoro del sociale riordinamento non mancò di porre la istruzione pubblica alla pari del rinnovamento politico, e quindi nel primo entusiasmo delle riforme introdusse in ciascheduna delle nostre numerose università la sezione delle scienze sociali, che prima erano ignorate e bandite dagl'insegnamenti officiali e dai privati. Così ebbero i nostri atenei le cattedre di diritto amministra-

tivo, di giure pubblico ed internazionale, che prima erano rami divelti con tirannica scure dall'albero della scienza. Dottrine erano queste ignorate quando si formarono e fiorirono nel medio evo questi splendidi santuarî del sapere nei quali convenivano d' ogni parte di Europa principi e signori ad apprendere con la nostra ardita gioventù la ragione della legge, poichè le scienze che hanno nome di diritto pubblico, amministrativo e delle genti non si erano in quel tempo disgiunte dalle teoriche del diritto romano. Siffatti insegnamenti tornavano indispensabili all'assetto del nuovo ordine di cose, perchè se un popolo a cui non si era discorso di altro che di diritto divino, famigliare e di lungo possesso e della ferma rassegnazione alle sciagure della mala signoria, aveva ben saputo riacquistare e indipendenza e libertà con questo erasi fatto degno di meglio conoscere nello studio de' suoi diritti e doveri di cittadino verso lo stato e di nazione verso la umanità gli alti fini ch' è di nuovo chiamato ad adempiere nel conserto delle libere genti.

Il governo cominciò per trarre profitto dalla

gioventù, questo grande elemento della vita sociale, ed assegnò quindi molte cattedre a nuovi insegnanti. Come questi abbiano risposto al difficile ufficio si vedrà appresso; ma innanzi di esaminare il nuovo, m' incontro per ragione di data con un libro, il quale sotto eleganti forme espone le pretese del passato ed è la dottrina dei nemici interni della nostra patria.

Fortunato Cavazzoni Pederzini di Modena insigne filologo ed uomo educato alle lettere amene, il quale mancò alla vita or sono pochi anni, scrisse *studi sopra le nazioni e sopra l' Italia* in libri due. Stretto per vincoli di fedele sudditanza e per ragione di pubblici uffizi ai signori della espulsa Casa d' Este questo scrittore assunse di provare la illegittimità del giure della nazionalità, i danni della forma unitaria di governo, la necessità di tornare alle suddivisioni politiche della patria comune e l' opera provvidenziale del papato in Italia. Benchè il titolo annunzi che egli prende ad argomento le nazioni e tra queste l' Italia, pure più che di ogni altra gente discorre della nostra; imperoc-

chè nel primo libro fa una critica generale dei principi e nel secondo le applica specialmente alla nostra patria. Io non posso nè punto nè poco accogliere le idee dello scrittore, pure ne ammiro la forma temperata ed elegante la quale mostra un felice connubio delle scienze giuridiche con le lettere belle, queste forse soverchianti le prime.

La gioventù ignora pienamente quest' opera in cui è raccolto con acume e metodo quanto si scrisse contro la italiana libertà ed indipendenza e dove signoreggiano ad ogni pagina le dottrine dei Guizot, dei Thiers, dei Weiseman, del De Maistre, del Fiquelmont, di Paolo Sauzet, del De Haller, e tra i nostrani le teoriche della Civiltà Cattolica, le memorie di un Francesco IV Estense, i principi del Baroli e del Padre Taparelli. Enunziando soltanto le fonti donde scaturiscono le politiche convinzioni dell' autore avrei io raggiunto il fine di dare una chiara idea dell' opera; ma in questi liberi tempi ne' quali deve essere sovrana e legislatrice la pubblica opinione è mestieri ascoltare tutti gli interessi ed anche consultarli, è mestieri cono-

scere e discutere tutte le pretese ostili. Inoltre il Cavazzoni Pederzini ha per me un pregio raro a rinvenirsi tra gli altri di sua parte, ed è ch'egli non maledice, nè impreca, ma crede di persuadere e di convincere; bisogna perciò sapergli grado di questo uso degli abiti scientifici. A me sembra poi che alcune parti del suo libro riescono di somma importanza, perchè richiamando gli animi invaghiti di novità sulle orme del passato, l'autore par che faccia l'uffizio di quello schiavo ne' trionfi romani posto a rammentare la mortalità delle umane grandezze.

Lascio di dire dell'esordio che è un misero piagnisteo, nel quale vuol provare che meglio gli Italiani avrebbero operato contentandosi de' loro sovrani scacciati e vivendo nella preghiera e nella penitenza. Il primo capitolo è la esposizione di tutte le difficoltà che si appalesano contro le idee di una nazionalità fisiologica. L'autore se ne sta alle tradizioni bibliche e dopo lungo ragionare delle controverse ipotesi degli scienziati scende a questa conclusione: « che la nazionalità fisiologica si riduce a poco

meglio d'un concetto mero scientifico, oscuro, mobile, contenziosissimo; e ch' essa ha poca o nessuna forza nel popolo, il quale non la sente e quasi nè manco l' avvisa. »* Verissimo che ben discrepanti sono le classificazioni sulle varietà degli esseri umani, fatte ancora maggiori dalla ridesta quistione sulla pluralità ed unità della specie, nulla quindi osta che il Pederzini se ne stia alle osservazioni del Blummenbach e del Lawrence, all' ortodossia classica del Cuvier ed alle opinioni degli Humboldt, Bunsen, Prichard ed Owen. Nè io voglio qui addurre tutte le impossibilità intrinseche che si adducono contro la narrazione biblica la quale dà una spiegazione sensibile e materiale della ripartizione delle razze nella terra, attribuendole alla maledizione di Cam,** perchè ammesso che questi fosse stato nero e fondatore della razza nera nell' Affrica chi l' avrebbe introdotta nella nuova Zelanda e nella nuova Guinea? Ma non è ciò che importa alla scienza sociale: basta per questa lo

* Pag. 25.

** *Genesi* LX, 25.

ammettere un fatto ch'è innegabile, per quanto ancora incerte ne sieno le cagioni, che, cioè, le qualità etnografiche delle razze dispongono ad una più grande analogia di sentimenti e di tendenze e compongono un vincolo più tenace tra gl'individui di una medesima stirpe. Erra quindi il retrivo autore quando opina d'innalzare allo stesso valore codeste antipatie nascenti da varietà etnografiche e quelle puramente politiche che il Balbo vedeva in Italia fra città e città, fra villaggio e villaggio. Il sentimento nazionale ha ora rimosse dette antipatie municipali, di cui si giovarono soverchiamente i principi scaduti.

Per contrario io non credo:

Che ne' gemini emisferi
S' uniranno bianchi e neri, *

E che debbano per l'aumento dei commerci e le crescenti vie sparire siffatte distinzioni naturali di popolo e popolo.

Nè meno contrarie al vero sono le conchiusioni che egli espone in ordine all'idioma

* Giusti - *Gli umanitari.*

come distintivo di nazionalità, sostenendo egli « che: le lingue ponno esser prese a distintivo delle nazioni per quanto basta all' occorrenza di molti lodevoli studì e come tali vedersi introdotte convenevolmente in utili trattati accademici e da servigio popolare, ma se veniamo a disanimare sotto quel riguardo il loro valore a stretta ragione filosofica, è d' uopo riconoscere che elleno mancano di determinazione, di precisione, di sicurezza, non punto meno di quello che notammo contro la fisiologia e quindi che riescono anch' esse di scarsa pratica utilità. » * L' autore ha impiegato non meno di tre capitoli a questa materia della lingua, in cui si scusa dell' aver troppo detto a cagione del *lungo studio e del sommo amore.* Questa è una delle parti in cui meglio si chiarisce l' indole dello scrittore, che non era educato a trattazioni giuridiche e di diritto pubblico. Il Pederzini esagera fuori di misura le apparenti incoerenze e contraddizioni dell' elemento linguistico valendosi del fatto che per nessuna na-

* Pag. 80.

zione può essere puramente riconosciuta la nazionalità dal carattere della lingua. Ma la scuola italiana non ha mai preteso di riporre la nazionalità o nel solo elemento della lingua o nell' altro della stirpe. Pertanto chi oserà negare l' efficacia delle lingue a determinare le civili società, e negherà la nazionalità linguistica degli Spagnuoli, perchè con essi vi sono i Baschi, quella de' Francesi per i Bretoni e gli Alsaziani e la italica per l' idioma francese dominante nella valle di Aosta, l' alemanno nei sette comuni del Vicentino e l' idioma albanese fra i molti coloni albanesi nell' Abruzzo, nel Leccese, in Terra d' Otranto, di Reggio calabro, di Messina, Palermo ed altri luoghi di Sicilia? Il Pederzini tacque che questi stranieri idiomi vivono corrotti nelle loro forme natie, e che lo scarso popolo che lo parla è bilingue, non mostrandosi punto ignaro del linguaggio italico. Queste osservazioni adduco sotto il riguardo dell' ufficio che le favelle compiono nella determinazione delle nazionalità, perchè se io dovessi indicare gli altri errori che il detto autore scrisse quale filologo, molto dilungherei il

mio scritto. Così, ad esempio, il Pederzini crede ancora la lingua un dono particolare fatto da Dio ad Adamo, accetta la leggenda della torre di Babele e ritiene la ebraica la prima lingua parlata; sicchè egli si addimostra ignaro della filologia comparata, che ha dileguato molti di questi empirici pensamenti. Il problema dell'origine del linguaggio non sarà mai risolto istoricamente, perchè la storia cominciò quando l'umanità acquistò la potenza della favella. Il credere poi che il primo uomo fu figlio di Dio, formato dal limo ed ispirato alla vita da un soffio alle narici è questione di fede, che nulla ha da fare coll' umano intendimento. « I teologi, scrive il sapiente Max Müller, che chiedono pel linguaggio un' origine divina incappano in un antropomorfismo molto periglioso, quando entrano in qualche particolare intorno il modo con cui suppongono la Divinità avere compilato un dizionario ed una grammatica per insegnare ambedue al primo uomo, siccome il maestro di scuola istruisce il sordo ed il muto. E non veggono che, se anche tutte le loro premesse fossero menate buone, non avrebbero ispiegato

niente più del modo con cui il primo uomo potè avere imparato un linguaggio, se pure vi fu un linguaggio bell'è fatto per lui. Ma in qual maniera il linguaggio si fece, resterebbe sempre mai un gran mistero. » * E qui fo punto.

Proseguendo il Pederzini nel suo fine di rinnegare la patria fa parola della nazionalità geografica e non fa altro che combattere la dottrina geo-strategica esposta da Giacomo Durando nel libro *della nazionalità italiana.* ** Ma con quali argomentazioni il Pederzini tenta impugnarla fa pietà lo scorgere. Dal fatto della continua riduzione che ogni giorno si fa degli ostacoli materiali osa quasi asserire che tutte le nazioni andranno a confondersi in una sola

* Max Müller - *Letture sopra la scienza del linguaggio* - Traduzione del Nerucci. Lettura IX. pag. 349.

Dante nel canto ventesimo sesto del Paradiso espone il pensamento del suo tempo sulla origine del linguaggio e nega che esistesse ancora la lingua primamente parlata da Adamo nell' epoca babelica ne' seguenti versi: *La lingua ch' io parlai, fu tutta spenta - Innanzi che all' ovra inconsumabile - Fosse la gente di Nembrotte attenta. - Opera naturale è ch' uom favella; - Ma così o così, natura lascia - Poi fare a voi, secondo che v' abbella.* E i teologi moderni contraddicono persino la credenza dantesca!

** Losanna - 1846.

nazionalità. Ma fu già osservato che il dilatarsi dell' umanità fra le genti, il grande scambio dei commerci, il mutuo visitarsi, i tenaci affetti di buona amicizia non daranno una sola sembianza morale e politica ai popoli pareggiandone con grande conformità l'indole, ma che invece il progredire della civiltà assimilando i popoli stessi in ciò che hanno comune la natura umana e l' umana ragione, raffinerà il sentire ed il giudicare delle nazioni, donde sorgeranno nuove virtù peculiari e grandiose, poichè la conformità e la imitazione non nacquero che da schiavitù e servaggio nazionale.

È madornale errore del Pederzini l' asserire che in ordine alle nazioni la giustizia « procede regolando le occupazioni e gli altri fatti riferentisi alla proprietà dei territori recando gli stessissimi principi che vigono in tutti gli atti ed in tutte le transazioni di simili specie che abbiano luogo fra privati. » * Basta soltanto l' osservare le distinzioni che corrono tra le leggi civili e le massime del giure internazionale, chè le prime

* Pag. 102.

hanno una sanzione nascente dall' autorità sociale e le altre una sanzione morale o di ragione, senza poi dire della cardinale differenza del giure privato dal pubblico, per comprendere la fallacia della dottrina accennata.

Nel capitolo sesto lo scrittore riassume la materia esposta, da cui crede aver dimostrato che gli elementi della nazionalità rammemorati non abbiano nessuna virtù diretta di produrre la nazionalità politica, nè di signoreggiare sopra di lei che è cosa assai più alta e poco meno che tutta morale,* e non si perita di dichiarare quale sia realmente il principio vitale della nazionalità politica con le seguenti testuali parole: « tale mi sembra per appunto il diritto di dominio, o diciamo altramente, il possesso legittimo dell' autorità imperatoria sopra lo stato. » Ed aggiunge: « questo diritto mi sembra solidissimamente fondato nell' assoluta necessità dell' ordine; egli si esercita sopra una materia tutta sua propria e bene determinata quali sono le cose e le azioni capaci di governo politico. » **

* Pag. 101.

** Pag. 104.

Nota poi che il carattere necessario alla nazionalità politica è l'indipendenza della civile suprema autorità, la quale si risolve nella vera sovranità dello stato, e questa risiede nel sovrano e da lui solo può e dev' essere esercitato. Dall' asserire quindi che la nazionalità politica per una virtù tutta di suo genere congiunge popoli senza riguardo a postura o differenze linguistiche dice assurde ed ingiuste le deduzioni che si osano apporre contro la persona del sovrano perchè di condizione straniero. E lo lascio dire: « Conseguentemente se mai taluno opponesse contro la persona del Sovrano la condizione di straniero, o si vuole inferire contro del Sovrano medesimo una qualunque incapacità ad essere costitutivo della nazionalità politica, e si cade palesamente nell' assurdo; o si vuole indicare che egli, quanto a luogo d' abitazione, o quanto a specialità fisiologica e linguistica, appartenga a nazionalità di specie materiali, che fossero diverse dalle analoghe che s' incontrino nella maggioranza degli altri membri costituenti la nazionalità politica, ed allora vero o falso che sia il fatto, se ne riesce in ogni modo a cosa in nes-

suna concludenza. » * Quì mi pare evidente per chi e per quali speranze sia sorto il libro: sotto il velame dottrinale il Pederzini difende i titoli dei principi stranieri sbanditi d' Italia. E che questa dottrina dell' autore modenese non serva che a scusare le fellonie de' sovrani d' Este appare da quanto appresso. La storia dirà del mal governo che essi fecero delle nostrane contrade e li accuserà di avere abdicato nelle mani dell' Austria la sovranità dello stato, che pur si avevano assoluta; ma il compiacente scrittore della tirannia aggiunge: « L' esercizio dell' indipendenza può da un sovrano che vi sia indotto da forza di circostanze e da consiglio di sana prudenza, venire limitato e ristretto volontariamente a favore di un altro sovrano. » **

Lo scrittore non discute i titoli della sovranità, che largita secondo lui a solo beneplacito di Dio, deriva da quella superiorità di fatto per cui l' autorità sociale si concentra in una persona determinata, e nega il diritto al ricupero della

* Pag. 107.
** Pag. 108.

politica indipendenza dando luogo in favore della nazione usurpatrice alla prescrizione. In vero vorrei chiedere a coloro che sono della stessa scuola del Cavazzoni in quanti anni il semplice fatto della signoria straniera potrà generar diritto. Fa grande maraviglia il vedere nell'anno mille ottocentosessantadue trattati i diritti inviolabili della persona umana e dell'umana società a modo di questioni legali e con le massime direttive dell'usucapione di cose mobili ed immobili e che sono in commercio. Nè scusa l'autorità del Grozio e del Vattel l'errore del modenese scrittore, perchè fu uopo tener conto del tempo che aumentà gli studi e della piena separazione che oggidì corre tra la ragione civile e la pubblica.

Discorre quindi il Cavazzoni Pederzini della rassegnazione che i popoli debbono trovare alla loro dipendenza nelle massime della religione, ed a modo del Bossuet adduce la Scrittura a giustificare il dispotismo. Dopo questa sommaria esposizione io non reputo conveniente di andare a fondo del libro. Il lettore ne ha tanto da giudicare dell'opera e del suo fine. Il

diritto divino o patrimoniale è il fondo di essa, la divisione e la servitù d'Italia ne sarebbero le conseguenze. Questo solo è da notare che in tutto il volume traspare un'arte fina dell'autore di ringiovanire le condannate massime che egli sostiene col prestigio di una terminologia nuova e col raccattare tra le opere d'illustri stranieri e di scrittori nazionali sentenze e professioni d'idee corroboranti il fino maneggio de' papisti e de' legittimisti della penisola, i quali vorrebbero disgregar di nuovo le membra unite della patria e ricondurci a dannosa servitù.

Così, seguitando la via tracciatami, do le spalle al maligno sistema ora esposto e riprendo il filo della liberale tradizione degli studi italiani. Molti lamentano le presenti miserie degli insegnamenti pubblici ed io non nego la verità di questo difetto; ma sarei più proclive a far ragione a queste ripetute doglianze se coloro che ne discorrono appuntassero le forze del loro animo a rimuoverne le cagioni, che prima converrebbe indagare e conoscere. Approda non poco al nobile fine da conseguire il radunare in un solo prospetto le opere passate e vi-

venti per ravvisare il grado a cui è pervenuto un dato studio, ma poi bisognerebbe ben determinare il valore che esso ha nella classe dell' insegnamento nazionale per rimuovere sulla sua esistenza ogni causa di perplessità ed incertezza.

Per questo io credo conveniente il dare qualche impulso agli studi col bandire nuovi e pubblici concorsi, i quali se bene ed umanamente soddisfano il principio d' imparziale distribuzione dei pubblici uffici riescono ad essere prova delle condizioni del patrio sapere.

Nell' anno mille ottocentosessantacinque il nostro governo pose a concorso la cattedra di diritto internazionale nella università di Pavia ed a quello andarono candidati moltissimi cittadini che con la rinascente libertà della patria avevano atteso a nuovi studi. Citerò i nomi di quelli che sono a me noti: i signori, Gerolamo Avio, Ercole Vidari, Giovanni Pinna-Ferrà, Pasquale Fiore, Angelo Vicentini, Sigismondo Bonfiglio, Emmanuele Muratori, Giuseppe Lombardo-Scullica, Pietro Esperson e Vincenzo Pagano corsero tra gli altri alla scientifica palestra, e

parecchi ne riportarono belle lodi e nobili incoraggiamenti. Le tesi che presentarono appalesano una certa medesimezza di idee, che tra noi vanno assumendo metodo e rigore scientifico,* e resero alcuni di essi meritevoli di salire all' onore di pubblico insegnante con quel grado di professore straordinario, che dischiude il campo a dar prova di attitudine e dovrebbe essere di scalino a miglior titolo. Perchè gl' ingegni, a modo delle piante, messi in acconcio terreno sogliono menare buon frutto, parecchi mostrarono con recenti pubblicazioni di aver

* Registro quì alquanti degli scritti presentati al concorso di Pavia. Il Pinna-Ferrà scrisse: *la grande instaurazione della ragion giuridica nel mondo delle nazioni,* Pensiero di Terenzio Mamiani *modificato e ridotto a sintesi di un trattato;* l' Esperson: *dei rapporti tra i belligeranti ed i neutrali;* il Vidari: *l' Italia ne' suoi rapporti internazionali;* il Lombardo Scullica: *Vicende del diritto internazionale;* il Fiore presentò una parte del suo libro: *nuovo diritto pubblico internazionale europeo secondo i bisogni della civiltà moderna;* l' Avio un libro intitolato: *saggio di una teoria giuridica ne' rapporti internazionali;* il Muratori: *dell' utilità come principio fondamentale del diritto delle genti;* il Bonfiglio: *del supremo principio organico degli stati,* nonchè: *della facoltà dei popoli di unirsi e separarsi politicamente.* Il Bonfiglio è pure autore di una voluminosa opera e di una memoria sopra la ragione di Trieste e del suo litorale a far parte dell' Italia.

bene corrisposto alla pubblica aspettazione. Infatti Ercole Vidari, che ora detta ragione commerciale nell'ateneo pavese, pubblicò un pregevole scritto sul *rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti.* * Lo scrittore scelse questo tema de' più importanti nella materia del diritto internazionale marittimo. Dopo che il Congresso di Parigi aveva dichiarato l'abolizione della guerra con legni corsari ed aveva fatto invito alle potenze del mondo di sottoscrivere la umanissima dichiarazione, gli Stati Uniti di America si erano rifiutati di assentirvi con una nota diplomatica, nella quale il signor Marcy segretario di Stato in quel tempo dei negozî stranieri a nome del Presidente Franklin Pierce ne esponeva le ragioni. Il ministro americano dichiarò che per non aver l'America una grande flotta militare, ma soltanto navigli leggieri servienti alla sorveglianza del litorale, non poteva rinunziare al diritto di armare in caso di guerra marittima legni corsari per proteggere la propria marina mercantile, la quale altrimenti

* Milano 1865.

sarebbe rimasta senza alcuna difesa ad arbitrio delle navi guerresche dell' inimico; ma che si poteva rimuovere l' ostacolo all' abolizione della corsa coll' accettare un maggior progresso, cioè, col proibire l' operazione di guerra per cui era prima sorta la corsa, dichiarando il divieto di catturare le navi mercantili nemiche e le mercanzie su quelle spedite, salvo le merci di contrabbando. A tal patto l' America avrebbe apposta la propria ricognizione ai progressi accettati nel congresso di Parigi.* La guerra civile che sorse a causa dell' abolizione della schiavitù fece sperimentar di nuovo tutti gli orrori, che accompagnano la guerra di corsa e quindi ispirò il tema che era degno di bello studio. Il Vidari per sostenere la inviolabilità della proprietà privata dei sudditi dello stato belligerante dimostra doversi riconoscere che la guerra marittima, come la terrestre, è una contestazione di stato contro stato e non di individui contro individui, per cui la proprietà privata dovrebbe uscire illesa da un flagello che può danneggiare

* Nota del dì 28 luglio 1856.

la cittadinanza soltanto come comunione politica; ed applica questa massima a tutte le varie condizioni nella quali la proprietà stessa può trovarsi. Questo scritto del Vidari che meritò le lodi del Cauchy nella trattazione dello stesso argomento * è pieno di movimento e di scelta dottrina, ed esso appalesò che la scienza italiana bene può aspirare al vanto di consigliare umane e civili riforme quando la patria nostra va ridestando le illustri tradizioni di tempi ne' quali era la maestra delle nazioni. Così nella guerra dell' anno mille ottocentosessantasei il patrio governo applicò quei principî sanzionati nel codice della marina mercantile che ammettono l'abolizione della cattura delle navi di commercio per via di reciprocità; ** e le

* E. Cauchy: *Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime.* 1856.

** Codice per la marina mercantile del Regno d' Italia, 25 giugno 1865.

Articolo 211. *La cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze che adotteranno eguale trattamento in favore della marina mercantile. Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità.*

istruzioni del ministro della marina a tutti gli ufficiali, generali, superiori e subalterni comandanti l' armata, le squadre e i bastimenti di operazione nell' Adriatico restano notevolissimi nella storia del diritto marittimo, tanto essi corrispondono ai desiderati del giure internazionale. Il patriottismo e la scienza pagarono con la perdita di uno de' suoi più illustri cultori questo rispetto delle ragioni dell' umanità nella guerra marittima, perchè occorre di rammentare che l' animoso professore P. C. Boggio perì nella fatale giornata di Lissa compiendo l' ufficio di consultore legale per le questioni di diritto marittimo sulla nave ammiraglia.

Un altro egregio giovine il professore Pietro Nocito, che acquistò fama di eletto cultore delle scienze penali per la pubblicazione di alcuni studi intorno la filosofia del dovere ed altri sul diritto penale e su le colonie agricole, diè pure alle stampe una memoria di speciale trattazione intorno il diritto penale internazionale, cioè su quella parte del giure privato delle genti, che ha per oggetto il conflitto delle leggi penali delle nazioni. L' autore ripartì il

suo scritto in tre capi: nel primo espose il fondamento e la natura di questo diritto; nel secondo i reati commessi in territorio straniero; nel terzo quelli commessi nel territorio nazionale. Egli sostiene con validi argomenti una opinione, che è la più controversa, essere le leggi punitive personali, poichè la tutela del diritto, il mezzo, la pena, la sua materia sono azioni umane e personali; fa quindi una esposizione analitica de' principi di diritto penale internazionale sanciti nel codice penale italiano e li applica ad un buon numero di questioni deste dalla giurisprudenza specialmente francese, e le risolve spessissimo con conclusioni corredate di scelta dottrina. Sembra a me pertanto che il valente professore propenda ad estendere la materia della estradizione volendo distinguere tra i reati che turbano l' ordine politico ed i reati misti, i quali partecipano del dolo comune e dell' elemento politico, e far soltanto i primi e non i secondi esenti dall' estradizione. È certo che un crimine anche comune se ispirato da interesse esclusivamente politico è modificato quanto al dolo, e non bisognerebbe

lasciar dischiuso il varco ai governi di profittare di circostanze spesso difficili ad essere esaminate per qualificare reati misti quelli che fossero puramente politici e così compiere terribili vendette contro perquisiti per colpe politiche. L' autore riconosce il fondamento del diritto di estradizione nella legge di natura applicato alle relazioni internazionali ed egregiamente respinge le dottrine che lo desumono dal consenso scritto nei trattati.

Nel terzo capitolo sono svolti i principî del diritto marittimo e della *estraterritorialità* delle navi con scelta erudizione, con esatto criterio e con buon numero di autorevoli allegazioni ed è trattata la teoria delle immunità degli agenti diplomatici e del personale di loro pertinenza con esattezza e gran corredo d'opinioni di giurisperiti.

Se ad ogni parte del suo scritto l' autore avesse dato maggiore svolgimento e specialmente alle molteplici questioni, che annunzia, avrebbe fatto opera di maggiore utilità per le scuole e pel foro; ma codesta osservazione non toglie punto il pregio ad un lavoro, ch' è ancor più pregevole in grazia della povertà di simi-

glianti scritti nel nostro paese. Amerei pertanto che gli egregi scrittori delle scienze penali che son tratti a discorrere del diritto penale delle genti cercassero di rannodare questa parte, che come cosa da loro studiano, al principio fondamentale del giure internazionale politico, affinchè la scienza del diritto internazionale non restasse scissa in tutte le sue parti. Io non ravviso ardua impresa il rannodare sotto un unico principio le varie modificazioni che il diritto riceve cambiando di oggetto. Così io penso che dove l' egregio professore Novito crede di poter riporre il fondamento del diritto internazionale penale nell' accordo e nell' armonia vicendevole fra gli stati a punire i colpevoli, comuni nemici dell' ordine sociale, torni più razionale di prendere il fondamento del giure internazionale pubblico che è riposto nella coesistenza di tutte le nazionalità sotto la legge del diritto, ed estenderlo al diritto penale internazionale. E questo è fattibile se si specifica doversi studiare nel giure punitivo internazionale la coesistenza delle nazioni sotto la legge del diritto penale.

Altri belli capi di diritto internazionale privato sono racchiusi nell'opera la *Logica del Diritto*, frammenti di dottrina e di giurisprudenza del magistrato professore Matteo Pescatore, il quale svolge in quattro ripartizioni i principî costitutivi della società delle nazioni, la natura del diritto internazionale, il giure della nazionalità, la pratica applicazione di esso ad una quistione di diritto privato fatta da una sentenza della Cassazione di Torino, ed in sei sezioni il diritto di proprietà, il convenzionale, l' autonomia degli stati, il diritto positivo nelle relazioni civili internazionali, i sistemi scientifici e l' ufficio di una nuova giurisprudenza nelle controversie di diritto internazionale privato. Io non fo che semplicemente accennare questo studio del Pescatore, in cui si contengono alcune norme di quelle innovazioni legislative, che poscia furono introdotte nella riforma del codice civile.

Sotto un titolo che molto promette, ma che poco attende Diodato Lioy pubblicò in Napoli uno scritto sul *principio di nazionalità guardato dal lato della storia e del diritto pubblico,*

il quale è molto difettivo di qualsiasi ricerca razionale sul valore di tal principio nel giure internazionale moderno. Neppure la parte storica è pregevole cosa, perchè l'autore si limita a dare un sunto delle storie di quei popoli che appalesano un grande desiderio di risorgere a nazione, e questi popoli sono gl'Italiani, i Germani, gli Ungheri, gli Slavi, gli Elleni. Io non dico più oltre di un lavoro che come storia è monco, e come ragione politica riproduce idee già rifiutate. Per esempio, crede il signor Lioy che la ricostituzione delle nazionalità non importi altro che il sistema di equilibrio politico? Il libro non prova punto quella legge del movimento storico, che appella una rivelazione della filosofia della storia, che, cioè, la storia medesima si divide in due specie di epoche: organiche e dinamiche, per cui quando l'umanità deve fare un passo innanzi raccoglie tutte le sue forze e forma gl'imperi che *spesso manomettono le nazionalità in vista di uno scopo più alto.* * Resterebbe poi a conoscere che mai sia questo scopo più alto, per cui par quasi dal-

* Pag. 201 - Conchiusione.

l' autore giustificata la manomissione delle nazionalità. Quà e là mi è sembrato di scorgere una certa simpatia dell' autore per l' imperialismo, che non rimane punto sostenuto e giustificato dal lato del giure internazionale. Pertanto il signor Lioy se non perviene a scrivere una trattazione vera di diritto o di storia appalesa una mente educata a buoni studi e fornita di scelta erudizione.

Un altro lavoro storico degno di molta attenzione fu scritto da Francesco Mordenti col titolo: *Il Passato, il Presente e l' Avvenire delle nazioni,* * nel quale s' incontrano idee nuove e progressive, pagine ricche di erudizione, ma forse si richiede una migliore classificazione di così scelti materiali. Il giovine scrittore fa piuttosto uno studio accelerato della storia dell' umanità anzichè una dimostrazione delle grandi epoche della storia del diritto delle genti. Egli abbraccia in un vasto e complessivo sguardo molte delle scienze naturali che servono di aiuto e dimostrazione alle sociali e pone il metodo che deve adoperarsi nello studio delle

* Milano - Tipografia di Giuseppe Bernardoni.

scienze morali, il quale stà nel servirsi della storia a corroborare la ragione per non cadere nei vizî delle scuole teosofiche e fataliste. Quindi studia un po' l'uomo, le sue potenze e le sue facoltà, che sono il mezzo di esercitare gli umani diritti, e scorge da queste facoltà il primo sviluppo delle epoche storiche, le quali passano gradualmente dall' individuo alla famiglia, alla tribù, alla città ed alla nazione, elementi de' quali è composta la Città Universale del genere umano. Negl' individui che sono il nucleo di tutte le forme sociali riconosce il diritto di eguaglianza, ch' è il fondamento di tutte le relazioni umane e nella umana natura trova l' amore di noi stessi e dei simili, che dirige la libera attività e crea la famiglia, le città, le nazioni stesse sotto l' impero della legge morale scritta a caratteri indelebili dalla stessa natura. Dalla originaria disuguaglianza delle attitudini, delle facoltà e degl' intelletti vede poi l'autore sorgere una possibile minaccia del diritto di eguaglianza e dalla stessa minaccia sorgere il diritto di riparare le proprie offese. A sanzione dei diritti offesi ravvisa quindi la

naturalezza del principio di autorità sorto spontaneo colla umana società. Ma tosto quest' autorità che doveva essere assegnata a recar bene agli uomini traligna e si fa violenta e tirannica, e da questo punto s' impegna una lotta tra l' autorità e la libertà, per cui si spiegano molte fasi della storia. L' autore distingue due specie di autorità: la morale e la politica, la prima delle quali assume il nome di religione, l' altra di governo. Nel loro tralignamento producono le teocrazie e le schiavitù. Da queste ardite linee delle leggi razionali della vita dei popoli il giovine pensatore fa una corsa sopra i più grandi avvenimenti ed osserva un poco i più grandi uomini della storia. Dalle antiche civiltà dell' Asia e dell' Affrica entra ne' campi della storia europea e li percorre dalla Grecia a Roma per il medio evo, alla riforma, alla rivoluzione francese sino all' epoca moderna. Ogni epoca è trattata con ricca erudizione storica, ed in alcuna di queste l' autore si arresta a confutare opinioni scientifiche ch' egli non crede esatte. Nel capitolo quinto il Mordenti fa un cenno sommario della storia diplomatica di Eu-

ropa e nel sesto delle opinioni dei pubblicisti scrittori del giure delle genti. Attribuito alla riforma l'onore di avere innalzato a dignità di scienza tale diritto, discorre del Gentili, del Grozio, dell' Hobbes, del Puffendorfio, del Burlamacchi, del Volfio, del Vattel e dei loro sistemi ed accenna al modo col quale devono essere studiati. « Bisogna quindi confrontare continuamente le loro teorie con i nuovi lati del vero e del giusto che dopo di loro sono stati scoperti. Ed allora stabilendo con questo nome la critica troveremo che le opere dei pubblicisti, ove si confrontino coll' epoche loro particolari, nelle quali ciascuno di essi educò la sua mente ed il suo cuore, non solo addimostrano che l'una deriva dall'altra come una legittima conseguenza da premesse vere, ma che ciascuno si sforza quasi sempre di conciliare le opinioni religiose, politiche e filosofiche dei tempi passati e de' suoi, studiandosi poi d' innovarle, di ordinarle e di perfezionarle a seconda del proprio sistema. * » Il Mordenti limita la sua espo-

* Pag. 139.

sizione di dottrine ai pubblicisti del secolo decimottavo, ed è quindi a ritenere che con questo capitolo abbià adempiuto la prima parte del suo tema, cioè la esposizione del passato delle nazioni. Nel capo settimo accenna i mutamenti recati dagli eventi politici del nostro secolo nel diritto internazionale, ma non ne espone le dottrine; discorre dei notevoli progressi della civiltà moderna, e da ultimo traccia alcune massime che limitano i doveri del governo ed i diritti individuali. Vaga ed indeterminata e soltanto accennata sembra a me l'ultima parte del tema scelto dal giovane autore, perchè io davvero non apprendo dal suo studio quale potrà essere l'avvenire delle nazioni, nè so indovinarlo dalle cose che discorre sul moderno ordinamento di esse. Riassumendo brevemente questo cenno io concliiudo che il Mordenti ha fatto un' operetta sotto molti aspetti pregevole, che in lui rivela un giovane corredato di eletti studi e di capacissimo ingegno; ma che per riuscire un egregio scrittore di diritto internazionale ha bisogno di stare a quelle norme metodiche, per le quali

l' una scienza è divisa dall' altra. Dopo che avrà ben determinato con la materia i limiti del diritto internazionale dovrà anche studiare una esposizione scientifica che possa provvedere ad un esatto metodo d' insegnamento. Il tempo ci dirà se egli non abbia più le doti di un uomo fatto per la erudizione e per l' analisi, anzichè per la sintesi ed il metodo scientifico, perchè sinora io veggo che nel suo saggio egli è incorso nello stesso fallo del chiarissimo Laurent il quale cominciò per dare nome di Storia del Diritto delle Genti ad un' opera splendidissima, meglio poscia da lui appellata: *studi sopra la storia dell' umanità.*

Ed ora è tempo che io dica dell' opera di Pasquale Fiore, professore straordinario di diritto internazionale nella università di Pisa, il quale esordì nell' insegnamento delle scienze sociali nel libero ateneo di Urbino. Questo mio egregio collega era stato prima insegnante di filosofia a Cremona ove espose le dottrine del Gioberti, le quali furono professate dal numeroso stuolo degli uomini del clero, che aveva-

no applaudito ai generosi sogni dell' autore del *Primato*. Il Fiore riproduce da espositore della scienza sociale le stesse convinzioni filosofiche e le pone come principio generale della idea del giure internazionale nel suo libro *di un nuovo diritto internazionale pubblico secondo i bisogni della civiltà moderna.*

In quest' opera riprodusse la parte che aveva presentato pel concorso di Pavia senza altra variazione che quella del titolo, nel quale tralasciò di appellare *europeo* il suo diritto internazionale per gli appunti che altri gli avevano fatto su quell' aggiunta; imperciocchè i principî generali di questo diritto non sono più dell' Europa che di altre parti del mondo. Che se l' Heffter aveva intitolato europeo il suo trattato era ben giusto avendo voluto discorrere non i principî di ragione, ma soltanto quelli accolti dalla diplomazia europea.

L' egregio professore, che fece sollecita emenda di un errore di semplice denominazione, merita molta lode per aver pensato di offerire alla gioventù italiana un trattato compiuto di diritto internazionale il quale discostandosi dalle

empiriche e superbe combinazioni della diplomazia fosse la dichiarazione dei grandi pronunziati della ragione del diritto chiariti dalla scienza e servisse in tutto alle necessità di un moderno insegnamento.

Dal riconoscere l' alta importanza dell' assunto del mio collega mi credo in dovere di appalesar tutto l'animo mio sul merito del suo lavoro, di vedere se egli abbia avuto la non facile abilità di vestire di forme dialettiche i pensieri ed i sentimenti della nuova epoca e di averli coordinati in un sistema bene condotto di principî e di conseguenze, nel quale soltanto può acquistar progresso il giure internazionale, non superato in eccellenza da niun altro uffizio della filosofia. Ma stimo che più torni proficuo allo scrittore uno schietto esame dell' opera sua che una facile lode.

Dopo del Casanova il professore di Pisa venne secondo tra noi a pubblicare tutta un' opera di diritto internazionale di cui già il primo volume è stato tradotto in francese. Come suole accadere nelle opere che non trovano molti esempî da seguire vi ha nella sua qualche cosa

di vago e d' indeterminato, la mancanza di un ordine metodico e dottrinale che le toglie le qualità di un libro d' insegnamento. Il chiarissimo Pradier-Fodéré che se n' è fatto il traduttore benanche lo dice: « Il libro del signor Fiore non è punto un' opera didattica, in cui le regole ed i principì della scienza del diritto internazionale sieno dottrinalmente e metodicamente formulati, ma è il quadro di tutte le questioni del diritto delle genti considerate dal punto di vista de' moderni progressi e giudicati dall' autore con grande indipendenza. » * Inoltre questo libro non fa che seguire un errore insito a tutti i trattati pubblicati dai più antichi sino al Vattel ed al Phillimore, cioè che non contiene la sola materia del diritto internazionale ma un cumolo di teorie e dottrine pertinenti alle altre parti delle scienze sociali. Eppure chi agogna il vanto di migliorare una scienza che professa deve oggidì attenersi all' indole analitica degli studi per cui questi progredirono. Un libro per essere scientifico deve avere tre qua-

* Avant-Propos à la traduction française du Tome Premier - Paris - Auguste Durand et Pedone-Lauriell. 1868.

lità, un metodo rigoroso, principì assai precisi ed un oggetto ben determinato, onde scrisse il Rossi: « non vi ha scienza senza metodo, senza metodo d' investigazione, e senza metodo di esposizione. Si può avere un ammasso più o meno confuso di nozioni pratiche, ma la scienza ch' è un complesso regolare di principì e di conseguenze che ne derivano non esiste senza metodo. » * L' autore ha obliato che lo spirito umano ha bisogno di dividere, di separare per restringere le sue ricerche ad una sola scienza, che non gli permetta di errare alla ventura; e quindi per aver disconosciuto alcune divisioni indicate dalla stessa natura delle cose comprende nel suo libro parecchie dottrine del diritto costituzionale e della filosofia del diritto. Per esempio, egli fa una lunga analisi delle teorie sopra la sovranità interna dello stato, che meglio appartengono al diritto pubblico; nel quinto capitolo discorre l' autonomia nazionale nelle sue relazioni con la chiesa quale società religiosa; mentre questa materia appartiene allo

* Melanges. Vol. I. *Introduction à l' histoire des doctrines* pag. 17.

stesso diritto pubblico interno se si considera il potere spirituale della chiesa; chè se poi si guarda al governo temporale di essa, questo deve rientrare nel diritto comune, cioè sotto tutte le regole, che dirigono gli altri governi, e non dar luogo a studio particolare e distinto. Così in un altro capitolo spiega l'influenza del principio di successione nelle monarchie rappresentative, materia questa pure speciale ad altro ramo della scienza sociale.

Senza fallo i principi contenuti in quest'opera sono liberali e progressivi, ma ve ne ha di molti che sono disusati oggidì e riconosciuti soltanto da vecchi autori, i quali partivano da altri criteri fondamentali. L'istesso Pradier-Fodéré annotando moltissimi brani del libro ravvisa una analogia tra le dottrine del signor Fiore e le note che egli appose all'opera del Martens; ma se il professore francese impiega diligente cura a tale rivendicazione di pensamenti prima esposti da lui, sappia peraltro che non sono essi i più accetti alla scuola italiana. Questa mistione del nuovo col vecchio scema l'importanza del trattato ed appalesa una indecisione scientifica, che

io credo di poter imputare alla fretta con la quale fu compilato e pubblicato. Ma l'autore è ancora giovane ed avrà il tempo di compiere il duro e paziente lavoro della revisione, quel *labor limae*, che garantisce la durata dei lavori scientifici. Per addimostrare questa perplessità nel porre i principî e nel dedurne le conseguenze, mi fermerò alcun poco ad esaminare il principio di nazionalità, che l'autore dice di mettere a fondamento del suo diritto internazionale ed il principio di non intervento il quale è la libertà delle nazioni.

Il professor Fiore conosce la dottrina del Mancini, a cui fece dedica della edizione italiana del libro, ma pare che la esponga con ambagi e contraddizioni. Tra le oscurità dello stile è evidente che egli vorrebbe fondare la nazionalità sulla libertà. « La nazione adunque non è l'effetto di circostanze fisiche e naturali, ma del naturale diritto di sociabilità. Gli uomini hanno diritto di associarsi, e quando associandosi si propongono un fine comune ed acquistano coscienza della loro personalità per raggiungerla diventano una nazione. La nazione è dunque

una libera e spontanea aggregazione di uomini. La vera nazione, secondo noi, non esiste se non supponendo il principio della spontaneità e della libertà. »* E più appresso definisce la nazione « una libera e spontanea associazione di genti per medesimezza di sangue, di lingua e di attitudine e per affinità di genio civile, di temperamento, di vocazione, atte e preordinate alla massima unione sociale. »** Da questa definizione che molto si accosta, salvo qualche variante, alle altre del Mancini e del Mamiani risulta che l'autore riconosce, pur non valendo, l'influenza degli elementi costituenti la nazionalità, perchè non importa altro il dire che le *genti sono preordinate alla massima unione sociale* se non l'ammettere l'azione della natura nella costituzione delle nazionalità. Pure in seguito egli aggiunge: « Non è già per vero che un popolo abbia diritto alla nazionalità, perchè appartiene alla stessa razza e parla la stessa lingua; ma perchè da Dio stesso è stato creato libero e sociale. »*** E qui pare che voglia negar

* Pag. 50.
** Pag. 52
*** Pag. 53.

di nuovo il concorso degli elementi naturali a determinare la formazione della società nazionale. Io sono d'avviso che il professore Fiore guasti la dottrina della nazionalità volendola riporre nella sola spontaneità e libertà, mentre invece bisogna a mio credere instaurarla nella socialità mossa dagli elementi della lingua, della razza, dei costumi, della storia, delle religioni, delle leggi, perchè se fosse altrimenti e bastasse il solo istinto di socialità io domanderei, ad esempio, se vi potrebbe essere una nazionalità italiana fuori i confini delle Alpi e de' nostri mari, se l'unificazione nazionale avrebbe potuto avvenire senza che fosse essa stata determinata dagli altri elementi, sopra i quali si disvelò poi la volontà. Domanderei ancora a quale causa vorrebbe il Fiore attribuire il fatto che nessuno dei popoli a noi differenti nei caratteri della nazionalità senta l'istinto di raccogliersi con noi in un sol regno. Invece se mai fosse vero che basti la sociabilità per fare una nazionalità, qualsiasi provincia italiana avrebbe il diritto di creare una nazione a parte e di separarsi dal corpo intiero, ed ogni provincia di aggregarsi ad una

vicina senza determinazione di alcun dovere d' indissolubilità politica. Ma il professore dirà di volere la nazione indivisibile ed inalienabile, ed allora come mai secondo la sua dottrina giungerà ad impedire un continuo rimpasto di stati e di agglomerazioni? Quello che ho detto dell' Italia si riferisce ad ogni altra nazione. Per esempio, una delle provincie francesi confinanti con la Spagna avrebbe a titolo di spontaneità il diritto di separarsi dalla Francia e di unirsi con lo straniero? La Provenza, il Lionese, la Savoia avrebbero il diritto di unirsi a noi, sempre a nome della spontaneità? E si noti che se vuolsi dire la nazionalità un mero atto di volontà, in questo caso siamo tuttora nell' antico diritto, quando con i trattati si facevano continue mutazioni di territorio; e soltanto al volere dei principi sarebbe sostituito quello dei popoli. Sotto questo aspetto la sovranità sarebbe l' equivalente del diritto di nazionalità. Chè se poi il professore Fiore intendesse dire che tutti gli elementi esteriori della nazionalità dovrebbero essere sottomessi alla spontaneità, varrebbe meglio per la precisione scientifica di

non creare ambagi nella dottrina del Mancini e parlare chiaramente della necessità di una coscienza nazionale. Io sono con lui quando dice che nè gli etnologi, nè i filosofi, nè gli storici, nè i pubblicisti tracceranno i confini certi tra le nazioni, ma so pure che desumendo verità dalla filosofia, dalla storia, dalla scienza sociale, dall'etnografia, dalla filologia e dalla geografia fisica si risolvono controversie che spesso una sola scienza non è valevole a distrigare. Bisogna persuadersi che nel nostro tempo le scienze sociali non possono più procedere disparate dalle fisiche e naturali e che ogni categoria di studio deve addimandare un contingente di prove e di verità alle affini. Io non dubito che il Fiore non avrebbe camminato più spedito e sicuro nella definizione del valore della nazionalità, se avesse potuto corroborare le sue idee speculative con i fatti filologici, geografici e fisici, che invece egli o li tace o qualche volta li erra. Nello stesso capitolo di cui discorro egli scrive: « Chi può giuridicamente costringere gli Spagnuoli ad unirsi ai Portoghesi, benchè parlino la stessa lingua, appartengano

alla stessa razza, abitino la medesima penisola e da lungo tempo conservino le stesse leggi e le stesse usanze? » * E come mai la lingua che disvelò il genio del Camoens, è la stessa che quella del Cervantes? E può il mio egregio collega provare senza difficoltà alcuna che non corrono differenze di sorta tra le leggi e le usanze spagnuole e quelle portoghesi?

Perchè poi un principio sia di fondamento ad una scienza deve prestarsi a tutte le deduzioni, ma il professor Fiore non rannoda tutte le dottrine del libro all' annunziato principio della nazionalità.

La teoria del non intervento è da lui ravvolta ancora in un dannoso empirismo contro le tradizioni della scuola italiana e l' esperienza e le tendenze della moderna politica. Ho esposto innanzi che Pellegrino Rossi proclamando la inviolabilità della massima di non intervenzione ammise con molta ritrosia due eccezioni e che invece Terenzio Mamiani lo disse diritto assoluto senza alcuna eccezione; il signor

* Pag. 51.

Fiore non segue l'orma dei nostri maggiori pubblicisti, e dà luogo alle seguenti quattro eccezioni:

1. « Quando sono certi ed inevitabili i tristi effetti che un avvenimento può produrre su i popoli circonvicini. » *

2. « Quando i partiti contendenti siano tanto deboli da rendersi impossibile all' uno il prendere la rivincita sull' altro e stabilire un governo. » **

3. « Quando è provocato da una nazione in sostegno di un diritto che da sè sola sarebbe incapace di sostenere. »

4. « Quando uno stato calpesti violentemente le leggi di umanità e di giustizia. » ***

Si scorge che il signor Fiore riproduce alcuni de' molti casi d' intervenzione ammessi dalla scuola diplomatica e specialmente due eccezioni del Grozio e del Makinstosk e che egli per tal modo perpetua una indecisione su questa materia perniciosa alla certezza scientifica del diritto d' intervento, mentre per la la-

* Pag. 95.
** Pag. 96.
*** Pag. 97.

titudine delle espressioni adoperate rende presso che nulla la indipendenza nazionale.

Sul primo caso io ho poco da aggiungere dopo che non lo credetti ammissibile neppure coll' estrema riservatezza con la quale lo riconobbe il Rossi. La previsione di effetti inevitabili e tristi non può far uscire una nazione dal solo diritto di difesa che le spetta e pel quale fa d'uopo che l' aggressione sia flagrante, non dovendosi in questo caso confondere il diritto di guerra con l' intervento. L' esempio che il Fiore allega è l' istesso addotto dal Wheaton, cioè l' intervenzione delle cinque maggiori potenze che composero il trattato del mille ottocentoquindici per impedire che il Belgio nel separarsi dall' Olanda facesse unione con la Francia. Chi giudica questo evento con la stregua delle idee del nuovo giure internazionale non può che ravvisare in esso una grave ingiustizia ed una di quelle combinazioni diplomatiche, le quali erano necessarie conseguenze delle idee prevalse nella confederazione di guerra de' principi assoluti, che vollero abbattere la potenza francese. Siccome il Belgio aveva il diritto di separarsi

dall' Olanda così non doveva essere impedito di ricongiungersi alla Francia, con la quale aveva comuni parecchi elementi di nazionalità ed in quel tempo anche la volontà di vivere in comunione politica. Un caso analogo al presente potrebbe in avvenire di bel nuovo presentarsi in Europa. Se alcuno degli stati della confederazione germanica del Sud facesse spontanea rivoluzione con l' animo di entrare in quella autonomia prussiana, ch' è preparatrice della unificazione alemanna, avrebbero e Francia ed Austria un diritto di opporsi, sol perchè queste due potenze credono di triste effetto per esse la rivoluzione nei limiti del territorio della nazione germanica? Basta che io enunzi il possibile caso per fare avvertito quanto torni giusto in diritto ed utile in politica che la massima di non intervento sia difesa da ogni opposta eccezione.

Del secondo caso dedotto dal chiarissimo autore lascio dire il Pinheiro Ferreira il quale siffattamente si esprime: «tutte queste dottrine appartengono al codice della saggezza diplomatica che la scuola positiva chiama alta diplo-

mazia, cioè a dire, frasi senza alcun significato per sagrificare i popoli alle vellcità dei governi. »* Il caso è l' identico ammesso dal Rossi, il quale lo riprodusse dagli scritti de' diplomatici e se non era giustificabile nell' epoca in cui lo annunziava il grande pubblicista carrarese, non può andar oggi compatito.

Appare evidente che nella terza eccezione il professor Fiore confonde sull'autorità del Makinstosk il diritto di contrarre alleanze guerresche col diritto d' intervenire, riproducendo una confusione di linguaggio, che negli scrittori passati e nell' uso comune perdura tuttora.

L' intervento è l' impiego di forza morale o materiale per obbligare popolo o governo a mutare la condotta politica, a cambiare le proprie istituzioni, a desistere da una rivoluzione, infine a vincolare ogni naturale tendenza al progresso; è l' aggressione dell' autonomia nazionale. Esso suona ben diverso dal fatto dell' aiuto che una nazione chiede all' altra per sostenere un diritto. Se per nazione s' intende

* Vedi De Martens - *Précis de Droit des gens* - Note di P. F. pag. 223.

uno stato immedesimato con la sua nazionalità e che abbia governo spontaneamente accetto e sostenuto dal suo popolo, egli è evidente che non vi può essere diritto che tale nazione possa far valere contro sè stessa o una parte de' suoi popoli; chè se invece dovendo difendere una giusta ragione contro altra potenza soverchiante addomandi aiuto da potenza amica in tale condizione contrae semplice alleanza.

Così benchè si dica impropriamente che la Francia nell' anno mille ottocentocinquantanove *intervenne* in Lombardia per non esprimere altro che il fatto materiale della scesa dei Francesi in Italia, è manifesto che si trattò di un aiuto dato per alleanza dal governo francese al sardo. L' istesso esempio, che il Fiore toglie dal Weathon, prova che esiste tale inesattezza di linguaggio: infatti benchè materialmente le forze inglesi andassero in aiuto del Portogallo nell' anno mille ottocentoventisei, onde si dice che vi fu intervento, a rettamente discorrere non si trattò allora d' intervento, ma di alleanza difensiva, poichè l' Inghilterra non sorresse la reggenza portoghese contro la rivo-

luzione interna; ma contro le aggressioni spagnuole, cioè contro una forza eterogenea e che ledeva l' autonomia portoghese. Son cessati i tempi ne' quali il sovrano era lo stato, ed egli stabiliva leghe, convenzioni militari per avere aiuto di armi straniere quando scoppiasse l' insurrezione de' popoli suggetti contro la sua signoria. E l' egregio professor Fiore non può nè vuole certamente riconoscere oggidì un diritto ad un governo di farsi garantire da forze straniere una qualunque forma, una dinastia, la immutabilità di alcune istituzioni contro la sovranità popolare.

Da ultimo egli nel quarto caso opina competere ad uno stato il diritto di punire le offese alle leggi di umanità e di giustizia e cita in proposito l' autorità del Grozio. Ma per vedere se questa allegazione possa sorreggere il pensamento del nostro collega è d' uopo esaminare da qual principio il grande olandese prendesse le mosse. Ora è da sapere ch' egli riconosce in tutte le nazioni il diritto di punire e reprimere in una malvagia nazione la pratica di grandi ingiustizie, ancorchè queste non fos-

sero rivolte a ledere i proprî diritti, perchè non considera il diritto punitivo come un attributo della sovranità nazionale e quindi circoscritto nei confini dello Stato, ma come un attributo collettivo di tutte le supreme potestà della terra; e sono queste le parole che egli adopera: « bisogna sapere che tanto i re quanto quelli che hanno un potere eguale a quello del re hanno un diritto d' infliggere pene non solamente per offese commesse contro di essi e i proprî sudditi, ma ancora per quelle che non li toccano particolarmente e che violano estremamente il diritto di natura e delle genti verso chicchessia, perchè la libertà di provvedere con punizioni agl' interessi della società umana che, come vedemmo nel principio, apparteneva ai particolari è rimasta dopo lo stabilimento degli stati e delle giurisdizioni alle potenze sovrane non perchè queste comandino alle altre, ma perchè non obbediscono ad alcuno. » Reca il testo latino: *non proprie quae aliis imperant sed quae nemini parent.** Questa opinione del

* Grozio - *De jure belli ac pacis.* Libro II. Cap. XX. §. XL.

Grozio è ripetuta da tutti coloro che riponendo il diritto di punire nel giure naturale, ammettono potersi prendere le armi in nome della pietà umana contro un popolo che viola i principi su cui riposa l' ordine generale, del pari che nello stato si puniscono i perturbatori della pace pubblica. Questa opinione è pure ammessa dal Bacone e dal Puffendorfio. Ma se ben si guarda, questo sarebbe più un caso di guerra che di stretto intervento, contro cui sin dal secolo scorso il Vattel scrisse; talchè mi sorprende che il chiarissimo professor Fiore che ben si mostra conoscitore dell' opera dello scrittore svizzero non ne abbia considerato il contrario parere che qui riferisco. Il Vattel dopo di aver fatte le sue maraviglie per la precennata dottrina soggiunse: « il Grozio non si è punto avveduto che malgrado tutte le precauzioni che adduce nei paragrafi seguenti, il suo pensare dischiude le porte a tutti i furori dell' entusiasmo e del fanatismo ed agli ambiziosi fornisce pretesti senza numero? Maometto ed i suoi successori hanno saccheggiata e soggiogata l' Asia per vendicare l' unità

di Dio offesa; tutti quelli che essi trattavano da *associatori* o da idolatri erano le vittime del loro santo furore. » * Nulla vi ha che giustifichi con le premesse del libro del Fiore le eccezioni anzidette, perchè riconoscendo egli che le nazioni vivono in una reciproca indipendenza ed in uno stato di giuridica eguaglianza non può ammettere che l' una si faccia giudice delle violenze dell' altra e delle offese recate all' umanità. E poi in qual codice universale sono raccolte tutte queste leggi di umanità, le quali rispettar dovrebbe ogni gente? Se per poco ci facciamo a considerare quali sarebbero le conseguenze della ricognizione delle massime eccezionali innanzi dette nella sola pratica delle relazioni internazionali tra il nostro paese ed i governi a noi ostili, subito si appalesa tutta la enormità delle medesime. Tra l' Italia ed il governo pontificio vi ha una incompatibilità di esistenza. Principi, leggi, sistemi sono diametralmente opposti, nemici.

* Vattel scrisse nell' anno 1758. Vedi *Le droit des gens.* liv. II. chap. I, §. 7, edizione Guillaumin 1866, t. I. p. 599. e seg.

Noi perduriamo contro la casta sacerdotale in quella lotta gigantesca incominciata innanzi la rivoluzione francese, e la cui piena vittoria darà un novello assetto alle moderne società. Più il gran partito liberale guadagna terreno e più la chiesa romana bandisce la immobilità de' suoi canoni. Sopratutto dopo il Sillabo il papato ci accusa di flagrante violazione delle leggi divine ed umane. Il papa che si arroga il diritto di parlare come capo di un potere spirituale in nome di un Dio e di usare le armi terrene per difenderne le rivelazioni non avrebbe il diritto di punire quelli ch' egli giudica nostri delitti? La legge Siccardi, il matrimonio civile, la conversione dei beni ecclesiastici, la libertà dei culti, la soppressione degli ordini religiosi, la liberazione delle provincie romane, la libertà d' insegnamento e la separazione dello Stato dalla Chiesa sono per lui i più scellerati delitti da noi commessi. Il papa ha fatto tutto ciò che poteva per rendere fanatici i poveri d' animo e per eccitarli alla insurrezione: ora potrebbe mai, se ne avesse le forze adeguate, intervenire, secondo giustizia e ragione, contro il regno d' Italia per

opprimere la sovranità nazionale, cambiar le nostre leggi, distruggere il nostro diritto e ricondurci alle idee dei tempi di Gregorio e d'Innocenzo, adducendo il caso di eccezione posto dal professore nella sua opera? Il diritto internazionale che si apprende in italiana università potrebbe offrirgli una larva di diritto?

Io conosco le belle doti di mente e di cuore del chiarissimo professor Fiore per sostenere ch'egli sconfesserebbe tali conseguenze, che pur mi sembrano le più naturali, posta la sua dottrina, e non dubito ch' egli riconoscerà colla tradizione della scuola italiana, di cui è speranza ed ornamento e con l' insigne autorità del nostro Mamiani, che la teorica del non intervento è delle più importanti così nella scienza che nella storia e nella politica contemporanea, ch' essa non deve patire eccezione alcuna e che mancherà ogni esattezza scientifica a quell' opera di diritto internazionale che non darà per indeclinabili gli assiomi fondamentali della piena indipendenza e sovranità interna delle nazioni.

Passando a far cenno di alcune altre parti

del libro dello stesso pubblicista osservo che queste non corrispondono con fedeltà alle premesse ed ai principî fondamentali. Io cerco invano l' applicazione del diritto della nazionalità nel capitolo *della legislazione di ciascun stato in rapporto alle persone, alle cose ed alle obbligazioni degli stranieri*, cioè al diritto internazionale privato. In questa parte non è compiuta la esposizione dei sistemi sinora stabiliti dagli scrittori, nè chiaramente esposta la confutazione dei medesimi. L' autore pone quattro principî che debbono servire di guida alle questioni sul conflitto delle leggi, i quali sono una specie di mistione delle idee del Pescatore con la teoria statutaria generalmente ammessa dagli antichi. E si noti che questa materia del diritto internazionale offre un largo campo agli studi nostrani dopo che la nuova legislazione civile del nostro stato ha introdotto essenziali riforme nella condizione giuridica degli stranieri, come appresso dirò. A questi avvertimenti che io scrivo sul libro del mio collega da ultimo ne aggiungo altri intorno le teorie defettive del medesimo, augurandomi che in una nuova edi-

zione queste abbiano il dovuto posto. Io penso che per l' utilità delle scuole e per la piena trattazione di tutte le parti del giure internazionale dopo la dimostrazione del diritto d' indipendenza di libertà e di eguaglianza delle nazioni si debba far parola della *unione reale e personale degli stati* che non è punto trattata dal signor Fiore, e porto del pari opinione che vanno storicamente e giuridicamente esposte le distinzioni tra gli stati sovrani e mezzosovrani nelle specie di tributarî, di protetti e via discorrendo, non bastando accennare genericamente di essi. Fa uopo ancora veder trattata con maggiore esattezza e con più erudito e pieno svolgimento la dottrina sulle associazioni federali essendo ben poca cosa quel semplice cenno ch' egli dà della confederazione e della lega dei principi senza nulla dire della distinzione, che fanno gli autori tra lo stato federativo e la confederazione degli stati. E queste teorie tanto più non debbono essere omesse se si pon mente che l' autore tentò di dare alla patria un trattato di diritto internazionale corrispondente ai bisogni de' nostri tempi. I quali, per

esempio, pur richieggono che sia omai studiata l' utilità e la ragione de' plebisciti come mezzo di assodare il diritto di un popolo alla sua nazionalità. E curi infine l' autore di esporre la mancante dottrina della ricognizione degli stati, che altri autori almeno non trasandano, perchè essa ha maggiore importanza per gli eventi della politica moderna abbondante in cambiamenti di dinastie, di forme di governo e variazioni territoriali.

Questa breve esposizione de' difetti e delle omissioni lascia giudice l' addottrinato lettore del merito di un' opera, la quale acquistò bella fama all' autore, a cui il Pradier-Fodéré riconosce molti de' pregi che distinguono i publicisti italiani.

Con intenti più modesti e per provvedere alle necessità delle scuole, il professore Andrea FerreroGola, che prima coltivò le scienze economiche e che nei due ultimi anni dettò ragione internazionale nell' ateneo di Parma, imprese a pubblicare nell' anno mille ottocentosessantasei un corso di diritto internazionale, pubblico, privato e marittimo. Queste lezioni

sono oltremodo sommarie, ma non mancano di una buona ripartizione metodica e di idee progressive. L' autore vi discorre, benchè brevemente, del diritto di nazionalità, lo svolge con la guida degli studî del Mancini e non tralascia alcuna delle dottrine, che fanno parte della scienza. Il FerreroGola è più rigoroso del Fiore nella enunciazione dei *primi* di essa; infatti sostiene l' assioma del non intervento senza alcuna eccezione. Io attribuisco questa migliore simmetria nella ripartizione dello scritto alle buone tradizioni che il FerreroGola riportò dall' aver potuto attendere al regolare insegnamento di tal diritto nella università di Torino, benchè il suo mi sembri lavoro soverchiamente affrettato. Devesi peraltro render lode a questo giovane scrittore della esattezza, con la quale stando nei termini di un espositore e non di un pretendente ad innovare, rende conto delle fonti in cui attinse i suoi studî e cerca di rannodarli alle tradizioni della scuola italiana. Infatti nella lezione seconda in cui determina il fondamento del diritto internazionale, analizza le varie teoriche degli scrittori ed accettando

la nazionalità come idea specifica, indica la scuola alla quale appartiene ne' seguenti termini. Esposto che mancava il principio determinante la realtà della nostra scienza, soggiunge: « Questa conquista è dovuta alla scuola di P. Mancini ch' io mi onoro di chiamare maestro, alla scuola che pose a base speciale della parte di diritto che noi studiamo il principio di nazionalità. Il Diritto internazionale non vuolsi ritenere che come una parte del diritto universale umano, a cui sta come la specie al genere. Non è altro che l' *applicazione delle supreme ragioni giuridiche ai rapporti internazionali*. Quindi la nostra scienza deve avere per suo fondamento il principio istesso su cui si basa il diritto in genere e che consiste, secondo il nostro modo di vedere, nel riconoscimento pratico d'ogni legittima esplicazione della personalità giuridica dell' uomo individualmente o collettivamente considerato. Perchè però questo principio del diritto universale possa acconciamente applicarsi ai rapporti delle genti e trasformarsi in loro norma regolatrice, è mestieri associargli un'altra idea, che diremo spe-

cifica, l' idea di nazionalità, per cui intendiamo: *quella società naturale d' uomini che è basata sulla comunanza dell' origine, della terra, della lingua, dei costumi, delle tradizioni e sulla coscienza di essere preordinati alla massima unione sociale.* » * Definizione questa che molto rassomiglia all' altra data dal Mamiani.

Con questi saggi di opere moderne ben si appalesa la rinascente vigoria di uno studio che certamente si credeva men fornito di cultori, e quanto esso torni in pregio tra la nostra gioventù del nostro paese meglio sarà ora manifesto col discorrere di un altro libro del Carnazza Amari. Questi, professore straordinario di tal diritto nella università di Catania, cominciò quivi la sua pubblicazione che ora è bene avanzata, dandole il modesto titolo di *elementi di diritto internazionale.* Quanto al metodo didattico ed alla disposizione delle parti io stimo che l' insegnante catanese la vinca sul Fiore, dacchè fa opera più utile per le classi studiose. L' autore dà prova di un' abbondante

* Fascicolo I. pag. 25.

erudizione e conosce le più recenti pubblicazioni intorno le scienze sociali e filosofiche, segue benanche la tradizione della nuova scuola italiana e pone del pari a principio del suo insegnamento la nazionalità che punto non fraintende. Infatti coll' ammettere la coscienza nazionale egli aggiunge: « Si noti però che col dire che la *coscienza di nazionalità* determina la volontà, non intendiamo affatto sostenere che la nazionalità origini dalla volontà umana altrimenti potrebbe credersi che ogni meschino comunello o cittaduzza che volontariamente stesse separata come le repubblichette del medio evo formerebbe una nazione; poichè l' umana volontà non deve determinarsi arbitrariamente, ma secondochè si manifesta la coscienza di nazionalità generata or da tutte, or da parte delle doppie condizioni storiche e naturali. » *

Il volume dell' opera sinora pubblicata comprende la introduzione e la prima parte. L' una mi sembra troppo generale e diffusa, perchè l' autore vi espone tutti i sistemi di filosofia

* Pag. 237.

del diritto senza indicare gli autori di diritto internazionale che appartengono ai medesimi, l' altra è occupata dai capitoli intorno lo stato, la nazione, le associazioni degli stati e la sovranità. Per questo io credo che il chiarissimo signor Carnazza incorra nello stesso difetto che ho notato nel libro del Fiore di non attenersi ad una precisa divisione tra la materia del diritto pubblico esterno e dell' interno. « Queste divisioni, scrisse il Rossi, non sono delle ripartizioni arbitrarie, ma sono indicate dalla natura delle cose, comandate dal buon senso, questo modesto institutore a cui deve l' umanità tutto quello che ha fatto di durevole ed utile. Egli è il buon senso che ci ha insegnato nel suo linguaggio tanto giusto quanto espressivo che abbracciar troppo per l' uomo è ritener poco. » * Per esempio, meglio starebbe in opera di filosofia del diritto l' erudito e lungo capitolo intorno le dottrine della sovranità, dovendo noi che diamo tutte le maggiori fatiche alla trattazione di una scienza

* Mélanges. Tome I. *Introduction a l' histoire des doctrines.* p. 13.

portar convinzione che più si specifica la materia di essa e meglio la si fa progredire. Io aspetto la pubblicazione della restante opera per esaminare con qual nesso logico tragga l'egregio scrittore le conseguenze dalle premesse, poichè è palese che la difficoltà di un trattato metodico è meno riposta nella esposizione dei principî fondamentali che nelle loro deduzioni e pratiche applicazioni, nonchè nell' armonia de' particolari.

Frattanto potendosi molto bene argomentare di ciò che resta a pubblicare da quello ch' è già pubblicato, bramo far notare che il CarnazzaAmari è uno de' pochi professori della intelligente isola sicana il quale si discosta dal sistema della utilità ivi connaturato con qualche modificazione dal notissimo pubblicista Vito D' OndesReggio. Il Carnazza muove dal principio morale della giustizia che dà per risultamento l' utilità e quindi rannoda i suoi studi alla prevalente dottrina della scuola giuridica italiana. Egli ha pure pubblicato un notevole discorso inaugurale intorno al sistema dell' equilibrio politico nel quale dopo la esposizione

storica di siffatto espediente dell' ordinamento europeo ne fa la confutazione dottrinale e ragiona del nuovo e più razionale equilibrio nascente dalla coesione delle nazionalità liberamente costituite.

Ho detto innanzi che il principio dell' utilità, aggiungasi bene inteso, è professato dal signor D' OudesReggio e per aver questi durante il suo onorato esilio dettato ragione internazionale nell' ateneo di Genova dopo la morte del professore Casanova, ha lasciato in quello la traccia della sua dottrina; di che mi dà prova un libro scritto da un discepolo di lui col titolo: *saggio di una teorica giuridica dei rapporti internazionali.* Questo studio di Gerolamo Avio, che molto si discosta dalle idee comunemente dominanti tra gli studiosi italiani contiene buone ricerche.

L' autore esordisce con una lunga introduzione, in cui dopo avere esposto sommariamente le origini e la formazione del diritto internazionale ne classifica in quattro scuole i principali sistemi. Il primo sistema di Ugo Grozio seguito dal Bentham, dal Möser, dal Martens

e dall' Heffter, il secondo dell' Hobbes e del Puffendorfio, che conta tra i seguaci il Tommasio ed il Makinstosk, il terzo del Bynkershoek, che sebbene non abbia dato un trattato compiuto sulla materia pure nelle opere speciali espone un nuovo principio, e l' ultimo del Volfio, che lo dice seguito ne' nostri tempi dall' Ortolan dal Madmilson e dal Wheaton. L' Avio confuta la distinzione del Grozio del diritto naturale e delle genti, non accetta il principio dell' Hobbes, che vorrebbe una perfetta identità tra le norme del giure internazionale e dell' individuale, nè accoglie l' altro del Bynkershoek che ravvisa nella ragione e nell' uso i fondamenti del giure internazionale, e da ultimo critica il sistema del Volfio che si presenta come una specie di ecclettismo tra il Grozio e l' Hobbes; ma nello esporre le argomentazioni, per le quali non acconsente ad alcune delle teorie anzidette, mette in evidenza quanto vi ha di pregevole in ciascheduna delle medesime. Per tal guisa passa ad indicare il principio giuridico ch' egli sostiene e lo trova negl' interessi e nel bene reciproco degli stati, che intitola *convenienza uni-*

versale con la seguente forma: « Se un principio giuridico è una norma razionale per accordare gl' interessi di una pluralità di persone secondo una misura di giustizia tale, che sia nell' interesse di tutti di accettare, un tale principio trasportato dagl' individui agli stati, non può fondersi che nell' interesse universale dei medesimi. » * Con la scorta di questo *Primo* della scienza l' Avio in otto capitoli discorre dell' autonomia degli stati e confuta l' equilibrio politico, il così detto *concerto europeo* e gli altri sistemi che offendono la libera autonomia nazionale, ed addimostra che questa si esercita per due speciali diritti: d' indipendenza e di patronanza territoriale. Nell' indole sommaria del suo lavoro espone l' essenza dei due principî e con l' uno studia la dottrina dei trattati, come mezzo che hanno gli stati di migliorare la loro condizione, e coll' altro confuta la teoria del dominio eminente e sostiene soltanto il diritto di proprietà appartenere allo stato come mezzo di conservazione. Questi due

* Pag. 29.

argomenti sono trattati con molto acume e con esatta analisi delle contrarie opinioni. Nel capitolo quarto lo scrittore considera la padronanza territoriale in tutte le sue modificazioni, cioè nella estradizione, nell' arresto dei delinquenti, nell'ingresso nel territorio di corpi militari, nella esecuzione delle sentenze straniere, civili e penali, nell' accesso de' bastimenti nelle acque territoriali, ecc; considera del pari il limite della padronanza, cioè nel mare territoriale, nei golfi, nelle baie, nei porti, ragionando qui della libertà de' mari e delle vestigia di tale storica trattazione, e infine confutando la prevalenza delle teorie romane e l' usocapione e la prescrizione nel giure internazionale. Dopo questa esposizione l' Avio si accinge alla ricerca della guarentigia e sanzione con cui gli stati possono esercitare i loro diritti e quindi nel capitolo quinto e sesto discorre della guerra, dei suoi aspetti, delle sue pratiche e con lo stare ad una esposizione sommaria appalesa un abbondante studio ed una lucida attitudine dialettica con idee progressive e liberali. Nel capitolo settimo tratta della neutralità, e allegan-

done le più reputate definizioni la dice: l' osservanza per parte degli stati estranei ad una guerra di speciali obbligazioni costituenti una condotta imparziale nella medesima verso i belligeranti.* Quindi accenna alle molteplici quistioni che sorgono dal fatto della violazione della neutralità, e così nel capitolo ottavo pone fine al suo saggio discorrendo delle *quistioni sui rapporti tra i neutrali ed i belligeranti*: esposizione questa che racchiude buoni pregi.

Non ritoccando qui le notissime obbiezioni, se la utilità origini, anteceda, accompagni o segua il diritto, nè tutte le censure fatte al pronunziato della scuola britannica che sta in fondo al principio fondamentale dell'Avio, dico che il suo lavoro non manca di una esattezza metodica, ch' è corredato di bella dottrina e che lungi dall' esaurire tutta la materia del diritto internazionale, ne presenta un rapido ed interessante prospetto. Ma in pari tempo osservo che esso è destituito di qualsiasi novità, ch' è scritto sulla carreggiata degli scrittori

* Pag. 213.

stranieri senza alcuna nota dei pensamenti della scuola italiana e che non è punto profittevole al progresso del giure internazionale. Insomma questo saggio mostra il paziente lavoro di un giovane studioso e di una mente ordinata e non l' opera ispirata da un ingegno forte ed investigatore, che al gran lume de' nostri tempi civili conforma le sue dottrine. Pertanto è da tenere in buon pregio coloro, che non essendo chiamati a nuove speculazioni si propongono di meglio classificare le idee vigenti.

Libro d' indole affatto diversa dal presente è quello uscito dalla penna di Luigi Palma professore di economia politica all' istituto tecnico di Bergamo, calabrese di patria, il quale scrisse un libro sul tema: *del principio di nazionalità nella moderna società europea* quando nell' anno mille ottocento sessantasei il Reale Istituto lombardo di scienze ed arti bandì un concorso con premio scientifico su tale argomento. Il libro del Palma premiato dalla Commissione giudicante fu dato alle stampe insieme alla relazione del concorso. Se non mel vietasse l' indole del mio lavoro vorrei quì trascrivere quel lungo

documento, che dà piena notizia di tutte le parti dell' opera; ma se ho da stare in più assegnate proporzioni annunzio del pari di avere contraria opinione su qualche apprezzamento fatto dagli egregi uomini di lettere che giudicarono.

Il Palma interpretò bene il tema proposto, prese a discorrere del principio di nazionalità come *fatto* e come *dottrina*, ed unì la parte speculativa alla storica, facendo questa prevalere sull' altra. In ordine alla teoria prende le mosse dal concetto di nazionalità ed analizzatone tutti i fattori con grande corredo di cognizioni storiche, geografiche, economiche, filologiche ed etnografiche, lo definisce esattamente coll'attenersi ai precedenti studi del Mancini e del Mamiani. Determinata l'essenza della nazionalità, la quale sta nel diritto che hanno i popoli di costituirsi a nazione, spiega le forze che spingono alla unità nazionale, e queste sono due: l' una centrifuga, o di separazione dagli stranieri, e l' altra centripeta, che collega tutte le parti della società nazionale; ma osservando che questa forza unificatrice non sempre as-

sunse la medesima forma di governo enumera con ricca erudizione storica, e forse in questo punto con proporzionata esposizione di principî di diritto pubblico, le diverse leghe passaggiere o permanenti, le confederazioni e gli stati federativi, gli stati sovrani e mezzosovrani, vassalli, tributarî, le unioni reali e personali, forme più o meno violatrici della unità nazionale e della libertà delle nazioni stesse. Confutando per l' Italia i sognati vantaggi della forma federale conchiude che pel fine di assicurare la pace nella sua maggior durata sono preferibili nelle repubbliche il legame federale e nelle monarchie il governo rappresentativo unitario.

Esaurita la parte razionale del soggetto il Palma studia l' influenza della nazionalità nella moderna società europea e dimostra che dal lato economico l' acquistata indipendenza dallo straniero aumenta l' industria, la produzione ed il commercio; avvisa poi ai mezzi per fondare le nazionalità ed obbietta se per tal fine sono giuste le guerre e le violazioni de' trattati esistenti. Perchè il diritto di nazionalità è naturale, inviolabile, e superiore ai trattati, l' au-

tore sostiene che quelli soli fondati sull' equo e sul giusto sono immutabili e non gli altri imposti dalla forza conquistatrice. E qui, come ognun vede, rifulgono le massime della scuola italiana. I mezzi dell' acquisto nazionale sono le elezioni, le votazioni, i plebisciti e la guerra, che nel giure internazionale è il diritto di resistenza individuale riconosciuto nell' ente collettivo, che si addomanda nazione. Qui tocca molte altre materie affini e tra le altre la diplomazia. A questo punto lo scrittore assume di provare erroneo il pensamento di coloro, che attribuiscono alla riforma protestante la nascita e la propagazione delle nazionalità, e stando sempre all' azione del principio disgregatore delle parti eterogenee degli stati e unificatore delle omogenee, crede di ravvisar questo in epoca molto antica, cioè nella divisione dell'impero fatta da Augusto in diciassette provincie, le quali incominciarono a disegnare le future nazionalità, le quali provincie Adriano poi ridusse a sei e ne formò l' Italia, la Spagna la Gallia, la Britannia, l'Illiria e la Dacia e che da ultimo Diocleziano compose, dividendo l'impero ed isti-

tuendo i Cesari, in quattro prefetture d' Italia, Illiria, Gallia ed Oriente. Lo sfasciamento dell' impero diè luogo all' azione della forza centrifuga e per questa, benchè più tardi il diritto feudale ed il municipalismo facessero a brani l' Europa vi fu un continuo movimento dei popoli a raggrupparsi per territorî e favelle. Così esamina tutte le nazioni sorgenti per divisioni territoriali e per ripartizioni etnografiche: esposizione questa piena di dottrina, di storia, di nozioni geografiche.

Le maggiori lodi della relazione toccano questo punto del lavoro del Palma, ma io confesso di non dividere le stesse opinioni, perchè se reputo sostenibile che la riforma non addusse l' éra delle nazionalità, non penso che queste trassero origine sotto l' impero romano, il quale seguendo la politica della conquista giuridica e militare cantata enfaticamente dal poeta,

Tu regere imperio populos, romane, memento

aveva agglomerato tutti i popoli sotto il predominio latino. Teodoro Mommsen scrive con nuove viste di critica storica che la storia

romana comprende due epoche principali: « la storia interna d'Italia fino alla unione di tutte le genti italiche sotto la supremazia della stirpe latina e la storia del dominio italiano nel mondo.» * Il ciclo storico della teocrazia papale rivelò lo stesso concetto dell'impero romano e perciò divenne nemico dell'imperatore alemanno. Il sistema papale si riassumeva nel disegno di rovinare l'impero per impadronirsi di tutto il mondo e sottomettere tutti i re per diventare esso il sovrano dei sovrani. Il Palma, ch'è cotanto conoscitore della storia ha dovuto trascurare questo lungo periodo della dittatura papale per provare un assunto, che io non reputo esatto. La Riforma se non addusse immediatamente la costituzione delle nazionalità ebbe una grande parte all'avvenire di esse, perchè se nell'indole sua spirituale fu la vittoria del libero esame contro l'assoluta autorità, dal lato politico fu la grande insurrezione delle razze germaniche contro il papato. « La riforma, scrisse il Macaulay, era stata una rivoluzione

* Mommsen - Storia Romana - Libro I. Cap. I.

politica e morale: non erano solo insorti i laici contro il clero, ma tutte le schiatte della grande razza germanica contro la dominazione straniera. È fatto significantissimo che nessun popolo la lingua del quale non è teutonica, siasi giammai volto al protestantismo e che dove si parla un idioma derivato da quello dell' antica Roma, la religione della Roma moderna prevale. » * Il trattato di Vestfalia introdusse in Europa la pluralità degli stati, la quale nel nostro secolo si rettifica nella pluralità delle nazioni. Più moderna adunque e della divisione dell' impero romano e della riforma è la formazione delle nazionalità; ma più che all' uno all' altra se ne può attribuire una qualche influenza determinante.

L' ultima parte del libro è rivolta all' epoca moderna, che l' egregio autore ravvisa mal sicura ed imperfetta, perchè non ha ancora applicato pienamente il principio di nazionalità. Questo dovrà sostituire all' equilibrio politico il più naturale e confacente assetto delle varie

* Storia d' Inghilterra - Capitolo I.

nazioni coesistenti tra loro. Bella è la rassegna de' fatti storici più recenti a provare l'irrazionale ripartizione di molti stati moderni ed importantissimo il cenno delle naturali divisioni predestinate a sostituir molte altre che ora forzatamente durano.

Queste sono per sommi capi le materie del volume, del cui merito ben dice la relazione. « Qui ci troviamo col vero scrittore. Oltre al merito di un ordine scientifico il più rigoroso, abbiamo vastità e pienezza di concetto; copia non comune di dottrina; cognizione estesa, familiare, particolarizzata della storia antica e moderna e della geografia storica e politica; e non ultimo de' suoi meriti è la forma splendida, ricca, adorna, benchè forse non sempre abbastanza pura e semplice delle materie. »*

Una nuova pubblicazione del professore Diodato Lioy mi obbliga a dar di nuovo in questo mio libro un cenno del fine e dell'oggetto, per cui scrisse; ma qui pure credo di dovere essere a riguardo di lui brevissimo, chè sommaria e di niuna rilevanza è l'opera scritta.

* Relazione pag. 319.

Col titolo i *principi di diritto pubblico interno ed esterno* mise fuori or sono due anni un cenno di queste scienze, dalle quali dipende tanta parte del sociale perfezionamento.

Tralascio di parlare del giure costituzionale, perchè non troverebbe conveniente trattazione in questa mia storia, e dico soltanto della parte riguardante l'internazionale. Non è che io neghi di avere il signor Lioy buone cognizioni di questa scienza ed una larga lettura degli scrittori, che la trattarono, ma non posso tacere ch'è ben tempo di smettere il mal vezzo di far le scienze in *pillole* apprestando alcuni sommarî, che sono al più buoni a produrre una mezza ignoranza, che spesso dà errate idee più nocive della niuna cognizione di certe dottrine, perchè alla fine coloro che non le studiarono, sono, se vogliono, sempre in tempo di apprenderle, ma quelli che credono di aver studiato se ne staranno al poco già fatto e crederanno facilmente di molto o tutto sapere.

Il fine per cui l'anzidetto scrittore diè mano al suo libriccino traspare dall'avvertenza: « L'Italia risorta a novella vita ha per primo

dovere d'indagare quanto presso le altre nazioni si è escogitato nelle scienze, che durante la sua politica decadenza ella non potette coltivare. Quindi la necessità urgente di libri di istituzione che la mettessero in grado di conoscere il vero stato delle scienze, per prendere le mosse e progredire. È stato nostro intendimento di raccogliere in breve quanto riguardi il diritto pubblico interno ed esterno. » * E così buoni proponimenti crede di poter mantenere in ottantatre pagine, nelle quali nessuna dottrina riceve scientifico sviluppo, niun principio è metodicamente posto e tutto si riduce ad un'arida esposizione di usi, di costumanze così brevemente accennati, che ben può dire chi non altro conosca del giure internazionale: è questa la condizione di una scienza, che ha già parecchi secoli di vita, e che tratta del più alto fine della sociale filosofia? Il Lioy non accoglie alcuno de' nuovi principî del diritto pubblico moderno, e se di ciò se ne vuole tra i tanti, che potrei addurre, un esempio, mi basta di scorrere il capitolo ultimo nel quale ra-

* Avvertenza.

giona della fine della guerra. Chi mai si aspetterebbe di leggervi che « il moderno diritto di guerra dà al conquistatore il potere sovrano nello stato vinto, ma coll' obbligo di rispettare i diritti generali dell' uomo ed i dritti privati acquistati in virtù delle leggi in vigore. Deve accettare tutti gli oneri dello antico stato, succedendo a titolo universale, poichè *bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.* » * E quindi aggiunge che il paese conquistato resta aggregato al conquistante o per la unione *reale* o per la *personale*, o quanto meno, se il vincitore non voglia incorporare il vinto, ne fa uno stato mezzosovrano e dipendente; chè se alla fine si trattasse soltanto di una occupazione temporanea, l' amministrazione nemica dovesse considerarsi una semplice gestione analoga alla *missio in bona debitoris*. Senza osservare quanti sono inesatti questi confronti che lo scrittore fa continuamente tra la ragione del giure privato e l' internazionale, i quali si riferiscono a tempi molto vecchi non

* Pag. 137.

è lecito dimenticare che la scienza moderna dichiarando inviolabile cosa la nazionalità e ponendo il principio specifico del nuovo giure nella coesistenza delle nazioni, non soltanto bandisce ogni pretesa di conquista, ma insegna che gli stati conquistatori assorbenti più popoli non omogenei tra loro debbono decomporsi per dar luogo ad una spontanea formazione di altre politiche società, e tollera l' occupazione nemica nelle regole della guerra come azione tutta temporanea e militare da cessare tosto che vi fu la riparazione del diritto offeso e la conchiusione della pace. Apprendo dal libro che il signor Lioy è di quella classe dei liberi insegnanti di Napoli i quali acquistarono grandi titoli di benemerenza nell' insegnamento nazionale. Ora io penso che essi ne avranno maggiori se allargando la base del patrio sapere non ne dimezzeranno la piramide. E questa altezza di studi si vuole dai liberi tempi e dalle tradizioni delle meridionali provincie, nelle quali onesti e valenti uomini rompendo contro la rabbia di una sospettosa tirannia insegnarono senza fatuità di esami e di lauree quanto era

taciuto nelle scuole ufficiali e nelle più degne cattedre di Europa.

Dopo aver discorso sinora di opere che nella maggior parte contengono la esposizione del diritto politico, occorre per buona ventura di esaminarne una che se si guarda al profitto che arreca merita grande lode. Dico del recente libro del professore Pietro Esperson della università di Pavia, il quale non espose verità astratte del giure delle genti, ma preferì il testo delle leggi positive e speciali del diritto internazionale privato sanzionate nella nuova legislazione civile italiana nell' anno mille ottocentosessantasei. Cotesta sezione della scienza è tutta di origine nostrana, perchè le repubbliche italiane gloriose dell' acquistata libertà e godenti della loro autonomia municipale con leggi proprie, prima apparecchiarono per le relazioni di commercio e di parentela la dottrina degli statuti reali e personali fondata dai glossatori sopra una legge del codice giustinianeo colla scuola del Bartolo, e poi ampliata dal Baldo che vi aggiunse gli statuti *misti*. Ma di essa scienza erano rimaste tra noi ben poche vestigia; dacchè

l' Italia scaduta dall' antica signoria di sè ne aveva, come ho detto innanzi, rideste le tradizioni soltanto nel nostro secolo per l' opera pregevolissima del Rocco. Quando la nostra patria ridotta per forte coscienza di nazionale unità a stretta comunanza politica volle affermar pienamente la sua personalità unificando le sue leggi civili sopra un solo ed identico trattamento della persona, del patrimonio, della capacità ed attività de' suoi cittadini per ogni parte dello stato, dovette anche studiare quale dovesse essere il trattamento dello straniero. È noto che il diritto pubblico sovrasta sempre al civile per l' oggetto che si propone, giusta il sapiente assioma del Bacone *jus privatum sub tutela juris publici latet,* e perciò il principio di nazionalità, che informò la rivoluzione italiana, dovette anche riverberarsi nelle leggi civili. Quanto allo straniero le legislazioni preesistenti ne' varî stati italiani sancivano il sistema della reciprocità, la quale era una civile applicazione dell' altro dell' equilibrio politico. Nella nuova rivoluzione essendo la nazionalità la ricognizione e la coesistenza della na-

zione con le altre, essa nel giure privato internazionale dovè arrecare il riconoscimento della personalità dello straniero, ammettendolo senza condizione di sorta al pieno godimento de' diritti civili. Questa massima della umana fratellanza rispettata per gl'indelebili caratteri della nazionalità era stata per lunghi anni sostituita alla vecchia teoria degli statuti dall'innovatore del diritto internazionale in Italia che lavorando a preparare la legislazione civile potè farla trionfare nel codice. * Per propagar di molto questo nuovo postulato della scienza del giure privato internazionale tornava sommamente utile che qualche eletto ingegno dottrinalmente lo svolgesse. A questo fine attese l'Esperson come egli stesso avverte. « Nè coloro che si diedero a commentare i nuovi codici si curarono d'illustrare le regole di diritto internazionale privato consacrate dal codice civile, accennando i principî razionali ai quali sono informate. Fu questo il motivo che m'indusse a pubblicare un libro destinato a mettere in

* Vedi la pag. XIV del libro in cui l'Esperson discorre del prof. Mancini.

sodo la nuova teoria inaugurata dal codice civile italiano e risolvere in conformità di essa le principali questioni, che tuttodì insorgono nella vita civile internazionale e le quali si rendono sempre più frequenti per gli accresciuti mezzi di comunicazione fra i diversi popoli. » * Chiarito il fine dell' opera, l' egregio scrittore già noto per eletti studî, tratta in dieci capi la materia seguendo la ripartizione di una necessità logica. *Homines tribus fere modis summis subjiciuntur potestatibus; vel ratione personae suae, vel ratione rerum vel denique actuum.* Quindi incomincia a determinare i diritti ed i doveri degli stranieri nel territorio di uno stato, fa una rapida rassegna dei sistemi delle altre legislazioni a confronto della nostra e pone il principio del giure moderno, cioè l' eguaglianza dello straniero col cittadino; quindi per norma dirittiva delle relazioni internazionali civili, il principio di nazionalità ch' è la conseguenza del riconoscimento dell' umana personalità. « Il diritto che hanno gli uomini alla nazionalità

* Pag. XXI.

importa l' irrefragabile potere, non solo di costituire l' aggregazione politica cui istintivamente tendono per comunanza di affetti, d' interessi e di volontà, ma pur anco di non essere governati se non dalle leggi della propria nazione siccome quelle che più si attagliano alle loro condizioni speciali. Le disposizioni vigenti negli altri paesi non si possono giustamente ad essi applicare, perchè non conformi all' indole ed ai costumi del popolo per il quale furono promulgate; sarebbe quindi leso il principio di nazionalità a danno dello straniero se a lui s' impedisse d' invocare le leggi sancite dal patrio legislatore.

Il disconoscimento di cotale principio si verificherebbe pure a danno della nazione a cui lo straniero appartiene; imperocchè verrebbe a violarsi il diritto di sovranità che ad ogni stato compete sui proprî cittadini, diritto che non deve cessare per averne i medesimi valicati i confini. » * La nuova dottrina che io pure da più anni vado metodicamente inse-

* Pag. 29.

gnando è nitidamente scritta dal chiarissimo giureconsulto, il quale esattamente enunzia come tutta la quistione fondamentale del diritto internazionale privato stia nel vedere se lo straniero abbia o no il diritto d' invocare le leggi del suo paese quando queste non fossero in armonia con quelle vigenti nella nazione dove si reca. Benchè io reputi bella innovazione questa di far regolare lo stato e la capacità dello straniero dalla legge di una nazione, perchè ognuna di queste ha il diritto ed il dovere di conservare il carattere specifico di sua nazionalità vedendolo conservato ne' suoi cittadini, e pensi che molto onore ne venga alla mia patria, pure non mi accordo con tutti que' miei concittadini i quali le attribuiscono del pari il vanto di avere essa la prima assimilato lo straniero al nazionale, perchè per quel diligente studio che porto al diritto internazionale credo che l' affetto patrio non debba far velo alla memoria e darci a credere nostro un esempio già offerto da altro popolo. Per altra banda il nostro paese può vantare di molte iniziative e meglio sarà ch' esso si pregi di essere

costante negli studi anzichè sognare continui primati. Così, se io non erro, credo che nella legislazione olandese vi sia la legge del dì quindici maggio mille ottocentoventinove la quale nel suo articolo nono dispone che il diritto civile del regno è il medesimo per gli stranieri, sino a tanto che la legge medesima non ordini il contrario. E questa disposizione non varia punto dall' altra dell' articolo terzo del codice civile italiano sanzionato trentasette anni più tardi della legge olandese. *

Nel capo terzo l' autore fa la critica dei sistemi innanzi propugnati e li rifiuta tutti da quello dello Zachariae, del Foelix e degli altri della reciprocità, del consenso presunto, della distinzione dei tre statuti, reali, personali, misti a quello del Savigny e dello Schaeffner. Questa

* Massé — *Le Droit Commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil. Seconde édition revue et augmentée.* 1861 vol. I. p. 393, Livre II. Titre II. chap. I. sect. I. § 1. n. 500. *Bien qu' il n' entre pas dans le plan de cet ouvrage d' examiner les législation étrangères et de les conférer en tout point avec la legislation française, cependant nous ferons remarquer qu' en Hollande, aux termes de l' article* 9 *de la loi du* 15 *mai* 1829, *le droit civil du royaume est le même pour les étrangers et pour les Hollandais, tant que la loi n' a pas ordonné explicitement le contraire.*

disamina è fatta con sobrietà e con acume ed addimostra quanto il professore Esperson sia addentro negli studi di diritto; ma se io dovessi appalesare un mio desiderio avrei voluto che il degno autore avesse esposte le dottrine con ordine cronologico, parendomi che meglio si riesca all' arte critica coll' osservanza del graduale svolgimento d' un principio scientifico, perchè la storia è uno dei potenti aiuti della ragione. Nei successivi capitoli lo scrittore applica il canone posto a base del giure internazionale privato alla risoluzione delle maggiori controversie sul conflitto delle legislazioni. Queste egli risolve con scelta autorità dottrinale, con severa e metodica deduzione delle premesse e colla scorta del testo della legge, sicchè ci dà opera non soltanto utilissima per la cattedra ma altresì convenientissima al foro. Io non posso seguire fil per filo la esposizione di tutte le parti dell' opera, nè citare tutte le conclusioni che vi sono prese; perchè non importa che di un libro così ben disposto nelle sue premesse e nelle sue conseguenze io metta in mostra quelle poche discrepanze di vedute o

quelle opinioni, che a mio credere non sono le più accettabili, nè le più conformi alla scienza.

Ma a dar prova della libertà con la quale giudico un libro, che io credo uno dei migliori uscito dalla scuola giuridica italiana del nostro tempo mi tratterrò alcun poco sopra la quistione esaminata dall' Esperson: se uno straniero che nel suo paese ha sciolto un matrimonio per divorzio consentito dalla legge nazionale possa contrarre valide nozze in Italia, ove è sancita la indissolubilità del nodo coniugale. Il chiarissimo professore incomincia coll' enunziare la opinione che io reputo la vera. « Sembrerebbe non si potesse mettere in dubbio l' opinione affermativa, dappoichè secondo il codice italiano la capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle sue leggi nazionali; inoltre egli deve far constare che *giusta le leggi da cui dipende* nulla osta alle divisate nozze; »* ma tosto egli opina pel contrario avviso invocando il principio stabilito nell' ar-

* Pag. 79.

ticolo sesto delle disposizioni preliminari del codice civile italiano: che in nessun caso le leggi straniere potrebbero derogare le leggi del regno d' ordine pubblico e di buon costume. Ed a sostegno di questa convinzione cita alcune sentenze francesi e l' autorità del Demangeat il quale discorre della tendenza de' tribunali francesi di non riconoscere valido un nuovo matrimonio in tale condizione contratto. Io penso che poco sussidio rechi all' opinione professata dall' egregio pubblicista la giurisprudenza francese, la quale muove da un diverso sistema ed è sempre poco favorevole allo straniero. D' altra banda è ben noto che la magistratura francese appalesò sovente tendenze favorevoli al matrimonio quale sacramento e che con eguali argomenti di immoralità e di scandalo volle impedire il matrimonio del prete disertore dalla sua chiesa, mentre l' obbligo del celibato, tutto spirituale e religioso, non deve trovare altra sanzione che nelle pene della giurisdizione spirituale. Per quanto io non sarei fautore del divorzio nella società italiana, non porto avviso che la scuola nostra la debba respingere, per-

chè contraria al buon costume. L'istituto del divorzio è sindacabile con valide ragioni di diritto, chè a guardare ai soli costumi i popoli che vivono nella dissolubilità del matrimonio sono meno guasti di noi nella morale. In questa quistione *legibus non exemplis est judicandum*. Da ultimo è da considerare che se la giurisprudenza francese propende all'opinione dell'Esperson l'autorità dottrinale è controversa; ed io desidero che il mio paese non corra molto facilmente sulle orme straniere. Non tentarono pure alcuni tribunali nostrani contro il testo della legge e sopra i precedenti francesi impedire tra noi il matrimonio civile dei preti? * Ma ho già detto abbastanza di una quistione in ogni modo importante.

Le conchiusioni di questo libro che la nostra gioventù deve studiare riassumono in un bel prospetto le massime cardinali della nuova dottrina. L'autore infine così parla: « a null'altro mirano i nostri voti se non ad accele-

* Su tale quistione vedi nel giornale *La Legge* Anno VI, 1866, num. 36, un pregevole articolo del prof. Precerutti.

rare quel tempo felicissimo che vuol essere come il culmine degli umani progressi; quando tutti i popoli informati ai medesimi principî si confonderanno in una bella comunanza di diritto pur serbando ciascuno la sua personalità; quando il mondo civile non formerà più che una famiglia diversamente atteggiata nei diversi membri disseminati sulla terra, ma tutti congiunti in un fine identico, il libero, pieno, sicuro svolgimento delle proprie facoltà reciprocamente guarentito. E sarà questa sicuramente bellissima lode dell'Italia nostra avere iniziato quel tempo e preparato il trionfo degli eterni principî del giusto, dalla perfetta attuazione dei quali solo è sperabile la felicità delle singole genti e con esse di tutta l'umana generazione. Così possano essere coronati i nostri sforzi e poichè fummo i primi alle mosse possiamo noi arrivar non ultimi alla meta. » Questa io credo non ci mancherà punto se gl'Italiani studieranno con l'alacrità e la perseveranza di cui dà prova il signor Esperson il quale non ha scritto un libro affrettato e sconnesso, ma bene ordinato e di forma scien-

tifica. Dopo la esposizione della sua maggior opera avverto che questo professore sardo ora insegnante nell'ateneo pavese ha dato prova di ben conoscere la parte del diritto pubblico internazionale con la stampa di una memoria: *dei rapporti giuridici tra i belligeranti ed i neutrali*, che quì soltanto accenno.

Non sono ancora tre anni trascorsi dell'alto evento, che restituì le terre veneziane al nostro regno, e già da quelle provincie escono opere le quali vengono ad immedesimare le tradizioni de' loro studi con la nuova coltura nazionale.

L'ultima e più recente pubblicazione riguardante la nostra scienza è il libro del dottore Antonio Del Bon che svolge le *instituzioni di diritto pubblico internazionale.*

Quest'opera molto si discosta dall'indole de' nostri studi, ed invece si attiene molto a quella dei lavori tedeschi che sotto il nome di filosofia di Stato comprendono varì rami del diritto pubblico. Senza tenere in mente questa osservazione il lettore non può darsi conto dell'abbondante materia del diritto pubblico

interno, che nel volume del signor Del Bon si racchiude. Ma non posso tacere che non riesce punto giustificata l' opportunità di una raccolta di principî politici tratti dalle legislazioni della China ed India ed un saggio sul diritto pubblico dell'antica Grecia. Così io neppure spiego la competenza di un libro d' instituzioni di diritto internazionale di due sommarii intorno le idee di Platone sullo Stato e delle massime del Machiavelli intorno la politica, che non riescono nè ad un metodo storico, nè ad una piena esposizione dottrinale, ma che sono belle foglie divelte dall' albero della scienza sociale. Nel restante dell' opera il signor Del Bon mostra una piena conoscenza della bibliografia scientifica, una erudizione abbondante e contiene documenti utilissimi alla storia contemporanea della diplomazia. Se l' autore abbia raggiunto il fine di fare un libro didattico è difficile il dire; ma è d' uopo riconoscere che nel riprodurre egli molte massime del diritto consuetudinario formula sovente dottrine liberali e progressive. Questo breve cenno, sproporzionato di certo alla mole del libro, porrà lo stu-

dioso in grado di conoscere ed apprezzare da sè questo nuovo lavoro. *

Ed ora che ho compiuta la esposizione degli studî del diritto internazionale fra noi dall'epoca che questa scienza prese nascimento in Europa all'anno presente, 'enumerando ogni lavoro che ho potuto procurarmi, per necessità di compiuta esposizione e per raccogliere ogni buona avvertenza dai tanti autori de' quali ho discorso con quella schiettezza che s' addice all' uomo di studio ed al libero cittadino, noto che nell' anno mille ottocentosessantasei pubblicai io stesso un libro intorno *il progresso del diritto pubblico e delle genti* diviso in due parti principali. Nella prima studiai il valore scientifico della nazionalità nel nuovo diritto internazionale e

* Indico qui in nota la svariata materia che il Del Bon ha trattata: *Prime idee sopra il Diritto Internazionale. Genesi del diritto Pubblico. Progresso Internazionale. Armonia Internazionale. Costumi. Lo stato e sua proprietà. Indipendenza. Governo. Sovranità. Non intervento. Riconoscimento, Filosofia di Stato. Commercio Internazionale. Giurisdizione dello Stato. Estradizione per motivi politici. Stato e Chiesa. Neutralità. Diritto di Guerra. Alleanze. Confederazioni. Diritto d' Ambasciata. Dell' Equilibrio Politico.*

ne esposi le attinenze col libero governo; nella seconda ne considerai la formazione storica esaminando dall' India al tempo presente le istituzioni degli stati e la genesi della duplice scienza del diritto pubblico interno ed esterno. La trattazione dell' uno e dell' altro fu da me tentata, poichè di entrambi vo' dettando pubblici insegnamenti in questo ateneo modenese. A me basti di averlo accennato, chè altri potrà giudicare.

CONCHIUSIONE

SOMMARIO

Guardo retrospettivo — Le cinque epoche della storia della scienza corrispondono a cinque grandi periodi della storia politica — L'osservazione è il carattere della scuola de' pubblicisti italiani — Gli scrittori moderni continuano le tradizioni patrie — Merito di essi che hanno definito la dottrina della nazionalità salvandola dalle passioni politiche dei Francesi e dalle censure degli umanitari — L'unità politica del mondo sarebbe la negazione del diritto internazionale. — La legge dell'umanità si attua nella armonia delle nazioni — Fatti che vanno preparando l'*umanità delle nazioni* — Il sentimento della internazionalità — Trattati fra gli Stati Uniti e la China — Ammissione dell'impero chinese nel diritto internazionale — Giustizia della spedizione in Abissinia, e degnissima condotta dell'Inghilterra — Conferenze, convenzioni postali, telegrafiche e monetarie — Esse aumentano le comunicazioni tra i popoli — Prossima, universale adozione del sistema metrico decimale — Possibilità di una moneta unica — Congresso degli economisti tedeschi e della classe commerciale di Berlino — Questioni tra il bey di Tunisi e le potenze occidentali europee composte amichevolmente — Eguale composizione della controversia sorta per la libera navigazione del Reno — Proposta dell'Egitto di un congresso per discutere l'abolizione delle *convenzioni* — La sanzione del diritto internazio-

nale non è positiva ma naturale — Esempio dell' intervento nel Messico e cenno delle ingiustizie prussiane contro la Danimarca. — Necessità della propagazione dello studio di questa scienza — Danno sorgente dal sistema di concentrare più insegnamenti in un solo professore — Voto che presto si faccia l' ultima e stabile legge universitaria — Importanza internazionale di tener in floridezza l' insegnamento ufficiale del diritto delle genti — Proposta dell' inglese Westlake — Altra proposta dei tedeschi Bluntschli e Lieber per la composizione di un giurì internazionale permanente — Possibilità della idea fondata sul trattato di Parigi e sopra le tradizioni delle università alemanne ed italiane — Esortazione dell'autore affinchè l' Italia illustre per gli studî delle scienze sociali stia all'altezza de'nuovi tempi e senza aspirare ad impossibili primati faccia nobile concorrenza alle altre nazioni.

Nel chiudere questa mia storia che ho dettato per ricondurre la nostra gioventù a riprendere con forte zelo questi studî, che le avite glorie de' nostri padri ed una moderna dovizia di scrittori non addimostrano essere punto negletti, se per poco si ponga mente ai fortunosi tempi passati ed ai pochi anni trascorsi dalla nostra patria restaurazione, io penso di esporre alcune osservazioni intorno l' indole della

moderna dottrina e la necessità di assicurare agl' insegnamenti della medesima una stabile dignità.

Perchè non possiamo prevedere quello che potremmo essere senza guardare quel che fummo e quel che siamo io ho posto diligente cura a riandare ogni opera antica ed a studiare ogni nuova pubblicazione, ma queste non ho voluto prendere ad esame senza dire ad un tempo degli avvenimenti politici, i quali hanno avuto grande parte nella determinazione della scienza. Quindi senza preconcetto sistema e stando unicamente all' osserva zione storica ho potuto adottare una ripartizione, la quale addimostra correre una intima congiuntura tra il risveglio politico del popolo e la sua intellettuale attività. Per tal modo la prima epoca si vide aperta e chiusa con la Riforma, la seconda incominciò col movimento filosofico che precedette la rivoluzione francese essendovi stata tra noi una numerosa schiera di pensatori, i quali ebbero comuni i propositi e le idee con gli enciclopedisti: il settecento andò inosservato, perchè consona con

lo stato politico della penisola fu la condizione dei suoi studî. La terza epoca incominciò con la restaurazione del mille ottocentoquindici, la quale per le violenti scosse recate alle comunioni sociali di Europa e in conseguenza dei principî ereditati dal precedente periodo originò un' epoca di preparazione agli altri due, che io ho potuto fermare dal quarantotto al cinquantanove e da quest' anno al tempo presente. In ognuno di tali periodi ho ravvisata ancora vivente la tradizione dell' antica scuola politica italiana la quale mise a suo fondamento l'osservazione precisa de' fatti e lo studio dell'esperienza, che n' è il peculiare carattere, senza timidità di speculazione e soverchio appagarsi dei nudi fenomeni. Questa tradizione incominciò col Machiavelli, il quale dovette per la condizione de' tempi dar maggiore prevalenza all' elemento de' fatti e si perfezionò e svolse per opera del genio vastissimo del Vico, che avvisò doversi ricercare i principî regolatori del mondo civile dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana. Ma dallo aprirsi del nostro secolo gli scrittori italiani hanno nella maggior

parte appuntato i loro studi sul principio di nazionalità che nell' ordine scientifico e nel politico noi medesimi propugnamo. È merito loro lo averlo ben definito e ritolto da quello erroneo e monco apprezzamento in cui lo considerano pubblicisti francesi che vorrebbero riporlo nel predominio dell' elemento etnografico per appoggiare le loro pretese ai confini del Reno e di averlo difeso da tutte quelle obbiezioni e censure con le quali alcuni lo rifiutarono ed altri lo dissero transeunto e passaggiero, perchè conducente al grande avvenire della fusione dell' umanità in una sola famiglia. Alla prima obbiezione rispondono i mirabili risultamenti ottenuti col riconoscimento di questo principio nella politica e nelle leggi italiane non essendovi altra nazione che meglio della nostra tratti lo straniero, nè che meglio dilegui ogni sospetto di ambizioni o conquiste. La seconda non ferisce soltanto l' idea di nazionalità, ma nega lo stesso fondamento del giure internazionale, la cui essenza sta in ciò che l' umanità sia divisa in più parti sovrane ed indipendenti. Che se fosse possibile di riunire in un' epoca più

o meno remota il genere umano in un solo regno e vincere i sentimenti di patria e di nazionalità il diritto internazionale non avrebbe alcuna realtà e sarebbe una empirica combinazione assegnata a finire. Io non credo ai sogni di cancellare la idea di patria, di nazionalità, l' autonomia delle razze, la distinzione tra i popoli e la determinazione degli stati, nè accolgo le idee cosmopolite del signor Oudot divulgate da altri francesi;* ma ravvisando che l' umanità debba essere il fine supremo del diritto delle genti, scorgo che questo si consegue nella *umanità delle nazioni*, secondo la mente del Vico.

La celebrazione dell' umanità e del suo progresso civile nel libero, armonico e compiuto sviluppamento delle nazionalità è il grande pronunziato della nuova scienza del giure internazionale. Intravedendo questo progresso io scrissi: « La vita nazionale può farsi umanita-

* Philosophie du droit. *Ce fractionnement des hommes en nations ou sociétés diverses laisse des regrets. On peut souhaiter de voir le jour de la reunion des peuples dans l' unitê Heureux jour, où le triste nom d' étranger s' effacerait des langues humaines, emportant avec lui des luttes d' intérêts et de principes que le patriotisme esclusif traduit en guerres.*

ria per eccellenza: in essa tutto è progresso. La famiglia del patriarca, della tribù, del *clan* germanico e del sistema feudale perviene alla famiglia dell' eguaglianza e dell' amore. Le stirpi dalle varie tribù pervengono alle grandi unità politiche. L' idioma dallo stato errante e molteplice di dialetti s' innalza a nobiltà di classica favella, ed è poesia, arte, scienza e legge, essendo la congiuntura dei pensieri con le voci lo specchio più limpido in cui si riflette il genio di ciascun popolo. Le religioni dal terrore e dal sangue, dalla intolleranza e dalle dispute ardenti si convertono a pacifici culti, a concordia, a filosofica fede. Il movimento economico dalla rapina e dalla violenza per la gelosia e l' antagonismo giunge a fermarsi nell' armonia e nella libertà. Le armi del conquistatore, del sicario e dell' avventuriero si cambiano nella spada del guerriero italiano, la quale è spada di difesa, di giustizia e di civiltà. Il diritto dal teocratico o divino, dall' eroico o feudale giunge ad essere popolare e comune. La cognizione dei fatti umani isolata nell' individuo è mito o racconto; nella famiglia

o tribù è tradizione o cronaca; nella nazione è storia; nell' umanità è filosofia della storia. *
L' accordo dell' individuo con la nazione e di questa con l' umanità sembra a me il grande subbietto del diritto pubblico interno ed esterno.

Quanto sia ancora impedita l' armonia di queste leggi sociali non vi ha chi non vegga, chè oggidì ancora l' individuo non è pienamente libero nella nazione e questa non sa bene coesistere con la umanità; ma in questo alternarsi di rapidi eventi ora tristi ora lieti sembra a me che di giorno in giorno meglio si dirozzino le passioni e più trovino accoglienza le norme del nuovo giure internazionale, il quale facendo la nazionalità condizione necessaria della pacifica distribuzione della specie umana sulla terra tende ad attuare i principî dell' universale giustizia.

Sogliono gli scrittori denominare coll' appellativo *d' internazionalità* questo sentimento moderno di solidarietà, di stima e di amore che

* *Il Progresso del diritto pubblico e delle genti* Cap. XII. pag. 37.

stringe le nazioni in un patto di eguaglianza e di libertà. Che la giustizia internazionale, malgrado i non pochi casi contrarî, trionfi delle più grandi resistenze ce lo prova l' ultima serie de' fatti moderni. Non ha guari la China, la quale con successivi trattati * aveva accolto nel colossale impero i rappresentanti della civiltà occidentale, smettendo il suo odio tradizionale ha consentito di aprire regolari comunicazioni con tutte le potenze civili; e l' energico americano Anson Burlingame tornò nel mese di luglio scorso a Washington a capo di un' ambasciata cinese venuta a negoziare l' introduzione del celeste impero nel sistema internazionale. Il Presidente degli Stati Uniti in quel ricevimento diceva: « La China avendo accettato il diritto internazionale se ne giova essa stessa con questa missione diplomatica per essere presentata da amica agli stati cristiani di Europa e di America. Questi avvenimenti rivelano il fatto consolante di un rapido aumento tra le nazioni della mutua con-

* I trattati degli anni 1842, 1858 e 1860.

fidenza risultante dalla sospensione generale della politica di guerra e di conquista e della sostituzione ad essa di una politica fraterna e benevola; » ed il trattato del dì quattordici luglio mille ottocentosessantotto è l' applicazione di questi vincoli di amicizia. * La spedizione militare di Abissinia nel suo fine e

* Riferisco dal primo fascicolo della *Revue de droit international et de legislation comparée* che si pubblica a Gand l' analisi di questo trattato rettificato il 24 luglio dell' anno scorso dal senato americano.

L' articolo 1.° sancisce: *che le concessioni fatte agli stranieri a causa di residenza e commercio non lede il diritto di sovranità assoluta dell' imperatore,* l' art. 2.° *che tutti i punti di commercio e navigazione non regolati da trattati restano sottomessi alla discrezione dell' impero chinese,* l' art. 3.° *conferisce all' imperatore il diritto di nominare consoli agli Stati Uniti con gli stessi privilegi dati a quelli delle altre nazioni,* l' art. 4.° *riconosce la libertà di coscienza e dei culti sopra il suolo chinese,* il 5.° *ammette il diritto di emigrare, purchè volontariamente;* il 6.° *che tutti i cittadini delle due nazioni godranno sopra i rispettivi territorî tutti i diritti e tutte le immunità concessi alle più favorite nazioni;* il 7.° *proclama la necessità di stabilire un sistema comune di monete, pesi e misure;* l' 8.° *ordina l' ammissione de' sudditi chinesi in tutte le scuole degli Stati Uniti e concede ai cittadini americani di fondarne ne' luoghi ove è permesso agli stranieri il far dimora;* e coll' art. 9 ° *gli Stati Uniti riconoscono di non doversi ingerire nelle faccende interne dell' impero specialmente nelle cose risguardanti le linee ferroviarie e telegrafiche.*

nella sua esecuzione ha somma importanza dal lato del diritto internazionale. L'Inghilterra era nel pieno diritto di far rispettare con energia i suoi sudditi offesi e di correre a liberare il console Cameron, l'inviato Rassam e consorti imprigionati contro ogni legge, ed eseguì l'atto di giustizia con magnanima moderazione degna di molto elogio: il quattordici aprile i prigionieri furono liberati; nel seguente giugno non vi erano più soldati inglesi in quella contrada.

I mezzi conducenti ad aumentare le relazioni tra popolo e popolo s'accrescono di giorno in giorno; lo scambio delle idee rapide e feconde succede senza tregua. Altra volta si facevano con poca frequenza i trattati di commercio; negli ultimi anni conferenze, convenzioni postali, telegrafiche, monetarie ed ogni specie di trattati sono così rapidamente conchiusi che fra i maggiori atti internazionali io noto soltanto la conferenza del dì dodici giugno mille ottocentosessantotto tenuta a Vienna pel fine di modificare la convenzione telegrafica internazionale dell'anno mille ottocentosessantacinque, la quale conferenza decise la compilazione di un

regolamento generale di servizio, l'adozione di apparecchi uniformi, la riduzione delle tariffe, lo scambio delle corrispondenze con l'India, e la fondazione di un ufficio telegrafico internazionale per servire di legame tra tutte le amministrazioni de' singoli stati ed accentrare le indicazioni di comune utilità.* La diversità tra i pesi, le misure e le monete ravvisata quale un ostacolo ai rapidi scambi ed alle celeri comunicazioni dispare continuamente a tal segno che ben si appalesa vicina l'epoca in cui tutti gli stati civili avranno il sistema metrico decimale. Infatti il Parlamento federale germanico adottò una legge che introdurrà nell'anno mille ottocentosettantadue detto sistema di pesi e misure benchè si conserveranno le denominazioni tedesche; eguale riforma fu decretata per quest' anno dal governo spagnuolo, e la stessa innovazione al presente è studiata in Inghilterra da una commissione reale. La conferenza monetaria internazionale radunata a Parigi nell' anno mille ottocentosessantasette,

* Il governo svizzero ha preso l'impegno di ordinare tale uffizio.

avendo chiarito quali sieno le difficoltà per un sollecito conseguimento dell' unità monetaria presso tutte le nazioni, ha pure indicato gli studi da farsi, e quindi dopo alcun tempo gli economisti tedeschi riuniti in Amburgo approvarono la preferenza data al tipo d'oro come base futura dell' unità monetaria, salvo ad ogni stato la facoltà di conservare quello di argento come provvedimento transitorio; ed eguale approvazione fu data dal congresso del commercio adunato in Berlino nel principio di quest' anno.

Oltre a queste prove dell' accresciuta solidarietà dei popoli può rammentarsi con soddisfazione di ogni amico della pace, che fu sollecitamente distrigato il conflitto tra il bey di Tunisi e la Francia, l' Italia e l' Inghilterra a cagione di una promessa data dal governo tunisino al console francese di far pagare prima degli altri i sudditi dell' impero. Nel quale conflitto gli Stati europei ebbero il torto di porre le forze guerresche a servizio di reclami di commercio e la Francia di voler sempre pretendere maggiori riguardi dimenticando che la indipendenza così de' grandi che de' piccoli stati

è quel principio di eguaglianza che tanto importa nella società civile quanto nella internazionale.

In nome di questo diritto alla indipendenza ed alla piena sovranità delle nazioni la diplomazia egiziana fecesi a domandare non ha guari l'abolizione delle così dette capitolazioni, le quali stabiliscono il modo privilegiato di giudicare nell' impero ottomano e nelle sue dipendenze mediate od immediate le controversie giudiziarie così dei sudditi europei che dei protetti da tali potenze; e ben dovrebbe l'Europa accedere alla conferenza che Nubar Pacha propose di adunare al Cairo per discutere tale questione. È pure commendevole che durante una tensione d'animi tra Francesi ed Alemanni, i primi arrogantemente ostili alla unità alemanna, e gli altri forse troppo in balìa del partito militare e feudale, siasi ritolta ogni ragione di perturbamento nascente dalla controversia intorno il diritto spettante a tutti gli Stati confinanti col Reno alla navigazione del fiume, controversia desta dall'Olanda nella previsione che essa dovesse deviare il corso delle

acque per compiere il suo sistema di difesa e costruire lavori di arte.*

Vi ha di coloro che tacendo questi essenziali progressi arrecati dal diritto internazionale e rammentando il numero, certamente minore, delle ingiustizie commesse, credono poter negare il diritto anzidetto e dire il mondo delle nazioni essere in balìa della forza. Ma ciò è falso perchè l'intrinseca verità di un principio non può essere distrutta dalle passioni che ne oppugnano la pratica applicazione, e come non è meno vera la scienza del diritto penale che sancisce la inviolabilità della vita e degli averi sol perchè accadono sempre uccisioni e ladronecci, così non è meno certa e sicura la ragione internazionale, perchè alcune volte stati prepotenti la manomettono. Che anzi tra i diritti i quali hanno una sanzione positiva nelle leggi scritte ed il giure internazionale che ne ha una tutta morale e di ragione, essendo non sicura l'altra dell'uso delle armi, io scorgo una preferenza a favore di quest' ultimo diritto, che

* Fu equiparato il caso d' impedimento della navigazione per tali lavori all' altro nascente da forza maggiore.

tanto più merita di essere conosciuto quanto più la sua applicazione dipende dalla illuminata coscienza de' governi e de' popoli.

Inoltre senza volere ammettere la fatalità nella storia bisogna riconoscere nello svolgimento di essa il fatto costante della espiazione delle grandi ingiustizie, che io credo possa dipendere dal reagire delle forze della natura che non vanno arbitrariamente violate. Per esempio il governo francese per quanto forte in armi ed astuto ne' modi di rappresentar con sembianze di giustizia le sue voglie ambiziose non espiò il fallo di essersi voluto immischiare nelle faccende interne del Messico? Per quanto all'imperatore poteva sembrar bello e grande il disegno di ritogliere l'anarchia in casa altrui, il sostituire alla repubblica un impero e rinvigorire le razze latine usando ed abusando dell'autonomia interiore di quel lontano paese, rendeva frustraneo questo suo disegno il fatto che gli stranieri sono sempre male accetti in altrui paese e che i governi debbono essere fatti per i popoli non questi per i governi. I messicani non vollero sapere del governo straniero il quale non era saldo, perchè

sorretto da traditori e da gente raccogliticcia. Guardando poi alla Germania la ragione non può perdonare a quel re, che tende ad unificare la patria alemanna, quel frequente discorrere di un diritto divino, ch'è il vieto linguaggio d'idee distrutte, nè al suo governo di non riconoscere il diritto che hanno i distretti settentrionali dello Schleswig a reintegrarsi dietro libero voto con la Danimarca alla quale li rende non soltanto la fede dei trattati, ma l'alto principio della nazionalità.* Se per l'assioma del Romagnosi *la natura unificante fa sentire la sanzione dell'unità violata*, il popolo danese dimezzato, minore dell'inimico per forza potrà col tempo trovare aiuto alla riparazione del danno patito, e l'ingiuria fatta dalla Prussia alla stipulazione diplomatica ed alla nazionalità danese toglierle molte di quelle simpatie che il valore delle armi dà e distrugge, ma che la giustizia soltanto mantiene e consacra.

* L'articolo 5. del trattato di Praga stipulato tra l'Austria e la Prussia porta che la prima cede all'altra i suoi diritti sopra lo Schleswig-Holstein *a condizione che i distretti settentrionali dello Schleswig sieno ceduti alla Danimarca se esprimano con libero voto il desiderio di essere riuniti a questo stato.*

Ora chi non vede di quale sommo interesse sia per l'avvenire delle civili società il tenere alto l'insegnamento di questa scienza cui è dato l'uffizio di divulgare quei precetti di giustizia ed umanità che rimuovendo i funesti effetti di errori esistenti da lunga età debbono assicurare le sorti e la pace delle nazioni?

Eppure è da riflettere che questa scienza del dritto internazionale venuta da poco nel nostro paese al grande commercio della libertà, non ostante i frutti prosperosi che dà ed i vantaggi che promette, va da qualche tempo scadendo nell' insegnamento officiale per avere l'amministrazione delle università italiane distrutto quel primo impulso che a tale scienza fu dato coll'instaurarne ovunque era un ateneo una cattedra speciale.

Da più che un anno se ne rimette l'insegnamento ai professori di filosofia del diritto o a quelli di giure costituzionale senza prima sapere se costoro si sieno apparecchiati a tali nuove lezioni con lungo studio e scientifico amore, imperocchè non basta quella naturale

parentela che insieme unisce le scienze per credere che chi ne professa alcuna con predilezione possa del pari spiegar le altre; tanto più stando agl'avvertimenti della esperienza la quale c' insegna che per essere il progresso degli studi venuto dal metodo analitico male approda ad essi il concentrare nella parola di un solo insegnante più categorie dello scibile umano e perturbare quella mirabile legge economica della divisione del lavoro in cui è riposta la condizione del perfezionamento delle scienze medesime. E che addiverrà del nostro insegnamento quando si continuasse per lunghi anni nel fallace disegno di caricare contro voglia un professore di due insegnamenti, accoppiando quello del giure internazionale agli altri del costituzionale, o amministrativo o della economia politica e filosofia del diritto? Avrà egli modo nel non lungo tempo di un anno scolastico di far quanto era prima il lavoro di due colleghi? E troverà modo di conoscere a fondo una scienza, al cui studio non attese dal primo tempo e con assidua cura? Accomunando l'insegnamento di più discipline in una sola per-

sona sorge il pericolo che la medesima le riduca a brevi sommarî, i quali sfiorano la superficie delle cose, ma non ne toccano il midollo con il danno degli studi professionali e con la stabile povertà del tesoro intellettuale della patria.

Con questo cenno de' presenti guasti di un insegnamento di cui ho studiato le condizioni passate e le presenti io fo voti che il potere legislativo s' occupi presto a discutere l' ultima e vera legge universitaria italiana, con la quale gli uomini di scienze e di lettere veggano ricondotta la calma e la stabilità cotanto necessarie ai docenti ed ai discepoli; e faccia attenzione che come il diritto internazionale ha per oggetto la famiglia delle nazioni, così pure l' insegnamento di questa scienza non manca di riflettersi sopra le medesime. Se tutti i popoli civili possono rallegrarsi della diffusione degl' insegnamenti del diritto pubblico, quello del giure delle genti ha una utilità che si dilata immediatamente oltre i confini del paese e che bisogna avere in conto.

Pendente la controversia per l'Alabama* sono state fatte due proposte da insigni pubblicisti, le quali richiamano la più grande attenzione. Per questo conflitto angloamericano che si vuol comporre amichevolmente e per via di arbitramento, il Westlake espose le grandi difficoltà che s'incontrano nel cercare un uomo che fosse competente ed imparziale nel grave ufficio di giudicar da arbitro tra due potenti nazioni in questione di giure marittimo ed avvisò essere più opportuno il fare appello ad un congresso internazionale. Invece il Bluntschli nella sua ultima opera ** discorrendo dello stesso soggetto crede che si possa chiamar giudice tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti di America, secondo l'avviso del professore Lieber, una delle più celebri facoltà di diritto, i cui professori sarebbero giusti anche pel dovere di far salvo il loro onore scientifico. Il Bluntschli stesso propone la lodevole idea che si accordino

* Si tratta di decidere in diritto se l'uscita dell'Alabama da un porto inglese e l'ammissione in altri della stessa nazione quando era armato pel governo confederato costituisca verso il federale una violazione della neutralità marittima.

** Das moderne Völkerrecht ecc. Einleitung. §. 30.

tutti i governi per far compilare dai ministri di giustizia di ogni stato, ovvero dalle facoltà di diritto, una lista permanente di giurati scelti fra gli uomini più competenti negli studi del diritto pubblico, dalla quale lista sarebbe scelto in ogni occasione un consesso di arbitri posto sotto la presidenza di un governo neutrale.

Dopo le ideali proposte di un ordinamento federativo di Europa, dei sistemi per ottenere la pace universale, contro i quali il diritto internazionale formola molte obbiezioni, questa proposta sembra la meno impraticabile, se non altro per ottenere un voto consultivo. Essa trova qualche fondamento nel trattato di Parigi del dì trenta marzo mille ottocentocinquantasei, nel quale le potenze si obbligarono a ricorrere all'espediente di un arbitramento prima di appigliarsi all'uso delle armi,* nella tradizione delle

* Articolo 8. del Trattato. *S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissentiment qui menaçat le maintien de leurs relations, la sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extremité par leur action mediatrice.*

Si vegga pure il Protocollo n. XXIII. Adunanza del 14 aprile 1856.

università germaniche, che sogliono essere consultate nelle questioni di ragione pubblica per solo interesse de'proprì governi ed in quella delle nostrane che sin dal loro primo nascere diedero responsi di civile sapienza. Ora quale sarebbe il nostro nazionale disdoro se invece di correggere per tempo i difetti dei nostri insegnamenti e le miserie delle nostre accademie di diritto, un bel giorno noi non avessimo da corrispondere con degni nomi a questa giurìa internazionale disvelando con un diniego ignorante la povertà degli studi patrî e l' umile condizione di quelle università i cui dottori risposero ai consulti di Federigo I nella famosa Dieta di Roncaglia dell' anno mille centocinquantotto, ed un Alciato esaminò i diritti di sovranità e d' indipendenza di varî principati d' Italia e di Allemagna, ed i dottori di Perugia, Bologna e Padova furono consultati da casa Farnese sulla controversia della successione al Portogallo, ed in tempi più a noi vicini altri giureconsulti a modo giudiziario decisero la contesa pel Monferrato tra il Duca di Savoia e quello di Mantova?

Uno storico francese in una sua opera sulle rivoluzioni d' Italia * volle addimostrare come l' Italia smarrì la coscienza del diritto. Provi questa oramai che seppe pienamente riacquistarla e che vive ancora agli studî la terra ove il diritto s' innalzò a sistema dalla numerosa generazione di giureconsulti che fiorirono con impareggiabile dignità sotto la signoria della repubblica romana e l' impero dei Cesari, la terra che dopo la caduta di Occidente fu l' albergo della sapienza civile, che prima disvelò la scuola storica nel secolo decimosesto indagando con l' aiuto delle lettere umane e della filologia la ragione delle leggi, che con Alberigo Gentile pose le origini del giure delle genti e con Giambattista Vico la filosofia del diritto e della storia. La tanto millantata prevalenza nel tempo almeno non ci lasci inetti alla nobile concorrenza a cui c' invitano nuovi popoli che ora camminano animosamente sopra il sentiero in cui gl' Italiani stamparono le prime e grandi orme.

* *E. Quinet.*

Con queste modeste speranze io chiudo il presente libro, che offro ai miei concittadini, persuaso che il nobile soggetto addimandava meno ignoto scrittore.

FINE

INDICE DEL VOLUME

Epoca seconda

Il secolo XVII non reca grandi progressi nel diritto internazionale. — Il Selden è più lodevole come uomo di Stato che quale scrittore. — Il Zouch introduce il titolo di diritto *inter gentium*. — La nostra scienza resta ravvolta nel diritto di natura. — Il Puffendorfio tratta l' una e l' altra con metodo di assiomi geometrici. — Egli ed i due Coccei danno molta prevalenza al diritto romano disadatto a governare le relazioni internazionali. — Cristiano Volfio capo della scuola filosofica alemanna non trova discepoli in Italia stante l' indole pratica ed analitica dell' ingegno italiano. — Risveglio degli studi italiani nel secolo XVIII: originalità di essi nella nostra dottrina. — Il libro di Ferdinando Galiani: *dei doveri e diritti dei principi neutrali verso i guerreggianti*. — Confutazione dell' erroneo giudizio che ne dà l' Hautefeuille. — Migliore opinione del Cauchy. — Sposizione del detto libro. — Opere del Lampredi. — Ragioni per le quali in questa storia non si esamineranno opere che non fossero speciali trattazioni del diritto internazionale. — Pregi del libro: *del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra*. — Opera di Domenico Antonio Azuni intitolato: *sistema universale dei principî del diritto marittimo dell' Europa*. — L' autore ha il merito di avere tracciato un quadro della storia del diritto marittimo. — Dimostrazione della influenza che i fatti politici hanno su queste opere scientifiche. — Guerre marittime ed avvenimenti che somministrano materia ai menzionati autori. — Bella considerazione dell' Ugoni

Epoca terza

Guardo retrospettivo su la scienza nei secoli scorsi.— Fini parziali di essa. — Mancanza di un autore che abbia trattato il diritto internazionale in tutte le sue parti. — Opinione di P. Rossi sulle condizioni di questa scienza in Europa. — Cagioni politiche e razionali dello stato empirico di essa. — Proibizioni governative. — La libertà scientifica delle università alemanne. — La scuola storica tedesca. — Sua immobilità. — L'antica scuola filosofica giudicata dal Rossi. — Kant. — Hegel. — Sue conclusioni di diritto sociale. — Giudizio del Wilm sulla filosofia hegelliana. — Esempio storico della niuna influenza della scienza del diritto internazionale nei destini della Germania. — Gli scritti del Bohlmann e del Zachariae sopra la successione al ducato di Brunswick. — L'Italia ligia nella filosofia alle dottrine tedesche studia nelle sociali i fatti della sua storia e si conserva originale. — Tendenze politiche del secolo XIX esposte dal Gervinus. — La rivoluzione francese diversamente giudicata. — Cambiamenti che recò. — In qual modo destò una coscienza nazionale in Italia. — Promesse d'indipendenza fallaci perchè fatte da congiurati e da stranieri. — La Santa Alleanza. — Grandi mutamenti che il trattato di Vienna portò nella carta geografica di Europa. — Effetti che produsse: fusione tra popoli connaturali e guerre d'indipendenza. — All'azione succede il raccoglimento scientifico. — Pellegrino Rossi e G. Domenico Romagnosi determinano le nuove dottrine. — Opere nelle quali le espongono. — La dottrina del *non intervento* è

Epoca quarta

Epoca quinta

è la universalità. — La filosofia della storia studia il progresso continuo del genere umano nell' opera delle nazionalità, che ne sono le singole parti. — Cammino ideale e reale del genere umano. — Enumerazione dei grandi fatti dell' éra storica moderna. — La guerra di Crimea. — Esame dei vantaggi che recò dal lato del diritto e della politica. — Memorandum del conte di Cavour presentato per l' Italia al Congresso di Parigi. — La guerra d' indipendenza dell' anno mille ottocentocinquantanove. — L' unità italiana contro i trattati di Villafranca e Zurigo è l' applicazione del nuovo diritto pubblico internazionale. — Riforma degli studi sociali nelle Università italiane. — Cenno del libro di Fortunato Cavazzoni Pederzini: *sopra le nazioni e sopra l' Italia*, scritto contro la nazionalità italica ed in difesa del diritto patrimoniale dei principi e del dominio della santa Sede. — *Del rispetto della proprietà privata in tempo di guerra* di Ercole Vidari. — Il concorso alla cattedra di diritto internazionale nella Università di Pavia. — Cenno dei più eletti candidati. — *Sul Diritto Penale Internazionale*: memoria del professore Pietro Nocito. — Cenno dei principi di diritto internazionale privato del professore Matteo Pescatore. — *Del Principio di Nazionalità guardato dal lato della storia e del diritto pubblico* di Diodato Lioy. — *Il Passato, il Presente e l' Avvenire delle nazioni*: introduzione allo studio di diritto internazionale di Francesco Mordenti. — Esame critico dell' opera del professore Pasquale Fiore: *nuovo diritto internazionale pubblico secondo i bisogni della civiltà moderna.* — *Elementi del diritto internazio-*

Conchiusione

47800